



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 22

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 luglio 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 8
2 ^a - Giustizia	» 22
3 ^a - Affari esteri	» 30
4 ^a - Difesa	» 47
5 ^a - Bilancio	» 60
6 ^a - Finanze e tesoro	» 250
7 ^a - Istruzione	» 265
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 281
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 287
11 ^a - Lavoro	» 297
12 ^a - Igiene e sanità	» 313
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 325

Commissioni riunite

8 ^a (Lavori pubblici) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 4
---	---------------

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i> 6
--	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 335
<i>3^a - Affari esteri - Pareri</i>	» 336
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	» 337
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	» 340

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 341
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 luglio 2006

8^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 11,15.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96
DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 1, nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive pro tempore, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 5 luglio e proseguito nelle sedute del 6, 11 e 12 luglio 2006.

Il presidente PASTORE riassume i termini della questione.

Dopo interventi, sull'ordine dei lavori, dei senatori MALAN, BERSELLI, DI LELLO FINUOLI e LUSI, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 8,30 del 19 luglio 2006, nel corso della quale verrà ripresa la discussione.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONI 8^a e 11^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 18 luglio 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
TREU

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREU fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove le Commissioni riunite convengano nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta verrà altresì assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e del sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino sulla sicurezza del lavoro nei cantieri

Il presidente TREU rivolge un cordiale saluto al vice ministro Capodicasa e al sottosegretario Montagnino, ringraziandoli per la sollecitudine

con la quale hanno accolto l'invito delle Commissioni riunite a riferire sulla sicurezza del lavoro nei cantieri, e dà la parola al sottosegretario Montagnino.

Il sottosegretario MONTAGNINO riferisce sui temi oggetto dell'audizione, per la parte di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il vice ministro CAPODICASA riferisce sui temi oggetti dell'audizione, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Si apre il dibattito, al quale prendono parte, con domande e richieste di chiarimento, i senatori SACCONI (FI), TIBALDI (IU-Verdi-Com), ROILO (Ulivo), NOVI (FI), POLI (UDC), ZUCCHERINI (RC-SE), VIESPOLI (AN) e Paolo BRUTTI (Ulivo).

Dopo un breve intervento del vice ministro CAPODICASA, replica agli intervenuti il sottosegretario MONTAGNINO.

Il presidente TREU ringrazia i rappresentanti del Governo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 18 luglio 2006

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lino DUILIO, *presidente*, avverte preliminarmente che, ove concordino le Commissioni congiunte, la pubblicità dei lavori della odierna seduta sarà assicurata anche attraverso la loro trasmissione mediante il canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, e conclusione)

Tommaso PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono domande e richieste di chiarimenti i deputati Francesco PIRO (*Ulivo*), Marino ZORZATO (*FI*), Marcello TAGLIALATELA (*AN*), Salvatore RAITI (*IDV*), Gian Luigi PEGOLO (*RC-SE*), Daniela GARNERO SANTANCHÈ (*AN*) e i senatori Mario Francesco FERRARA (*FI*), Giuseppe VEGAS (*FI*), Mario BALDASSARRI (*AN*), Raffaele TECCE (*RC-SE*).

Risponde Tommaso PADOA-SCHIOPPA, *ministro dell'economia e delle finanze*.

Lino DUILIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato, e conclusione)

Antonio ROSATI, *assessore alla provincia di Roma*, Giovanni Battista PITTALUGA, *assessore per la Regione Umbria all'organizzazione, risorse umane e finanziarie e coordinatore vicario Commissione affari finanziari della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*, Adriana POLI BORTONE, *vice presidente ANCI - sindaco di Lecce*, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono domande e richieste di chiarimenti i deputati Marino ZORZATO (*FI*), Guido CROSETTO (*FI*), Marcello TAGLIALATELA (*AN*) e Antonio MISIANI (*Ulivo*) e i senatori Giuseppe VEGAS (*FI*), Mario Francesco FERRARA (*FI*) e Raffaele TECCE (*RC-SE*).

Replicano Antonio ROSATI, Giovanni Battista PITTALUGA e Marco CAUSI.

Lino DUILIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 luglio 2006

19^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il vice ministro per l'interno Minniti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO riferisce alla Commissione le determinazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto all'unanimità di inserire all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, per la settimana successiva, una proposta di indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà di informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica. Inoltre, su richiesta del senatore Vitali, si è convenuto anche di discutere, ancora dalla settimana successiva, un'altra proposta di indagine conoscitiva, concernente le cause della mancata protezione del professore Marco Biagi.

La Commissione prende atto.

PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

Il presidente BIANCO riferisce che, dopo una discussione in proposito già svolta con unanimità di opinioni nella riunione del 4 luglio dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche nella riunione dello stesso organo appena conclusa, è stata confermata l'adesione generale ad una proposta di procedura informativa sull'argomento. Di conseguenza, egli si riserva di trasmettere subito al Presidente del Senato la determinazione così assunta, integrata da un primo programma di

audizioni che comprenda i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, gli esperti, gli esponenti delle associazioni delle imprese e delle altre organizzazioni sociali. Secondo i contenuti del dibattito svolto nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, l'indagine conoscitiva potrà essere rivolta, in particolare, ad approfondire le questioni inerenti all'attuazione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, riformato nel 2001, al contenzioso maturato dinanzi alla Corte costituzionale, alle problematiche inerenti al cosiddetto federalismo fiscale, alla possibilità di ulteriori interventi di revisione costituzionale e a ogni altro aspetto connesso a tali questioni.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore VITALI (*Ulivo*) commenta la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze che accompagna, quale presentazione, il Documento di programmazione economico-finanziaria. Esso, rispetto agli anni passati, riguarda un arco temporale maggiore che comprende gli anni dal 2007 al 2011. La lettera indica che la manovra finanziaria per il 2007 sarà di un importo complessivo pari a circa 35 miliardi, di cui 20 destinati alla riduzione del deficit e 15 a misure di promozione della crescita, della competitività e dell'equità sociale.

Illustra quindi una serie di indicatori, sottolineando che la situazione finanziaria, come denunciato dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, per certi aspetti appare anche peggiore di quella del 1992.

Sottolinea che, di fronte a tale contesto, il Governo intende imprimere una svolta politica che contemperi le esigenze della crescita, attraverso un miglioramento della produttività che si era fortemente indebolita, del risanamento, ripristinando le compatibilità con i parametri finanziari dell'Unione europea, e dell'equità sociale, con interventi a favore delle fasce di reddito più basso, delle famiglie, del Mezzogiorno e dell'occupazione giovanile. A questo fine il documento in esame individua le misure che saranno adottate con i prossimi interventi finanziari, in particolare con la legge finanziaria del 2007 che sarà presentata a settembre. In particolare, si deve contrastare l'incremento della spesa nella pubblica amministrazione, specie di fronte al ristagno del PIL, escludendo il ricorso a tagli indifferenziati o al blocco delle assunzioni che non hanno assicurato i risultati sperati, bensì garantendo maggiore efficacia, eliminazione di duplicazioni e l'individuazione dei vari livelli di responsabilità in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

Sul versante della spesa sanitaria vi è la necessità di un nuovo patto con le Regioni, superando la tradizionale sottostima delle esigenze finanziarie che da sola non consente di porre argini al deficit. Al contrario, occorre procedere a una valutazione puntuale delle necessità e ad attuare un rientro nei parametri di spesa entro il 2009, anche con l'ausilio di incentivi per le Regioni virtuose ovvero l'attivazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Per quanto riguarda i trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, si tratta di un ambito che assorbe il 30 per cento della spesa pubblica complessiva e il 65 per cento della spesa per investimenti e rappresenta un elemento essenziale per il funzionamento delle istituzioni statali. In proposito, egli rileva la necessità di un nuovo patto di stabilità interno tra lo Stato e le autonomie locali, che prenda atto della circostanza che la politica dei tetti di spesa non ha prodotto risultati apprezzabili e che dunque si deve ripristinare il metodo del rispetto dei saldi finanziari, adottando, inoltre, un sistema trasparente di contabilità pubblica e uno strumento tecnico che segua costantemente l'andamento della spesa.

È necessario, inoltre, attuare il federalismo fiscale previsto dall'articolo 119 della Costituzione, affermando il principio dell'autonomia e della responsabilità dei centri di spesa.

Nota criticamente l'assenza di riferimenti ai problemi dei territori di montagna e alle aree urbane, temi a suo giudizio di primaria importanza anche ai fini di un efficace utilizzo dei fondi strutturali messi a disposizione dall'Unione europea.

Infine, propone che la revisione del patto di stabilità interno e la questione del federalismo fiscale siano accompagnate, in sede parlamentare, da un confronto da svolgere in accordo con le Commissioni bilancio e finanze e con il rafforzamento delle istituzioni di raccordo tra le autonomie territoriali e il Parlamento, tra cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore VILLONE (*Ulivo*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, propone che sul disegno di legge in titolo la Commissione esprima un parere favorevole.

Per quanto riguarda il titolo I, che introduce misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della competitività, ricorda le obiezioni, sollevate da alcuni senatori in sede di esame dei presupposti costituzionali, riguardo ai rapporti tra la potestà legislativa statale e l'autono-

mia regionale. In proposito, osserva che l'articolo 1 richiama esplicitamente la competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi sul territorio nazionale, nonché la necessità di garantire il rispetto dei trattati dell'Unione europea, consentendo così di risolvere alcune perplessità su specifiche norme, come quella di cui all'articolo 6 sulle licenze dei taxi.

Per quanto riguarda il titolo II, che reca misure urgenti per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, osserva che le materie trattate non sono oggetto di contestazioni sotto il profilo della compatibilità costituzionale, salvo quelle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che potrebbero incidere sull'autonomia regionale: in tal caso, tuttavia, a suo giudizio bisogna ricondurre l'intervento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Infine, ritiene che non sussistano dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni di cui al titolo III, in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Si riserva di fornire ulteriori precisazioni dopo aver ascoltato eventuali osservazioni specifiche sulla costituzionalità del decreto-legge n. 223.

Il senatore STORACE (AN) rileva l'assenza del rappresentante del Governo e auspica che il seguito dell'esame sia assistito dalla presenza di un sottosegretario; inoltre sarebbe utile acquisire l'orientamento della Conferenza delle Regioni, tenuto conto che sono stati preannunciati ricorsi alla Corte costituzionale chiedendo la censura di alcune norme del decreto-legge, in particolare per la violazione del principio di uguaglianza.

Il senatore PASTORE (FI) ricorda che il Presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali, ascoltato in sede informale dalla Commissione bilancio, ha criticato le norme del decreto-legge che dispongono il riversamento di dati nella banca informativa dell'anagrafe tributaria, eccependo una violazione della *privacy*. Sottolinea l'opportunità di acquisire formalmente quelle opinioni, non appena esse saranno rappresentate in un documento apposito, preannunciato dallo stesso professore Pizzetti.

Il senatore MALAN (FI) esprime dubbi sulla legittimità dell'*errata-corrige* del decreto-legge n. 223 del 2006 che con una procedura anomala interviene a modificare alcune disposizioni che, come è noto, hanno efficacia immediata.

Il presidente BIANCO assicura che inviterà il Governo a garantire la presenza di un suo rappresentante durante l'esame, riservandosi inoltre di acquisire elementi informativi, che riferirà alla Commissione nella seduta di domani, relativamente all'*errata-corrige* presentata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E CONNESSI

Il senatore STORACE (AN) osserva che, contrariamente a quanto concordato in Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti all'Assemblea sul disegno di legge n. 762, scaduto ieri sera, ha impedito l'attività emendativa dei senatori, in particolare quelli che non partecipano ai lavori della Commissione affari costituzionali. In considerazione del fatto che la discussione in Assemblea probabilmente non inizierà nella seduta pomeridiana di oggi, invita il Presidente a chiedere al Presidente del Senato di differire ulteriormente quel termine per consentire la presentazione di emendamenti, eventualmente anche sulle parti del disegno di legge che non siano oggetto di modifiche da parte della Commissione.

Il senatore PASTORE (FI) si associa alla richiesta appena avanzata, sottolineando che la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 762 inizierà solo se e quando sarà concluso l'esame da parte della Commissione.

Il senatore PALMA (FI), aderendo alla proposta dei senatori Storace e Pastore, chiede che l'invito da rivolgere al Presidente del Senato non si limiti alla discussione del disegno di legge n. 762, ma ponga il problema generale di una procedura che renda possibile l'attività emendativa dei senatori in tempi congrui.

Il senatore CALVI (Ulivo), relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 762, osserva che la prassi costante è nel senso che il termine per la presentazione di emendamenti all'Assemblea può essere fissato indipendentemente dalla conclusione dell'esame in Commissione sul disegno di legge. Tuttavia, ritenendola ragionevole, sostiene la richiesta di un nuovo termine.

Il presidente BIANCO ricorda che la definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea e la fissazione dei termini per la presentazione di emendamenti compete alla Conferenza dei Capigruppo. Si rivolgerà quindi, come richiesto, al Presidente del Senato per una breve riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Lumia; Forgiione ed altri; Angela Napoli; Lucchese ed altri

(30) MANZIONE. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio*

(309) DI LELLO FINUOLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il senatore VIZZINI (*FI*) sollecita la conclusione dell'esame, vista l'urgenza di istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, particolarmente pericoloso per alcune regioni italiane.

Chiede al relatore di soffermarsi, fra l'altro, sulle ragioni che potrebbero giustificare un tetto di spesa per il funzionamento della Commissione, che appare piuttosto esiguo, visto che la sua attività si svolge in larga parte attraverso sopralluoghi e missioni nelle regioni interessate dal fenomeno mafioso.

Il presidente BIANCO dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 762, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.1, di contenuto formale.

Si sofferma quindi sull'emendamento 4.1, sottolineando la necessità di opporre alla forzatura del dettato costituzionale che, a suo avviso, è sottesa alla disposizione di cui all'articolo 4, una posizione unanime della Commissione e successivamente dell'intero Senato. L'articolo 4 dovrebbe essere sostituito indicando esplicitamente solo la facoltà per la Commissione d'inchiesta di assumere deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti di ispezione, perquisizione o sequestro da adottare a maggioranza di due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Sarebbero così esclusi i provvedimenti incidenti sulla libertà personale e sulla libertà e segretezza della corrispondenza.

In proposito, sottolinea che la garanzia costituzionale implica la prevalenza del profilo soggettivo dell'autorità giudiziaria, cioè il suo carattere di terzietà, di indipendenza e di imparzialità, che non potrebbero essere surrogati neppure dalla sussistenza di una maggioranza qualificata.

Ritiene, al contrario, non appropriata la proposta di cui all'emendamento 4.3, presentata dal senatore Palma: essa, escludendo il potere di emettere provvedimenti in tema di misure cautelari personali e di intercettazione delle comunicazioni, rischia di indurre l'ipotesi che vi siano altri poteri a disposizione della Commissione tali da incidere sulle libertà costituzionalmente garantite.

Infine, ritiene opportuna la fissazione di un limite di spesa, che giudica sufficiente e che comunque può essere adeguato su richiesta motivata del Presidente della Commissione, in modo da evitare, come è accaduto

talvolta in passato, che si effettuino missioni non essenziali in luoghi lontani dalla sede della Commissione.

Il senatore PALMA (*FI*) ritira gli emendamenti 5.3 e 7.2 e sottoscrive l'emendamento 7.1, riformulandolo in un nuovo testo (7.1 testo 2).

Dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.2.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene necessario escludere esplicitamente il potere della Commissione d'inchiesta di limitare la libertà personale o di corrispondenza poiché l'interpretazione estensiva dell'articolo 82 potrebbe in ogni caso essere avallata anche da posizioni come quelle assunte recentemente dall'onorevole Violante in una intervista: esse, a suo avviso, testimoniano che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati non ha affatto considerato la pericolosità della norma di cui all'articolo 4.

Ritiene inopportuno, inoltre, definire limiti esigui di spesa che potrebbero ostacolare l'attività istituzionale della Commissione, rammentando che somme ben più consistenti sono spese per intercettazioni telefoniche di utilità ormai dubbia.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) illustra l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo, osservando che quella disposizione incide pericolosamente su uno dei pilastri della Costituzione. A suo avviso, la garanzia prevista dalle disposizioni degli articoli da 13 a 21 della Costituzione risiede o nella riserva di legge o in una riserva di giurisdizione; quest'ultima potrebbe essere nei fatti travolta da un'interpretazione estensiva dell'articolo 82 della Costituzione, che ignori il dato soggettivo di quella garanzia, cioè il carattere autonomo, indipendente, terzo e imparziale dell'autorità giudiziaria. Infatti, la garanzia non sussisterebbe più laddove si potesse derogare attribuendo i poteri dell'autorità giudiziaria a un altro organismo.

Sottolinea il rischio, infine, di dare luogo, attraverso siffatta interpretazione, a una violazione del divieto di istituire giudici speciali, di cui all'articolo 102, comma 2, della Costituzione.

Condividendo le preoccupazioni prospettate dal relatore Calvi e dal senatore Palma, ritiene che si dovrebbe individuare una formula che, mentre esclude in ogni caso il potere di incidere sulla libertà personale e sulla libertà e segretezza della corrispondenza, autorizzi provvedimenti di ispezioni, perquisizioni o sequestri con atto motivato e nei casi e modi previsti dalla legge, senza riferimenti a maggioranze qualificate che, a suo avviso, darebbero adito a interpretazioni indebite dell'articolo 82.

Si svolge quindi un dibattito a cui partecipano i senatori STORACE (*AN*), VIZZINI (*FI*), PALMA (*FI*), VILLONE (*Ulivo*), il relatore CALVI (*Ulivo*), il presidente BIANCO e il vice ministro MINNITI, che si conclude con la presentazione da parte del relatore dell'emendamento 1.100.

Il vice ministro MINNITI dichiara di rimettersi alla Commissione sugli emendamenti in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, vengono posti in votazione l'emendamento 1.1 e, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 1.3, che sono accolti.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.100, che è accolto. Ne risulta assorbito l'emendamento 4.2, preclusi il 4.3 e il 4.1.

Nella successiva votazione è accolto l'emendamento 1.2, che il relatore CALVI (*Ulivo*) aveva invitato a ritirare.

Il senatore STORACE (*AN*) sottoscrive l'emendamento 5.1 e lo ritira.

L'emendamento 5.2 è posto in votazione ed è accolto. Con il parere favorevole del Relatore, è accolto anche l'emendamento 7.1 (testo 2).

Infine, previa dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo del senatore PASTORE (*FI*), la Commissione conferisce al relatore Calvi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 762, con gli emendamenti accolti nel corso dell'esame, l'assorbimento delle altre iniziative in titolo e la richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(768) Deputato REALACCI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) richiama le considerazioni da lui svolte e le conclusioni cui è giunto l'esame appena concluso, in sede referente, del disegno n. 762, istitutivo di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Ricorda, inoltre, i rilievi emersi nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo da parte della Sottocommissione per i pareri.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole al disegno di legge in titolo, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, che prevede la possibilità per la Commissione d'inchiesta parlamentare di adottare provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, e che sia introdotta una disposizione volta a prevedere che in nessun caso la Commissione può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole condizionato proposto dal Relatore, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 768

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, osserva che da una lettura rigorosa degli artt. da 13 a 21 della Costituzione si trae che il riferimento all'autorità giudiziaria in essi contenuto sia da intendere in senso soggettivo, e cioè come riferimento agli appartenenti all'ordine giudiziario strettamente inteso, con esclusione di altre autorità in qualsivoglia modo assimilabili a quella giudiziaria. Infatti la garanzia apprestata dagli articoli in questione si ritrova anzitutto nel fatto che la limitazione dei diritti e delle libertà sia disposta da un soggetto che sia autonomo, indipendente, terzo, imparziale. Tali caratteristiche sono proprie del soggetto appartenente all'ordine giudiziario (art. 104, primo comma della Costituzione) e in quanto tale titolare della funzione. Non possono in alcun modo riconoscersi ad una commissione parlamentare.

La Commissione osserva altresì che il richiamo ai poteri dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 82 della Costituzione non può leggersi, in senso contrario, nei termini di una perfetta e compiuta equipollenza della decisione della commissione parlamentare a quella dell'autorità giudiziaria in senso stretto per quanto riguarda gli atti limitativi delle libertà. Il potere dell'autorità giudiziaria, infatti, non può essere guardato nel solo momento in cui concretamente si dispone la limitazione della libertà. Tale momento è l'elemento terminale di un complesso sistema di garanzie tra cui si segnalano in specie la separazione tra l'autorità giudiziaria che propone l'adozione dell'atto limitativo, e l'autorità giudiziaria che concretamente adotta l'atto medesimo; nonché la previsione di rimedi avverso l'atto in questione. Tale complesso di garanzie non potrebbe in nessun modo essere riprodotto in capo ad una commissione parlamentare, con evidente lesione anche di profili concernenti il diritto di difesa (art. 24 e 111 della Costituzione). L'articolo 82 va dunque correttamente inteso nel senso che alla commissione parlamentare si trasmettono quei poteri che possono appropriatamente essere esercitati dalla commissione nella loro complessiva configurazione giuridica, ed in nessun caso il potere di adottare provvedimenti limitativi delle libertà.

La Commissione osserva, ancora, che la previsione legislativa in capo ad una commissione parlamentare di poteri ulteriori rispetto a quelli consentiti alla luce delle precedenti considerazioni condurrebbe a configurare un giudice speciale, espressamente vietato dall'articolo 102, comma secondo, della Costituzione. Inoltre, l'adozione da parte di una commissione parlamentare di provvedimenti limitativi delle libertà in base ad una interpretazione estensiva ed errata dell'articolo 82 della Costituzione, e in as-

senza di una specifica previsione legislativa, potrebbe bene dar luogo ad un conflitto tra poteri dello Stato.

La Commissione osserva, infine, che non consentirebbe alcuna diversa conclusione la previsione di una maggioranza qualificata per l'adozione da parte della commissione parlamentare dei provvedimenti limitativi delle libertà. È infatti evidente che un siffatto disposto produrrebbe effetti sulla dialettica tra maggioranza ed opposizione all'interno della commissione. Ma tali effetti sarebbero del tutto irrilevanti per quanto concerne la natura della commissione. Questa rimarrebbe un soggetto politico, come tale geneticamente inassimilabile ad una autorità giudiziaria e in ogni caso sprovvisto delle connotazioni di autonomia, indipendenza, terzietà, imparzialità che giustificano nel modello costituzionale l'attribuzione alla medesima autorità giudiziaria del potere di assumere provvedimenti limitativi delle libertà.

In conclusione, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, che prevede la possibilità per la Commissione d'inchiesta parlamentare di adottare provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti e che sia introdotta una disposizione volta a prevedere che in nessun caso la Commissione può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 762**Art. 1****1.1**CALVI, *relatore*

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

1.3

PALMA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «criminalità organizzata» inserire le seguenti: «mafiosa o similare».

1.100

CALVI, RELATORE

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.2

PALMA

Sopprimere il comma 4.

Art. 4

4.2

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

4.3

PALMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La Commissione non ha il potere di emettere provvedimenti in tema di misure cautelari personali e di intercettazione delle comunicazioni.»

4.1

CALVI, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. La Commissione adotta le deliberazioni aventi ad oggetto provvedimenti di ispezioni, perquisizioni o sequestri a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.»

Art. 5**5.1**

VALENTINO, BUCCICO, CARUSO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e non oltre 10 giorni.»

5.2

CALVI, RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «può essere rinnovato», inserire le seguenti: «una sola volta».

5.3

PALMA

Al comma 4, dopo le parole: «può essere rinnovato», inserire le seguenti: «per una sola volta».

Art. 7**7.1**

VALENTINO, CARUSO, BUCCICO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dal Consiglio superiore della magistratura e dai Ministeri competenti.»

7.1 (testo 2)

VALENTINO, CARUSO, BUCCICO, PALMA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.»

7.2

PALMA

Al comma 3, sostituire le parole: «almeno un magistrato» con la seguente: «magistrati».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 luglio 2006

13^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Augusta Iannini, capo dipartimento affari giustizia, il dottor Alfonso Papa, direttore generale della giustizia civile, il dottor Claudio Castelli, capo dipartimento organizzazione giudiziaria personale di servizio e il consigliere Fausto De Santis, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Audizione di dirigenti del Ministero della giustizia

Il PRESIDENTE introduce i lavori ricordando il programma dell'indagine conoscitiva approvato dalla Commissione.

La dottoressa IANNINI svolge una relazione sui costi delle intercettazioni giudiziarie, mentre il dottor CASTELLI riferisce sugli aspetti organizzativi.

Successivamente, insieme al dottor DE SANTIS e al dottor PAPA, replicano ai quesiti e alle considerazioni svolte dai senatori CASTELLI (LNP), MANZIONE (*Ulivo*), BUCCICO (AN), CASSON (*Ulivo*), D'AMBROSIO (*Ulivo*) e dal presidente SALVI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Iannini, il dottor Castelli, il dottor De Santis e il dottor Papa e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SALVI comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore CASSON (*Ulivo*).

L'esame parlamentare del DPEF si pone come passaggio propedeutico rispetto alla manovra finanziaria per il 2007 che troverà la sua esplicitazione normativa nella legge finanziaria che il Governo è tenuto a presentare alle Camere nel mese di settembre.

A fronte di una situazione per molti versi resa critica sia dall'elevato livello del deficit che dalla bassa crescita economica, il Documento propone una serie di obiettivi che intendono tenere simultaneamente insieme sviluppo, risanamento e crescita.

A tal fine è annunciata una manovra finanziaria per il 2007 di un importo complessivo pari a circa 35 miliardi di cui 20 destinati alla riduzione del deficit e 15 alla promozione della crescita, della competitività e dell'equità sociale.

Già sul piano amministrativo, la direttiva sul monitoraggio e controllo degli andamenti di finanza pubblica indirizzata ai singoli Ministeri – che ha posto sotto la responsabilità degli stessi il raggiungimento degli obiettivi – e il decreto-legge di conversione sulle liberalizzazioni, hanno avviato un percorso che tiene in debito conto il risanamento e, contestualmente, equità fiscale e rilancio della competitività.

Per quanto riguarda più specificamente la politica della giustizia, il Documento, sotto il titolo «Funzioni dello Stato e loro organizzazione» sottolinea quanto decisiva diventi la soluzione dei nessi organizzativi e gestionali che presiedono al funzionamento della macchina-giustizia. In particolare si pone in rilievo la necessità di rivedere gli assetti organizzativi

centrali e periferici del Ministero ed il coordinamento delle sedi giudiziarie. Andrebbe, a tale riguardo chiarito da parte del Governo se tale obiettivo ricomprenda anche la revisione delle circoscrizioni giudiziarie sulla quale materia da tempo si dibatte.

Tra le «azioni principali da realizzare nel corso della legislatura» il Documento indica tra gli altri il potenziamento degli strumenti e delle norme a favore dell'infanzia per quanto riguarda le adozioni nazionali ed internazionali, sulle competenze dei tribunali dei minori potenziando l'Osservatorio contro la pedofilia al fine di contrastare più efficacemente ogni forma di tratta, abuso e sfruttamento.

Il senatore BUCCICO (AN) ritiene di non poter condividere le valutazioni positive espresse dal senatore Casson.

Egli infatti fa presente, per quanto riguarda l'aspetto relativo alla razionalizzazione dei costi della giustizia, che le proposte del Governo rispondono ad una logica ormai superata di coordinamento tra i livelli giudiziari e quelli amministrativi, laddove sarebbe necessario intervenire incisivamente sul reticolo giudiziario, che rispecchia una geografia giudiziaria ormai non più attuale.

Anche sulla seconda questione egli, nel dichiararsi in via di principio contrario al proliferare dei garanti, ritiene che la strada maestra nel campo della lotta alle forme di criminalità che coinvolgono i minori sia quella di costruire, secondo l'esempio francese del tribunale della famiglia, un istituto unitario competente per il complesso di queste tematiche.

La Commissione pertanto conferisce al senatore Casson, a maggioranza, il mandato a formulare un parere nel senso emerso nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 12.

14^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(635) Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 luglio scorso.

Il presidente, senatore SALVI (*Ulivo*), fa presente che alcuni colleghi dell'opposizione hanno chiesto un breve rinvio dell'inizio dei lavori della Commissione perché impegnati nella presentazione di subemendamenti ad emendamenti del Governo sul decreto competitività.

Pertanto egli sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 15.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente erano stati votati i primi undici emendamenti all'articolo 1 e che l'esame era stato sospeso in attesa che il Presidente del Senato si pronunciasse sulle inammissibilità.

Avverte quindi che si passerà all'esame dei restanti emendamenti all'articolo 1, già pubblicati nella seduta antimeridiana dell'11 luglio 2006.

Gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, posti separatamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione la prima parte dell'emendamento 1.17.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), in sede di dichiarazione di voto, nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, rileva l'incongruenza tra la gravità delle accuse mosse dal Ministro dell'Interno in ordine alla leggerezza con cui i sostituti procuratori della Repubblica comunicano ai giornalisti il contenuto delle intercettazioni telefoniche e la pervicace volontà della maggioranza parlamentare di sospendere l'efficacia del decreto legislativo n. 106, che, attribuendo al capo dell'ufficio di procura l'esclusiva facoltà di intrattenere rapporti con la stampa, tenta di risolvere il problema. Al fine dunque di una più meditata soluzione, l'oratore chiede di audire preventivamente il Ministro dell'interno.

Posta ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinta la prima parte dell'emendamento 1.17, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22. L'emendamento 1.23, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.27.

Il senatore CENTARO (*FI*) esprime voto favorevole, rilevando che l'emendamento mira a salvare dalla sospensione l'articolo 1 del decreto legislativo, concernente le attribuzioni del procuratore della Repubblica, che reca unicamente dichiarazioni di principio condivisibili da tutti che possono essere legittimamente mantenute, essendo riservata semmai ad eventuali regolamenti e circolari l'attuazione concreta dei suddetti principi.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.27.

Il PRESIDENTE dichiara che sarà posto in votazione l'emendamento 1.36.

Prendendo la parola in sede di dichiarazione di voto favorevole, il senatore CENTARO (*FI*) osserva che anche l'emendamento in questione mira a salvare dalla sospensione una norma di principio, l'articolo 2, concernente la titolarità dell'azione penale e che, disciplinando al comma 2 la delega per la trattazione di un procedimento, attribuisce al procuratore la facoltà, non certo l'obbligo, di indicare i criteri cui il sostituto procuratore della Repubblica deve attenersi.

Dichiarando il suo voto favorevole, il senatore CASTELLI (*LNP*) esprime il suo stupore per l'atteggiamento della maggioranza che – invece di discutere nel merito le questioni afferenti all'ordinamento giudiziario – accetta supinamente la decisione di un Governo che sembra totalmente subalterno alla magistratura e soprattutto ai *diktat* dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ad avviso dell'oratore, sarebbe invece più opportuno monitorare gli effetti della riforma e solo successivamente procedere alle modifiche ritenute più opportune.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.36.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CENTARO (*FI*), CASTELLI (*LNP*) e CARUSO (*AN*), posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 1.40 e 1.41.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CENTARO (*FI*), BUCCICO (*AN*) e CASTELLI (*LNP*), il quale ultimo esprime anche le sue perplessità in ordine alla scelta della Presidenza di dichiarare inammissibili gli emendamenti miranti ad escludere dalla sospensione l'articolo 3 del decreto legislativo n. 106, posti ai voti con il parere contrario del RE-

LATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 1.42 e 1.43.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.44

Il senatore CENTARO (*FI*), in sede di dichiarazione di voto favorevole, rileva che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106, che l'emendamento vuole salvare dalla sospensione, nel disciplinare l'attività di vigilanza e di controllo del procuratore generale della Repubblica, non fa che prendere atto di quanto già avviene presso le corti di appello italiane.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BUCCICO (*AN*) e CASTELLI (*LNP*), il quale dichiara di astenersi, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.44

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori BUCCICO (*AN*), CENTARO (*FI*) e, in dissenso, dichiarazione di astensione CARUSO (*AN*), l'emendamento 1.45, posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentate del GOVERNO, è respinto.

Previa dichiarazione di voto del senatore CENTARO (*FI*), posti in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.60 e 1.61.

Il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 1.62.

Prendendo la parola in sede di dichiarazione di voto favorevole, il senatore BUCCICO (*AN*) osserva che la tipizzazione degli illeciti disciplinari disposta dal Capo I del decreto n. 109, che l'emendamento mira a salvare dalla sospensione, corrisponde in gran parte a quanto elaborato dalla giurisprudenza pretoria del Consiglio Superiore della Magistratura.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.62.

Gli emendamenti 1.90 e 1.92, posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori CASTELLI (*LNP*), CENTARO (*FI*) e, in dissenso, del senatore CARUSO (*AN*) – il quale dichiara che voterà contro l'emendamento per sottolineare la mancanza di spirito costruttivo di una maggioranza che pure pretende di chiamare l'opposizione a collaborare a soluzioni condivise – l'emenda-

mento 1.92, posto ai voti con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

L'emendamento 1.94, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Previe dichiarazioni di voto del senatore BUCCICO (AN), posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.98 e 1.99.

L'emendamento 1.100 è ritirato.

Gli emendamenti 1.101, 1.104, 1.105, posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Previe dichiarazioni di voto contrario del senatore CARUSO (AN), il quale osserva che l'emendamento rappresenta una sfacciata ammissione della volontà del Governo di affossare la riforma dell'ordinamento giudiziario, del senatore CENTARO (FI) e, in dissenso, del senatore VALENTINO (AN), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.162, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169 e 1.170.

Gli emendamenti 1.174 e 1.175 sono decaduti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CARUSO (AN) fa presente che in Commissione bilancio sono stati presentati degli emendamenti al disegno di legge n.741, concernente la conversione del cosiddetto decreto competitività, che toccano materie che sono state oggetto del parere emesso dalla Commissione. Egli ritiene pertanto che sarebbe opportuno richiedere che tali emendamenti siano sottoposti al parere della Commissione giustizia.

Il presidente SALVI fa presente che il Regolamento e la prassi non prevedono che la Commissione giustizia esprima parere su emendamenti, a meno che questi non siano diretti a stabilire sanzioni penali e amministrative.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore CARUSO (AN) segnala che dal resoconto sommario della 1^a seduta pomeridiana di mercoledì 12 luglio 2006 non vi è alcuna traccia della parte del suo intervento in cui egli deplorava l'articolo di Pietro Ichino comparso quello stesso giorno sul Corriere della sera. Egli si rende conto che quella parte del suo intervento è stata formulata nei termini leggeri e ironici che sono talora necessari per attenuare la tensione in cui si svolgono i lavori della Commissione, ma non era per questo meno significativa e importante, ove si considerino la gratuita gravità dell'attacco portato dal professor Ichino a quel mondo forense cui pure egli stesso appartiene, e la vastità delle polemiche che a tale attacco hanno fatto seguito.

Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) desidera cogliere l'opportunità offerta dall'intervento del senatore Caruso per manifestare la propria solidarietà al professor Ichino – uno studioso molto lontano dalle sue posizioni, che ha spesso avversato le tesi della CGIL e dei Democratici di Sinistra – il quale, per aver manifestato la propria indipendenza di giudizio con l'articolo ricordato dal senatore Caruso, è stato oggetto di critiche forsennate fino al punto che, a quanto risulta da notizie di stampa, sarebbe stata avanzata all'ordine degli avvocati di Brescia una proposta di sua radiazione dall'albo.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 18 luglio 2006

8^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Verneti.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TONINI (*Aut*), per quanto riguarda i profili attinenti agli affari esteri, rileva che nel documento in titolo, coerentemente con la sua impostazione, più di cornice e meno analitica, mancano capitoli specificamente dedicati al settore di competenza del Ministero degli esteri e delle altre amministrazioni che operano nel campo internazionale, precisando altresì che l'articolazione specifica delle misure e degli ambiti di incidenza saranno determinati con la manovra di finanza pubblica a conclusione del lavoro di studio tecnico e di interlocuzione con le parti sociali e con i rappresentanti degli enti territoriali che scaturirà anche dagli atti di indirizzo che saranno approvati dal Parlamento in relazione all'esame del DPEF.

Pur in mancanza di una specifica sezione, nel documento, dedicata agli affari esteri, il relatore segnala diversi riferimenti a tematiche relative alla situazione politica ed economica internazionale meritevoli di approfondimento. In particolare, evidenzia che nella prima parte del documento vengono forniti elementi relativi al contesto economico internazionale ed europeo, considerato che il quadro economico tendenziale, assunto a riferimento per l'elaborazione delle strategie di politica economica di cui al documento in esame, risulta profondamente condizionato dall'andamento della situazione economica internazionale. Il quadro dell'evoluzione dell'economia nazionale, invero, dipende pesantemente dagli sviluppi dell'e-

conomia mondiale, con la conseguenza che gli obiettivi di politica economica devono essere necessariamente individuati alla luce della stretta correlazione dell'economia europea e globale con quella nazionale.

Nel definire lo scenario internazionale di riferimento, rileva come l'economia mondiale, che nel 2005 ha continuato a registrare un tasso di crescita elevato, pari al 4,7 per cento, si sia rafforzata nel primo trimestre 2006, dopo una debole flessione subita nel corso del periodo immediatamente precedente. Ricorda, peraltro, come l'inflessione del tasso di sviluppo mondiale che precede il rinnovato vigore dell'attuale crescita globale sia stata più volte invocata, nell'ambito della polemica politica degli ultimi anni, a giustificazione della modesta *performance* dell'economia nazionale.

Precisa inoltre come il tasso di sviluppo mondiale tenda a seguire una linea di espansione più equilibrata e caratterizzata da maggiore omogeneità nella distribuzione della crescita. Il *trend* positivo è, invero, riscontrabile in primo luogo negli Stati Uniti, dove lo sviluppo economico, trainato dall'incremento dei consumi delle famiglie, dal rafforzamento degli investimenti e dalla dinamica positiva del mercato del lavoro, risulta in forte accelerazione, attestandosi al 5,6 per cento del PIL. In secondo luogo, evidenzia il ruolo rilevante nella crescita mondiale delle economie asiatiche emergenti, le quali continueranno a registrare uno sviluppo più sostenuto, addirittura doppio della crescita mondiale, stimato nella misura del 9,5 per cento del prodotto, seppur con un leggero allentamento rispetto al 2005. Il consolidamento della espansione economica del Giappone, inoltre, pur dopo la leggera decelerazione del primo trimestre del 2006, continua a mostrare segnali incoraggianti, legati soprattutto al ritrovato vigore degli investimenti privati, la cui crescita sembra attestarsi intorno al 2,8 per cento. Confortanti segnali di ripresa provengono infine anche dall'area euro – vera novità rispetto agli ultimi anni – posto che l'economia complessiva, pur presentando tassi di sviluppo più contenuti rispetto alle altre citate realtà economiche, ovvero sia pari al 2,4 per cento in termini annualizzati (pari quindi quasi alla metà del tasso di sviluppo mondiale), sta conoscendo un fase espansiva in grado di agganciarsi all'espansione mondiale. Buona risulta in particolare la performance dell'economia tedesca nella misura dello 0,4 per cento nel primo trimestre, sostenuta soprattutto dal forte recupero dei consumi privati. In questo contesto, la crescita dell'area euro dovrebbe accelerare dall'1,3 per cento del 2005 al 2,2 per cento nel 2006.

In questo quadro congiunturale, precisa che le previsioni confermano la tendenziale crescita dell'economia mondiale per il quinquennio 2007-2011 del 4,3 per cento, non senza evidenziare come il permanere di un ciclo economico favorevole possa essere influenzato da una serie di elementi di rischio. Tra di essi si iscrivono i cosiddetti *global imbalances*, concernenti l'eventuale rischio di ripercussioni sulle economie mondiali derivanti dai contraccolpi subiti sui mercati finanziari, a causa dello squilibrio dei flussi finanziari tra paesi debitori e paesi creditori. Altro fattore critico è rappresentato dall'eventualità di una nuova fase di forti rialzi

nella quotazione del petrolio, la quale, pur essendo stimata intorno ai 71 dollari al barile per l'orizzonte temporale previsto (a fronte del picco di 75 dollari raggiunto in aprile), non si preannuncia in graduale discesa. Rimangono infine i rischi legati alla fragilità finanziaria, specialmente in relazione all'ascesa del prezzo delle abitazioni, in grado di minare alla stabilità della crescita economica.

Ricorda inoltre che, accanto ai rischi di natura strettamente economica sopra evidenziati, persistono importanti fattori di criticità di carattere geopolitico legati agli aumenti dei prezzi delle materie prime, nonché alla globalizzazione dei mercati, con conseguente squilibrio commerciale e sfasamento tra risparmio ed investimenti tra le varie aree. Ai fattori suddetti occorre poi aggiungere, a suo avviso, i possibili effetti derivanti alla congiuntura internazionale dall'evoluzione della crisi in Medio Oriente, peraltro sviluppatasi dopo l'elaborazione del documento in esame.

Per quanto attiene all'andamento tendenziale dell'economia italiana, sottolinea come le previsioni, che si basano sulla legislazione vigente, siano determinate in larga parte dallo scenario internazionale. Si stima che il PIL, aumentato in media dell'1,5 per cento nell'anno in corso, tenuto anche conto dei risultati favorevoli del primo trimestre e dell'eredità positiva del 2005, dovrebbe crescere in misura pari all'1,5 per cento nel 2007, in linea con l'andamento del 2006. Allo stesso tempo, nel quadriennio 2008-2011, la crescita media annua del PIL si attesterebbe intorno all'1,2 per cento nel primo biennio e passerebbe all'1,3 per cento nel secondo biennio, attestandosi quindi ad un livello decisamente inferiore a quello dell'area euro, pari al 2 per cento circa, che è approssimativamente la metà del tasso di crescita mondiale.

In linea con l'esigenza di rilancio dell'economia già delineata attraverso la manovra correttiva «approvata dal Governo lo scorso 30 giugno» volta a perseguire finalità concernenti l'aumento della concorrenza, il risanamento dei conti pubblici e il contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, afferma che il documento 2007-2011 assume quali obiettivi prioritari di politica economica la crescita, l'equilibrio di bilancio e il raggiungimento di una maggiore equità sociale, in piena armonia peraltro con le linee guida previste dalla Strategia di Lisbona. Per quanto attiene all'orizzonte temporale quinquennale di cui al documento programmatico – fissato nella stessa durata della legislatura – evidenzia altresì l'esigenza, ivi rappresentata, che i citati obiettivi siano affrontati simultaneamente, e non in tempi diversi, considerato che ognuno di essi figura inscindibilmente legato all'altro nell'ambito della prospettiva generale di rilancio economico. Lo sviluppo è indispensabile per generare le risorse necessarie al risanamento dei conti pubblici, oltre che per determinare positivi effetti, in un'ottica più egualitaria, in termini di aumento del benessere e di riduzione della povertà. Il risanamento strutturale delle finanze pubbliche è fattore essenziale sia per l'equità, in quanto allieva la sofferenza finanziaria soprattutto tra gli strati più deboli della società, che per la ripresa economica, ripristinando la fiducia ad investire sul futuro. L'equità esige, infine, che si ponga fine a fenomeni di elusione fiscale, creando al con-

tempo le condizioni politiche e sociali a sostegno del processo di risanamento finanziario e di rilancio della crescita economica.

Con riferimento all'esercizio finanziario venturo, il relatore preannuncia che la legge finanziaria per il 2007 disporrà interventi per un importo complessivo di risorse da reperire fissato nella misura di 35 miliardi, di cui 20 destinati alla riduzione del deficit e 15 a misure di promozione dello sviluppo, della competitività e dell'equità sociale. Per la parte di contenimento del disavanzo tendenziale essa interesserà in gran parte il lato della spesa e consisterà di provvedimenti di carattere strutturale, inquadrati in articolati disegni di riforma, che interverranno sui quattro grandi comparti della spesa, quali il sistema pensionistico, il servizio sanitario, le amministrazioni pubbliche e la finanza degli enti decentrati. Nello stesso tempo, la manovra comprenderà misure per accrescere la competitività attraverso il rafforzamento dei mercati, la riduzione del cuneo fiscale, nonché l'aumento dell'efficienza della spesa pubblica. Infine, e contemporaneamente, destinerà risorse volte a creare condizioni di maggiore equità, anche attraverso una redistribuzione del carico fiscale.

Gli interventi preannunciati, soprattutto in materia di investimenti infrastrutturali, ricerca e sviluppo, abbattimento delle barriere alla concorrenza, daranno nel medio periodo ulteriore vigore alla crescita del PIL, anche potenziale, della nostra economia. Nel contempo, alcuni provvedimenti di riduzione della spesa inevitabilmente eserciteranno, nel breve periodo, una spinta di segno opposto. Pertanto, nonostante l'importanza della correzione dei conti pubblici, lo scenario programmatico prevede nel 2007 una ripresa economica solo marginalmente più debole rispetto al quadro tendenziale, con la crescita del PIL che passa dall'1,5 per cento all'1,2 per cento. Negli anni successivi al 2007, il carattere permanente della correzione di bilancio e le misure a favore della crescita faranno sviluppare l'economia durabilmente al di sopra dell'attuale scenario tendenziale ed eleveranno il suo potenziale all'1,7 per cento verso la fine del periodo di previsione.

Il quadro programmatico mantiene invariato il calendario degli impegni presi con l'Unione europea ai sensi del Patto di stabilità e crescita. Prevede perciò un rientro del rapporto indebitamento netto su PIL al di sotto del 3 per cento nel 2007 e ulteriori correzioni strutturali di mezzo punto percentuale di PIL per ciascuno degli anni successivi, in linea con la Raccomandazione all'Italia del luglio 2005. Il Governo si riserva però di valutare con più precisione il percorso di rientro in relazione al profilo temporale degli effetti strutturali delle misure che verranno effettivamente adottate. Nel Documento si riafferma tuttavia come l'impegno a compiere già con la prossima legge finanziaria tutti gli interventi necessari a portare l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento non sia in alcun modo eludibile, anche a dimostrazione della rilevanza assunta dai rapporti con l'Unione europea nelle priorità di politica estera.

Per quanto di competenza, con riferimento ai profili riguardanti gli affari esteri, ancorché l'indicazione dettagliata delle misure da adottare rimanga affidata alla definizione delle future legge finanziaria e legge di bi-

lancio per il 2007, il relatore evidenzia, quanto agli obiettivi diretti al rilancio economico, come il documento in esame assegni particolare importanza alla promozione della diversificazione delle fonti energetiche primarie ed alla realizzazione di nuove strutture di approvvigionamento di gas naturale al fine di assicurare – al pari di altri paesi europei – una adeguata garanzia della sicurezza delle forniture. Rileva inoltre come, alla luce della globalizzazione dell'economia e della rivoluzione tecnologica nel campo dell'informatica, il documento ponga un forte accento all'esigenza di sostenere la competitività internazionale delle imprese, incoraggiandone la crescita dimensionale, posto che le imprese di più ridotta dimensione sono inadeguate a sfruttare le opportunità offerte dal mercato mondiale e dalle nuove tecnologie. In questo senso è necessario, a suo avviso, favorire quelle imprese che scelgono di crescere, evitando che gli incentivi esistenti vengano meno proprio in conseguenza della crescita. Oltre alla riforma degli incentivi, è necessario ridurre gli adempimenti burocratici richiesti per gli ampliamenti di impianto, promuovere lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi (incoraggiando la nascita di fondi di *venture capital* e quella, come è avvenuto negli Stati Uniti, di un fondo di tali fondi), favorire il processo di internazionalizzazione, sostenere la creazione di reti d'impresa (per esempio promuovendo la creazione di consorzi di servizi per l'internazionalizzazione delle piccole imprese) e rivedere e potenziare gli strumenti a sostegno delle imprese (concentrando la loro azione sui mercati ad alto potenziale di espansione, investendo sui settori strategicamente più rilevanti per caratteristiche di innovazione e di sviluppo, favorendo le imprese più dinamiche). In questo contesto, si ravvisa l'esigenza di portare i tempi ed i costi degli adempimenti burocratici delle imprese ai migliori livelli europei e OCSE, in coerenza con quanto previsto dalla revisione della strategia di Lisbona e in particolare dalle linee di azione condivise nell'ambito dell'Iniziativa 2010.

Il relatore prosegue ricordando l'attenzione del presente documento all'adempimento degli obblighi internazionali in materia ambientale quali l'attuazione del Protocollo di Kyoto. Con la ratifica del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dell'11 dicembre 1997 (con la legge 1 giugno 2002, n. 120), invero, l'Italia si è impegnata a partecipare ad un programma globale di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti responsabili del cosiddetto effetto serra e che comporta, per il nostro Paese, la riduzione delle emissioni ad un livello medio, nel periodo 2008-2012, del 6,5 per cento inferiore rispetto al livello di emissione del 1990, attraverso un ripensamento sulle forme di produzione, consumo e risparmio energetico oltre che sulle modalità di trasporto. Entro tale contesto, il documento sottolinea l'esigenza di studiare forme di fiscalità ambientale per dare priorità ai progetti cofinanziati dalla Comunità europea che hanno l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti. In questo senso verrà ripreso il processo di aggiornamento e revisione del «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra», al fine di verificare l'effettivo stato del percorso di avvicinamento agli obiettivi del Protocollo, ed indi-

viduare quelle misure che consentano di minimizzare i costi complessivi di adempimento agli obblighi del Trattato, tenendo anche conto delle esigenze di massimizzazione dei benefici indotti sull'economia nazionale.

In tema di politiche volte al risanamento dei conti pubblici, il relatore evidenzia che il documento 2007-2011 assume come essenziale punto di riferimento l'operazione di contenimento della spesa non solo in termini di tagli o di riduzioni del costo del personale, ma prevedendo altresì la ridefinizione dell'architettura delle amministrazioni pubbliche attraverso un progetto di riorganizzazione delle funzioni e degli apparati, tutte misure che, per la loro trasversalità, sono suscettibili di incidere sul Ministero degli affari esteri ancorché, in atto, non risultino disponibili indicazioni più specifiche.

Sulla base delle considerazioni suesposte, atteso che, anche alla luce delle precedenti manovre di finanza pubblica poste in atto negli ultimi anni, le risorse disponibili per il Ministero degli affari esteri e la cooperazione allo sviluppo sono state già penalizzate fino al limite della soglia sotto la quale viene meno l'operatività delle relative strutture e politiche, il relatore propone di rendere, per quanto di competenza, un parere di nulla osta sul documento in titolo sottolineando tuttavia l'esigenza di avviare un'approfondita riflessione sull'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi e alle ambizioni perseguiti dal Paese in materia di politica estera e di politica di cooperazione allo sviluppo, valutando conseguentemente l'applicazione di una più articolata selettività al momento dell'adozione delle misure di intervento volte a contenere la spesa in ordine alle funzioni dello Stato e alla riorganizzazione degli apparati e dei processi amministrativi, anche in termini di personale e di risorse finanziarie disponibili. In alternativa il Paese e le istituzioni dovrebbero essere altrimenti chiamati ad interrogarsi sulla necessità di ridefinire ambizioni e obiettivi di politica estera in termini coerenti con la riduzione delle risorse disponibili allo scopo.

Interviene il senatore ANDREOTTI (*Misto*), il quale, nel manifestare il suo favore alla proposta di parere non ostativo, raccomanda che, nel parere *de quo*, oltre alle osservazioni richiamate dal relatore, sia fatto esplicito richiamo agli impegni del Governo volti a rilanciare la politica europea.

Prende quindi la parola il senatore BARBIERI (*Ulivo*), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la completezza della relazione, si sofferma in primo luogo sull'esigenza che nel parere si evidenzi come – a fronte dell'ineludibile necessità di specializzazione produttiva delle imprese del nostro Paese, volta al recupero di quote di mercato erose con il prepotente ingresso delle economie emergenti nello scenario economico internazionale – la politica estera costituisca un fondamentale elemento di contributo, di accompagnamento e di promozione del sistema produttivo italiano. In secondo luogo, nell'evidenziare l'importanza assunta tra gli strumenti di politica industriale del sostegno fiscale e creditizio alle im-

prese, sottolinea l'opportunità di individuare nella capacità di internazionalizzazione, in relazione al fatturato sull'export e all'ingresso in nuovi mercati esteri, il criterio principe di selezione per il godimento di tali benefici da parte delle imprese nazionali.

Il senatore POLLASTRI (*Ulivo*), intervenendo nel dibattito, sottolinea come, nell'esame del quadro economico tendenziale in ambito internazionale di cui al documento in titolo, non sia stata data la giusta rilevanza alla crescita economica che interessa l'area dell'America Latina, che registra attualmente un tasso di incremento annuale nella misura del 4 per cento. Rileva al riguardo, posto che l'America Latina è da sempre considerata un mercato tradizionale per l'Italia, anche in virtù della massiccia presenza di italiani sul territorio, come sia opportuno che il Governo, nella definizione delle linee programmatiche di sviluppo, presti attenzione anche ai rapporti politici, culturali, economici e commerciali nell'area suddetta.

Il senatore MANTICA (*AN*), dopo aver ringraziato il senatore Tonini per l'eshaustività della sua esposizione, dichiara preliminarmente di convenire con il senatore Barbieri laddove afferma come la politica estera abbia un ruolo propulsore della politica industriale, anche alla luce delle aspettative di crescita dell'economia mondiale per il quinquennio 2007-2011, prevista nella misura del 4,7 per cento e quindi superiore al precedente periodo quinquennale di riferimento. Sottolinea tuttavia l'esigenza di fornire al Governo, in sede di espressione del parere, indicazioni più incisive sulla individuazione delle concrete modalità di utilizzo delle risorse finanziarie ai fini dello sviluppo economico e del risanamento dei conti pubblici. In primo luogo, per quanto attiene alla politica di cooperazione allo sviluppo, a fronte degli impegni assunti dal Governo di arrivare nel 2006 a quota 0,33 per cento del PIL in aiuti alla solidarietà internazionale, afferma che sarebbe opportuna, in sede di programmazione economico-finanziaria quinquennale, una più attenta valutazione degli indirizzi programmatici in materia. Ricorda, in proposito, l'obiettivo fissato in ambito europeo per il 2010, volto a raggiungere la soglia dello 0,5 per cento del PIL quanto alle risorse da destinare alla cooperazione internazionale. Si sofferma, in secondo luogo, in tema di processo di riorganizzazione delle strutture degli apparati amministrativi, sull'esigenza di fornire indicazioni specifiche in ordine alle procedure e alle modalità di ristrutturazione del Ministero degli affari esteri. Suggestisce, in particolare, di valutare l'opportunità di rivedere le norme che presiedono alla gestione del patrimonio immobiliare nel mondo del Ministero degli affari esteri, creando le condizioni di un utilizzo meno rigido delle stesse, al fine di ovviare alle numerose disfunzioni operative. Raccomanda, pertanto, che all'atto dell'espressione del parere la Commissione tenga conto dei profili suesposti.

Il senatore MELE (*Ulivo*), dopo aver espresso preliminarmente il proprio apprezzamento per l'esaustività della relazione svolta dal senatore Tonini, dichiara di condividere la sua proposta di parere favorevole con le osservazioni ivi esposte. In particolare, richiamando l'importanza dei tre fronti programmatici d'intervento del Governo, ovverosia il rilancio economico, il risanamento delle finanze pubbliche e il raggiungimento di una maggiore equità sociale, sottolinea l'esigenza che non sia penalizzata la spesa necessaria per assicurare le funzionalità operative dirette all'esplicazione dei meccanismi di politica estera. Concorda, inoltre, con il senatore Pollastri nell'assegnare la giusta rilevanza dei rapporti del nostro Paese anche con le realtà economiche in forte espansione del continente sudamericano e raccomanda altresì, convenendo con la posizione espressa dal senatore Mantica in tema di cooperazione allo sviluppo, che sia dato debito conto nel parere dell'esigenza di non penalizzare ulteriormente, nell'ambito della politica di contenimento della spesa, ancorché finalizzate al rispetto dei parametri europei, l'ammontare delle risorse da impiegare per la solidarietà a livello internazionale.

Il presidente DINI ringrazia a sua volta il relatore per la sua dettagliata esposizione, soffermandosi ad evidenziarne i punti salienti che riguardano la competenza della Commissione, rilevando in particolare il problema relativo all'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle ambizioni di politica estera e cooperazione allo sviluppo. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, le quali mostrano una propensione di favore da parte di tutte le forze politiche, invita quindi i colleghi senatori a maturare, trattandosi di un atto di indirizzo, una più ampia convergenza sui profili di diretta pertinenza della Commissione affari esteri, spettando l'analisi di ulteriori questioni alla Commissione competente per il merito ed, infine, all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI, viste e apprezzate le circostanze, comunica che la seduta della Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta in corso, è rinviata alle ore 14,10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

9^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice BURANI PROCACCINI (*FI*) si unisce a coloro che hanno espresso preoccupazione per la riduzione delle risorse disponibili per la politica estera rilevando, in particolare, come si siano contratti i contributi versati dall'Italia alle agenzie delle Nazioni Unite, quali, ad esempio, l'UNICEF, nel cui ambito si riscontra che il nostro Paese è sceso nella graduatoria dei maggiori contributori. Auspica altresì che nel parere si possa dar conto dell'esigenza di adeguare le strutture diplomatiche e consolari del Ministero degli esteri ai compiti derivanti dalla gestione dei complessi procedimenti di affido internazionali, in relazione ai quali occorrerebbe disporre di personale specificamente preparato.

Pur condividendo, pertanto, l'esigenza di richiedere l'assegnazione di maggiori risorse per la cooperazione allo sviluppo, sottolinea nel contempo la necessità di svolgere dei controlli più accurati sugli interventi che in tale ambito vengono realizzati, rilevando come, a fianco di progetti encomiabili, come quelli che riguardano il contrasto della tratta di minori, risultino sussistere anche progetti che, pur implicando costi ingenti, sfuggono a qualunque decisione parlamentare ovvero risultano inefficaci in quanto realizzati a livello bilaterale laddove potrebbero essere sviluppati più opportunamente a livello dell'Unione europea. Auspica pertanto che in futuro la questione degli indirizzi e dei controlli sulla politica di cooperazione allo sviluppo possa essere approfondita, nella sede più appropriata, proponendo che nel parere si ponga espressamente un riferimento

all'esigenza di erogare i finanziamenti a tale settore in modo più mirato, sulla base di una maggiore selettività dei progetti beneficiari.

Il senatore MICHELONI (*Ulivo*), dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione svolta dal relatore Tonini, sottolinea come le politiche finanziarie di riduzioni lineari dei bilanci di vari Ministeri poste in atto negli ultimi anni, in assenza di specifiche deroghe riferite al Ministero degli esteri, abbiano compromesso l'operatività del Dicastero stesso e, in particolare, quella delle strutture consolari. Auspica, pertanto, che in futuro, analoghe manovre vengono adottate tenendo conto dell'esigenza di operare una maggiore selettività tra i vari ministeri.

Il senatore PIANETTA (*FI*), unendosi all'espressione di apprezzamento per la relazione del senatore Tonini, soffermandosi sui profili di competenza della Commissione, esprime la propria viva preoccupazione, peraltro manifestata anche nella precedente legislatura, per la progressiva riduzione delle risorse disponibili per il Ministero degli affari esteri. Al riguardo dichiara di non poter votare un parere che su tali aspetti assuma una posizione eccessivamente indulgente, ritenendo invece che la Commissione debba affermare con forza le proprie riserve sulle condizioni ancillari in cui viene posta e trattata la politica estera nel quadro del DPEF.

Senza voler entrare nel merito del documento in discussione sottolinea poi che sarebbe stato auspicabile un maggior coraggio nella definizione degli obiettivi da raggiungere in quanto, la prospettiva di pervenire ad una crescita del PIL che si collochi al di sotto della media dei paesi dell'Unione europea, denota una mancanza di ambizione, la quale, a sua volta, potrebbe determinare maggiori difficoltà nel raggiungere obiettivi più elevati.

Il senatore ANTONIONE (*DC-Ind-MA*), sottolineando come porre l'attenzione per la politica estera significa porre l'attenzione per il futuro del nostro Paese, rileva la stretta connessione tra tale politica e i nostri interessi economici in quanto, dalle relazioni internazionali, derivano relazioni economiche e commerciali di cui beneficia il nostro sistema produttivo. Posto che solamente dopo la presentazione della legge finanziaria si potranno valutare nel dettaglio le misure che il Governo intende adottare, sottolinea l'esigenza di pervenire ad una riforma e ad una razionalizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri, prospettiva che sembra che il Governo abbia voluto in qualche modo preannunciare nominando, oltre ai tradizionali quattro sottosegretari, anche tre vice ministri. Si tratta indubbiamente di un'organizzazione che sembra preludere all'assorbimento da parte del Ministero degli affari esteri di compiti che in precedenza sono stati assegnati ad altri Dicasteri, come è già venuto per la materia degli italiani nel mondo e come potrebbe avvenire per quelle del commercio estero e degli affari europei. Dato tuttavia che le risorse non sono illimitate, la Commissione dovrebbe porre con forza - oltre alla questione di incrementare o, almeno, non ridurre le risorse destinate

al suddetto Dicastero – quella di procedere ad una razionalizzazione del Ministero stesso al fine rendere disponibili per esigenze più attuali le risorse attualmente assorbite da sprechi e duplicazioni. Al riguardo l'oratore evidenzia come possibili settori di intervento il possibile accorpamento di talune sedi diplomatiche, l'aggiornamento delle rete consolare, alla luce delle attuali esigenze che spesso non coincidono con quelle sulla base delle quali tale rete fu creata, l'assunzione di personale locale per mansioni esecutive nonché l'avvio della riflessione sulla riforma della cooperazione allo sviluppo, nel cui ambito si sono riscontrati spesso degli sprechi.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*) sottolinea l'esigenza che la Commissione incalzi il Governo nel richiedere il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale incrementando la quota di risorse destinata alla cooperazione allo sviluppo la quale, peraltro, in analogia con i criteri contabili adottati da altri Stati europei, non dovrebbe includere le risorse destinate a finalità quali la cancellazione del debito, la ricostruzione post-bellica, gli aiuti umanitari e la concessione di borse di studio. Auspica, al riguardo, che si possa procedere alla verifica dell'attuazione e ad un eventuale aggiornamento della legge n. 209 del 2000, voluta dal precedente Governo di centro sinistra, relativa alla cancellazione del debito, la quale, per via della carenza di risorse finanziarie, risulta essere stata applicata in maniera molto parziale nella precedente legislatura. Sottolineando poi come la riforma della cooperazione allo sviluppo – nel cui ambito non si dovrà prescindere dall'individuazione di migliori forme di raccordo e coordinamento tra il Ministero degli esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze – non possa prescindere dalle raccomandazioni formulate da organismi internazionali quali l'OCSE, l'oratore osserva come il Parlamento non possa limitarsi a svolgere una funzione solo di controllo ma debba partecipare attivamente, con l'adozione dei propri atti di indirizzo, alla definizione degli orientamenti generali della politica di cooperazione.

Rilevando come taluni sprechi richiamati nel corso del dibattito, essendosi verificati nel corso della precedente legislatura, potrebbero essere anche ascritti alla responsabilità del precedente Esecutivo, conclude infine sottolineando l'importanza della decisione assunta da parte del Governo di partecipare a un gruppo di lavoro internazionale sulle tasse si scopo che si ripropone di individuare le risorse necessarie per giungere entro il 2015 ad un dimezzamento della povertà.

Il presidente DINI, replicando alla senatrice Burani Procaccini rileva come il Governo possa essere chiamato a riferire al Parlamento, cui spettano compiti di indirizzo e controllo, sulla politica di cooperazione allo sviluppo sulla quale, tuttavia, occorre riconoscere che le decisioni operative spettano all'Esecutivo stesso nonché, in molti casi, ad organismi di carattere tecnico, che sovente emettono dei giudizi vincolanti ai fini della selezione dei progetti. Le questioni sollevate dalla senatrice Burani Procaccini dimostrano tuttavia, come evidenziato anche in altre occasioni,

che si dovrebbe procedere a riprendere la riflessione sulla riforma della disciplina relativa alla cooperazione allo sviluppo sulla quale, nonostante varie iniziative legislative in tal senso, non si è riusciti a raggiungere dei risultati nel corso delle due precedenti legislature.

Per quanto concerne la consueta questione se si debba accordare la preferenza alla cooperazione bilaterale ovvero ai contributi destinati ai progetti multilaterali evidenzia come la prima, sebbene offra maggiore visibilità ai paesi donatori e maggiori ricadute in termini di aperture di nuovi flussi, talora si sia prestata anche a situazioni di inefficienza o irregolarità laddove le iniziative multilaterali, come, ad esempio, i progetti della Banca Mondiale, sono suscettibili di avere un respiro e una ricaduta per i paesi beneficiari molti più ampi. Sottolinea infine il ruolo positivo espletato nell'ambito della cooperazione dalle organizzazioni non governative le quali, tuttavia, talora hanno suscitato rilievi degli organismi di controllo, come la Corte dei Conti, per le difficoltà che in alcuni casi hanno incontrato nel tenere una rendicontazione formale relativamente agli interventi realizzati.

Ricorda inoltre alla senatrice Burani Procaccini che la Commissione, già in sede di espressione del parere sul disegno di legge 379, recante la conversione del decreto legge n. 181 del 2006, sul riordino dell'organizzazione del Governo, ebbe modo di segnalare l'esigenza di valutare le misure opportune da adottare per assicurare il più efficace raccordo fra la Commissione per le adozioni internazionali e le strutture diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri.

Replicando al senatore Antonione, l'oratore conviene sull'esigenza di procedere alla razionalizzazione di talune strutture e alla soppressione di possibili duplicazioni ricordando, tuttavia, le difficoltà incontrate quale Ministro degli affari esteri ad accorpate o sopprimere sedi diplomatiche o consolari esistenti e a procedere all'assunzione di personale locale, che peraltro potrebbe essere ricercato tra le persone di origine italiana.

Il sottosegretario VERNETTI esprime interesse ed apprezzamento per lo spirito propositivo che ha animato gli interventi che si sono succeduti nel dibattito, anche nella prospettiva di evidenziare le correlazioni tra il DPEF e gli aspetti strutturali della politica estera italiana. Conviene in proposito con quanti hanno rilevato che è stata ormai raggiunta una soglia minima di risorse disponibili al di sotto della quale si rischia effettivamente di compromettere l'operatività delle strutture interessate. Condivide altresì la considerazione che, a fianco dell'incremento delle risorse disponibili, si ponga l'esigenza di una loro razionalizzazione. Si pone altresì l'esigenza di un adeguamento della struttura alle nuove esigenze emerse negli ultimi anni – cita, al riguardo, le discrepanze esistenti tra il personale assegnato alle strutture diplomatiche e consolari di paesi emergenti come l'India e la Cina e quello assegnato ai paesi europei). Si pone quindi l'esigenza di valutare l'opportunità di mantenere intatta la rete di strutture consolari in zone dove è venuta meno l'esigenza originaria della presenza di un servizio capillare e, viceversa, di aprire nuove sedi in realtà di cre-

scente interesse, così come si dovrà provvedere ad una redistribuzione del personale. In passato una analoga opera di razionalizzazione venne fatta per assicurare la presenza di rappresentanze diplomatiche negli Stati scaturiti dal dissolvimento dell'ex Unione Sovietica; oggi si pone l'esigenza di porre maggior attenzione nei confronti di aree emergenti come, ad esempio, il Sud-Est asiatico.

Convenendo con i richiami del senatore Pollastri sull'importanza, per l'Italia, delle relazioni con i paesi dell'America Latina, l'oratore sottolinea come l'Esecutivo in carica intenda farsi carico di rilanciare le stesse e dichiara, infine, la disponibilità del Governo a tornare in Commissione per approfondire più adeguatamente tutti quegli aspetti richiamati, a cominciare dalla razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri, che in sede di esame del DPEF non hanno potuto essere adeguatamente approfonditi.

Il relatore TONINI (*Aut*), sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, posto che ritiene che non sia questa la sede per affrontare il tema della razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri, tema che dovrà essere giustamente e opportunamente approfondito in altra sede, in quanto l'esame del DPEF costituisce l'occasione per adottare in primo luogo degli indirizzi sulla ripartizione delle risorse disponibili, illustra uno schema di parere sull'atto in titolo (allegato al presente resoconto).

Il senatore ANTONIONE (*DC-Ind-MA*) evidenzia come l'accento posto dalla Commissione sulla necessità di non sottrarre risorse al Ministero degli affari esteri non possa essere disgiunto dall'esigenza di richiamare l'impegno ad una razionalizzazione delle strutture del Dicastero stesso.

Il senatore MANTICA (*AN*) rileva che le osservazioni formulate dal relatore, pur recuperando apprezzabilmente questioni emerse nel dibattito, non evidenziano adeguatamente l'inadeguatezza delle risorse attualmente disponibili e la misura esatta degli impegni internazionali assunti dal Governo in relazione alla quota di PIL da destinare alla cooperazione allo sviluppo, pari allo 0,33 per cento del PIL nel 2006 e allo 0,5 per cento entro il 2010. Oltre a tali profili, che ritiene prioritari, richiama la necessità di inserire nel parere un riferimento all'esigenza di una migliore utilizzazione delle risorse interne da parte del Ministero degli affari esteri. Non condivide, infine, l'enfasi posta nella lettera *d*) con esclusivo riferimento ad una sola area del mondo, proponendone una riformulazione che non dia la percezione della possibile sottovalutazione dell'importanza di altre aree.

Il senatore MELE (*Ulivo*) esprime il proprio assenso per il parere proposto dal relatore, che sembra riportare in modo chiaro tutte le questioni emerse nel dibattito e ne propone, pertanto, l'accoglimento.

Il relatore TONINI (*Aut*) dichiara di non avere difficoltà a riformulare le lettere *a*) e *d*) del parere nei termini proposti dal senatore Mantica, ribadendo tuttavia, anche con riferimento all'intervento del senatore Antonione, di non ritenere opportuno, in una sede in cui si sottolinea l'inadeguatezza delle risorse disponibili, evidenziare anche la questione, pur necessaria, di una razionalizzazione della struttura del Ministero degli affari esteri, quasi fosse un'alternativa rispetto alla concessione di quelle risorse che invece sono indispensabili per preservare l'operatività delle strutture preposte alla politica estera. Illustra pertanto un nuovo schema di parere (allegato al presente resoconto).

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti nel dibattito ed aver espresso apprezzamento per l'operosa attività del relatore volta a recuperare nel parere tutte le problematiche emerse, previa verifica del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere da questi proposto, che viene approvato all'unanimità.

SULLA COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente DINI comunica che i Gruppi parlamentari hanno fatto pervenire le rispettive designazioni in relazione alla costituzione della Sottocommissione per i pareri, che risulta pertanto composta dai senatori Andreotti (*Misto*), Antonione (*DC-Ind-MA*), Baccini (*UDC*), Cossutta (*IU-Verdi-Com*), Lunardi (*FI*), Martone (*RC-SE*), Micheloni (*Ulivo*), Morselli (*AN*), Stefani (*LNP*), Tonini (*Aut*). La Sottocommissione sarà presieduta dallo stesso Presidente della Commissione che, tuttavia, si riserva di delegare a tale compito, in una fase successiva, un altro componente della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente DINI ricorda che al termine della seduta si terrà la seduta della Sottocommissione per i pareri, di cui è stata preannunciata la convocazione nell'odierna seduta antimeridiana, per esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 741 concernente la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Avverte altresì che la seduta congiunta delle Commissioni esteri di Camera e Senato, già convocata presso la Camera giovedì 20 luglio alle ore 14 per l'audizione del Governo sulla situazione in Medio Oriente, dovrebbe aver luogo in Senato, come sarà confermato da successivo telegramma di convocazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente DINI comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della corrente seduta, stante l'esigenza di tenere la seduta della Sottocommissione per i pareri, non avrà luogo.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011
(DOC. LVII, N. 1)**

La 3^a Commissione, affari esteri, emigrazione, esaminato il documento in titolo, esprime parere di nulla osta

a) sottolineando tuttavia l'esigenza di avviare un'approfondita riflessione sull'adeguatezza delle risorse disponibili, già penalizzate in passato fino al limite della soglia sotto la quale viene meno l'operatività delle strutture diplomatiche e consolari e delle correlate politiche, rispetto agli obiettivi e alle ambizioni perseguiti dal Paese in materia di politica estera e di politica di cooperazione allo sviluppo anche alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano in sede internazionale definiti;

b) richiamando l'impegno del Governo per rilanciare la politica europea;

c) evidenziando altresì come costituisca anche un importante profilo di politica estera l'impegno ad accrescere la competitività sui mercati mondiali del sistema Italia con misure specifiche e selettive che favoriscano, tra l'altro, l'internazionalizzazione delle imprese;

d) invitando il Governo, nella prospettiva del rilancio della competitività, a porre particolare attenzione ai rapporti politici, culturali, economici e commerciali, così rilevanti per l'Italia, con i Paesi dell'America Latina.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011
(DOC. LVII, N. 1)**

La 3^a Commissione, affari esteri, emigrazione, esaminato il documento in titolo, esprime parere di nulla osta

a) sottolineando tuttavia l'esigenza di avviare un'approfondita riflessione sulla non adeguatezza delle risorse disponibili, già penalizzate in passato fino al limite della soglia sotto la quale viene meno l'operatività delle strutture diplomatiche e consolari e delle correlate politiche, rispetto agli obiettivi e alle ambizioni perseguiti dal Paese in materia di politica estera e di politica di cooperazione allo sviluppo, anche alla luce degli impegni assunti dal Governo italiano in sede internazionale definiti, per la cooperazione allo sviluppo, nella misura dello 0,33 per cento del PIL nel 2006 e dello 0,5 per cento entro il 2010;

b) richiamando l'impegno del Governo per rilanciare la politica europea;

c) evidenziando altresì come costituisca anche un importante profilo di politica estera l'impegno ad accrescere la competitività sui mercati mondiali del sistema Italia con misure specifiche e selettive che favoriscano, tra l'altro, l'internazionalizzazione delle imprese;

d) invitando il Governo, nella prospettiva del rilancio della competitività, a porre attenzione anche ai rapporti politici, culturali, economici e commerciali, così significativi per l'Italia, con i Paesi dell'America Latina.

DIFESA (4^a)

Martedì 18 luglio 2006

10^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

DE GREGORIO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.**La seduta inizia alle ore 9,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che in tale precedente seduta il relatore Bosone ha illustrato i contenuti del documento e dichiara aperto il dibattito.

La senatrice PISA (*Ulivo*), pur consentendo con le considerazioni svolte dal relatore nella sua illustrazione, sottolinea tuttavia alcuni elementi di criticità del DPEF. In particolare, nota che esso non fa riferimento alle necessità dei lavoratori civili della Difesa, che sono circa quarantacinquemila, pari ad un quarto degli occupati complessivi del comparto, dei quali moltissimi situati nei livelli di qualifica più bassi. Con riferimento a queste figure, esiste un problema molto forte di precariato e di vacanze di organico, di cui il DPEF dovrebbe tener conto, soprattutto con riferimento alle necessità di riqualificazione di questi lavoratori. Passando quindi all'esame delle problematiche riferite al patrimonio immobiliare della Difesa, la senatrice sottolinea l'opportunità di ricorrere a dimissioni dirette, che risolverebbero sia i problemi degli inquilini che quelli di chi non è in grado di acquisire diversamente un alloggio. Quanto, infine, all'esigenza di portare innanzi i programmi di armamento già avviati, ella segnala la necessità di discernere quali siano gli armamenti davvero necessari e che comportino un apprezzabile ritorno in tema di *know-how*. Riba-

disce conclusivamente di condividere l'impostazione generale dell'intervento del relatore.

Il senatore NIEDDU (*Ulivo*) ritiene che ogni osservazione vada inquadrata tenendo presente che l'attuale situazione del comparto Difesa deriva direttamente dalla manovra di bilancio approvata lo scorso anno. In occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2005, commentando il *trend* discendente delle risorse a disposizione, il ministro della difesa *pro tempore* Martino impegnò infatti il Governo a perseguire obiettivi di prospettiva strategica tali da consentire all'Italia di raggiungere un livello di spesa comparabile con quello dei maggiori *partners* europei. I provvedimenti successivamente adottati dal Governo Berlusconi hanno invece sottratto ulteriori risorse alla Difesa e la compensazione avvenuta per effetto delle vendite del patrimonio immobiliare è risultata di fatto insufficiente a coprire tale decurtazione. I tagli al bilancio del comparto hanno così sostanzialmente assunto un carattere strutturale; se si esaminano le risorse a disposizione, se ne ricava addirittura che esse hanno raggiunto il livello più basso mai assegnato alla funzione Difesa nella storia della Repubblica, trattandosi di uno stanziamento pari allo 0,84 per cento del PIL. La situazione risulta ancor più grave ove si consideri la mancanza di uno stanziamento finalizzato a coprire il prossimo rinnovo contrattuale e la decurtazione di quello relativo allo stato sociale del militare. Ne emerge di conseguenza un quadro che consente di concludere che gli obiettivi enunciati dal ministro Martino in ordine all'allineamento delle spese per la Difesa a quelle dei *partners* europei siano stati completamente disattesi. L'attuale Esecutivo si è dunque trovato di fronte ad una situazione di grande complessità, come richiamato dal ministro Parisi nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero, svolta dinnanzi le Commissioni difesa congiunte di Camera e Senato. In quella sede, peraltro, il Ministro si è impegnato ad una ridefinizione dell'analisi delle spese e a una inversione del *trend* negativo delle risorse a disposizione del comparto, ciò che già trova riscontro nel DPEF in esame. Un primo concreto passo in avanti è costituito dalla circostanza che per la prima volta il Documento stabilisce una soglia sotto la quale non è possibile scendere ulteriormente e lega direttamente al PIL le spese per il comparto. A tale proposito, egli ricorda di aver già più volte segnalato il proprio pensiero in ordine alla salvaguardia delle esigenze finanziarie necessarie alla missione assegnata dal Parlamento alle Forze armate e all'esigenza di riflettere seriamente su provvedimenti per la difesa e la sicurezza che gradualmente, nell'arco dei cinque anni della legislatura, riadeguino la quota del PIL da destinare al settore, fissando una soglia vitale, e dunque intangibile, ferma restando la possibilità di incrementi non appena se ne riscontrino le condizioni. Nell'attuale contesto delle risorse disponibili, il DPEF all'esame rappresenta dunque una inversione di tendenza chiara rispetto agli ultimi anni, che va valutata positivamente.

Dissente nettamente il senatore GIULIANO (*FI*), che esprime invece un giudizio negativo sul Documento, sia per motivi politici che per ragioni

di ordine tecnico-finanziario. Rileva quindi che, nella prima parte della sua illustrazione, il senatore Bosone ha riconosciuto che i dati relativi alla situazione economica italiana nel primo trimestre 2006 hanno dimostrato una netta ripresa rispetto al passato e hanno visto una crescita del PIL tale da consentire di stimare un aumento di media dell'1,5 del PIL nel 2006. Ciò sostanzia un sostanziale riconoscimento dei meriti del Governo Berlusconi, diversamente da quanto sempre sostenuto dal centro-sinistra.

Il suo dissenso si appunta però sulla impostazione successiva della relazione, che ignora la drammaticità della situazione che il Governo Berlusconi ereditò dal precedente Esecutivo e che, con riferimento al comparto della Difesa, era contrassegnata, tra l'altro, da una spiccata esposizione creditizia e da una forte insolvenza rispetto ad impegni contrattuali assunti. Rileva quindi che in molti passaggi l'illustrazione del relatore è risultata polisensa, quando non addirittura generica. Tale è ad esempio il riferimento ad una necessità di snellimento dell'Amministrazione, che non si comprende se riferita alla necessità di procedere a licenziamenti ovvero a dismissioni del patrimonio immobiliare. Non avendo pertanto il relatore indicato modalità e risorse alle quali ricorrere per la copertura delle spese del comparto, l'orientamento del suo Gruppo non può evidentemente essere favorevole.

Interviene il senatore SELVA (AN) per segnalare che nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia esistono molti edifici di proprietà del Ministero della difesa cadenti o inutilizzati e suggerire la possibilità di venderli o utilizzarli per altri scopi, destinandone il ricavato all'alimentazione del bilancio della Difesa.

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) annuncia che nella giornata di domani gli eletti nel Friuli Venezia Giulia incontreranno i rappresentanti di quella regione e in tale occasione è sua intenzione sottolineare l'esigenza che il vasto patrimonio immobiliare della Difesa attualmente inutilizzato venga destinato ad usi civili.

Il PRESIDENTE, premesso che i contenuti del Documento non possono che destare preoccupazione in chi ha a cuore il quadro generale delle risorse destinate al comparto della Difesa, rileva che in esso si riscontra una forte disattenzione alle problematiche del settore, ciò che è tanto più grave alla luce degli ultimi eventi internazionali. Già le risorse stanziare per il Dicastero dalla manovra di bilancio per il 2006 sono state ridotte del 17 per cento rispetto a quelle ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi. Peraltro, tale riduzione si è tradotta in una decurtazione pari al 40 per cento sia nel settore dell'investimento che in quello dell'esercizio, in quanto le spese del personale, influenzate dal passaggio al professionale e dalla loro natura di spese obbligatorie hanno finito con il comprimere le altre voci di bilancio. Se a ciò si aggiungono gli ulteriori tagli contenuti nel decreto legge n. 223 del 2006, ne consegue una situazione che presenta tratti di estrema drammaticità e dalla quale derivano

conseguenze di particolare gravità, quali insolvenze di fronte ad impegni contrattuali già assunti dallo Stato, danni al patrimonio strumentale e immobiliare, che non può essere mantenuto, abbandono degli investimenti destinati alla ricerca, crisi delle aziende del settore. Con particolare riferimento agli immobili in carico alla Difesa, egli riscontra l'assenza di una efficace politica di dismissione, tanto che il ricavato delle dismissioni stesse non è confluito sul bilancio del settore, ma è stato diversamente utilizzato. Si tratta di emergenze gravi che a suo giudizio andrebbero segnalate nel parere della Commissione, con la richiesta di una riformulazione in tal senso del DPEF.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(326) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(736) NIEDDU ed altri. – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 326, congiunzione con il disegno di legge n. 736 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 736, congiunzione con il disegno di legge n. 326 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore Giulio MARINI (*FI*) illustra il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle differenze tra questo testo e quello del disegno di legge n. 326. In particolare, fa osservare che l'iniziativa legislativa in titolo include tra i beneficiari della promozione al grado superiore anche i graduati di truppa e quei cittadini che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale e ai quali siano stati riconosciuti i benefici relativi alla normativa degli ex combattenti. Ai fini del conseguimento della promozione, non ritiene necessario infine il conseguimento per dieci anni della massima qualifica valutativa.

In considerazione del contenuto del provvedimento, il presidente DE GREGORIO ne propone il congiungimento dell'esame con il disegno di legge n. 326, già all'ordine del giorno della Commissione. Propone altresì di affidare la stesura di un testo unificato delle due iniziative legislative ad un apposito comitato ristretto, invitando allo scopo i Gruppi a designare al più presto i rispettivi rappresentanti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

11^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore RAMPONI (AN), premessa condivisione per la prima parte del DPEF, in particolare laddove attribuisce agli Stati Uniti e alle economie emergenti il traino della crescita mondiale, si sofferma particolarmente sulla parte del Documento che segnala come anche nei paesi dell'area Euro si riscontri oggi una ripresa economica. Dopo aver segnalato i forti segnali positivi riscontrabili perciò anche in Italia e rimarcati nel Documento, rileva che ciò evidenzia come, contrariamente a quanto più volte detto dal centro-sinistra, si riscontri oggi un incremento del livello dei salari e degli stipendi che consente di concludere che evidentemente i risultati conseguiti dal precedente Governo sono stati decisamente positivi. D'altro canto, il DPEF segnala altresì che, per effetto dei rinnovi contrattuali già conclusi, le retribuzioni lorde *pro-capite* hanno registrato un incremento pari al 3,4 per cento. Ove poi si confrontino le previsioni del DPEF in ordine all'andamento della spesa per il settore della Difesa, se ne deduce che esse confermano sostanzialmente quelle contenute nel Documento dello scorso anno, anche se, in tale occasione, le Commissioni parlamentari manifestarono la loro insoddisfazione, segnalando che, ove il comparto non avesse ottenuto risorse sufficienti, non avrebbero dato parere favorevole. Si sofferma quindi in particolare sugli elementi contenuti nella sezione dedicata al quadro tendenziale di finanza pubblica 2007-2011, rilevando che a tale proposito nel Documento si precisa che la spesa per i consumi intermedi, comprensiva di quella per la Sanità, è stata stimata per il 2007 a un tasso di crescita lievemente superiore a quello del PIL nominale e successivamente con un'elasticità implicita media ri-

spetto al PIL nominale intorno all'1 per cento. Al suo interno, secondo il DPEF, gli acquisti di beni e servizi scontano i contratti di fornitura, aggiuntivi al programma *Eurofighter*, già stipulati dalla Difesa e derivanti anche da accordi internazionali, per un impatto medio annuo superiore allo 0,1 per cento del PIL. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire se effettivamente questo passaggio concerna unicamente la spesa per consumi intermedi ovvero si ritenga che un possibile aumento di spesa venga successivamente riassorbito dalla legge finanziaria per l'anno in corso. Con riferimento al settore della ricerca e dello sviluppo, rileva la necessità di investimenti per la ricerca e per lo sviluppo del capitale umano, segnalando che in proposito il DPEF risulta assai carente, soprattutto ove si consideri che l'industria della difesa rappresenta una delle poche nicchie di eccellenza. Dalla lettura del DPEF sembrerebbe emergere che misure di sostegno al settore delle infrastrutture, della ricerca e dello sviluppo verranno rese operative nella prossima manovra di bilancio, ma non si evince se ciò comporterà o meno un aumento delle risorse stanziare per la ricerca nel settore della Difesa. Peraltro, nessun riferimento esplicito nel Documento è effettuato al settore dell'industria della difesa, al quale non vengono destinate risorse aggiuntive, pur a seguito della oggettiva migliore situazione di bilancio. Il Documento appare complessivamente vago e generico e, pur prendendo in considerazione la maggior parte dei settori di intervento dell'Esecutivo, nulla dice in modo specifico sul comparto della Difesa. Questa circostanza non risulta coerente né con gli auspici enunciati dal ministro Parisi nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero dinanzi alle Commissioni riunite di Camera e Senato, né con l'andamento di una situazione economica che lo stesso DPEF ammette essere in ripresa, né, infine, con le stesse lamentele che il centro-sinistra sottoscriveva nella scorsa legislatura, con riferimento agli analoghi Documenti di programmazione economico-finanziaria predisposti dalla maggioranza dell'epoca.

Il senatore GIANNINI (*RC-SE*), premesso netto dissenso dalle considerazioni svolte dal senatore Ramponi, che ha evidenziato una presunta situazione economica idilliaca, dalla quale deriverebbero incrementi di salari e stipendi, fa osservare che le famiglie italiane sono al contrario attualmente tra le più indebitate dei paesi europei. Si sofferma quindi, in particolare, su alcuni elementi contenuti nel DPEF ai quali il suo Gruppo annette particolare importanza. Rileva innanzitutto che la politica economica, in coerenza con il programma dell'Unione, deve essere orientata a perseguire i tre obiettivi del risanamento, dello sviluppo e dell'equità sociale, ritenendo perciò preferibile che l'entità complessiva della manovra di bilancio sia ripartita sul biennio 2007-2008, anziché sul solo anno 2007. Quanto al merito della composizione della manovra, a suo giudizio sarebbe indispensabile porre una maggiore enfasi sulla politica delle entrate, riequilibrando il carico fiscale tra le diverse categorie di reddito e garantendo maggiori introiti tributari. Sarebbe in questo quadro opportuno aumentare la base imponibile con misure volte a combattere l'evasione e

l'elusione fiscale, uniformando la tassazione sulle rendite finanziarie e sui grandi patrimoni e cancellando il modulo della riforma Irpef adottato dal Governo Berlusconi. Quanto al contenimento della dinamica della spesa pubblica, andrebbero esclusi, anche in quanto contrari al programma dell'Unione, interventi strutturali tesi a ridurre la copertura previdenziale per i lavoratori attraverso l'aumento dell'età pensionabile o la riduzione dei coefficienti di trasformazione. Infine, occorrerebbe dare spazio a misure direttamente redistributive, tra le quali la restituzione del *fiscal drag* ed un'equa ripartizione della riduzione selettiva del cuneo fiscale tra lavoratori ed imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il sottosegretario FORCIERI, il quale rileva che il DPEF all'esame è senz'altro finalizzato al simultaneo perseguimento dei tre obiettivi del risanamento, dello sviluppo e dell'equità sociale. Per sua natura, peraltro, il Documento non può che contenere una visione di insieme, limitandosi a porre gli ambiti entro i quali verranno sviluppate le scelte effettuate successivamente con la legge finanziaria. Il Governo intende comunque mantenere l'impegno di garantire il rientro del *deficit*, impegno che per la verità era già stato assunto e non conseguito dal Governo Berlusconi. A questo fine, ha predisposto un provvedimento *ad hoc* che consentirà di giungere nel 2011 al pareggio di bilancio. E' inoltre tra gli intendimenti dell'Esecutivo il recupero di una fetta del disavanzo primario ai fini della riduzione del debito.

Rileva quindi che negli analoghi DPEF presentati negli anni precedenti della scorsa legislatura non si sono mai riscontrati riferimenti compiuti alle necessità del comparto della Difesa. Il Documento oggi all'esame rappresenta quindi in questo senso una netta inversione di tendenza. Molto opportuno è a suo giudizio il tema sollevato dal senatore Ramponi, il quale ha colto anche alcuni aspetti positivi del DPEF e in particolare la crescita del PIL, che consentirà di dare certezza in ordine al soddisfacimento dei programmi in corso, e ciò permette altresì di affermare che per la prima volta viene fissata una percentuale destinata alle spese della Difesa. Il Dicastero non è ovviamente ancora soddisfatto di questo risultato, che considera soltanto preliminare; esso costituisce comunque il segnale di un'inversione di tendenza rispetto alla politica perseguita dal Governo Berlusconi, che invece registrava una costante riduzione delle risorse disponibili. Al fine di promuovere e coordinare questi aspetti, egli annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro a carattere tecnico tra i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico, affinché già nella prossima manovra di bilancio i bisogni del comparto trovino adeguata soddisfazione.

Il relatore BOSONE (*Aut*) illustra uno schema di parere, favorevole con condizioni, da lui predisposto (allegato al resoconto della presente seduta).

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti tale schema di parere.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore GUZZANTI (*FI*), il quale, pur esprimendo apprezzamento per gli intendimenti di fondo, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, motivando le ragioni che non lo rendono condivisibile, avendo raccolto undici voti favorevoli e undici contrari, detto schema non risulta approvato.

Il presidente DE GREGORIO sottopone quindi alla Commissione uno schema di parere contrario, da lui elaborato (allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore NIEDDU (*Ulivo*) non condivide la proposta del Presidente, che gli sembra muovere dall'attribuzione al DPEF della capacità quasi miracolistica di dare finalmente soluzione ad una situazione che rappresenta invece il risultato della politica del Governo adottata nel precedente quinquennio.

Il senatore GUZZANTI (*FI*), espresso apprezzamento per l'encomiabile sforzo compiuto dal Presidente per consentire alla Commissione di esprimere un parere per gli aspetti di propria competenza, suggerisce di rinviarne la votazione alla seduta antimeridiana già convocata per domani, in modo da consentire un adeguato approfondimento dei contenuti di esso.

Il PRESIDENTE ricorda che i termini per l'espressione del parere scadono oggi e, pur rendendosi conto della forza dirompente di un parere contrario, sottolinea la necessità di un'assunzione di responsabilità della Commissione e di denuncia della grave situazione del comparto.

Il senatore BIONDI (*FI*) ritiene che la mancata approvazione del parere del relatore e gli elementi di criticità comunque emersi nel corso del dibattito sostanzino una situazione atipica e che lo schema di parere predisposto dal Presidente contenga profili di novità sui quali sono opportuni riflessione ed approfondimento adeguati.

Il senatore GIULIANO (*FI*) ritiene apprezzabile lo schema di parere proposto, che si fa carico di tutte le perplessità emerse nel corso del dibattito sul DPEF.

Per il senatore BERSELLI (*AN*) il parere del senatore Bosone risultava meno incisivo e puntuale di quello elaborato dal Presidente. A suo avviso, se si sono formulate delle critiche nei confronti del Governo precedente, è evidente che non può non chiedersi all'Esecutivo in carica di dare un segno sostanziale di discontinuità rispetto alla precedente politica. Se dunque la Commissione intende dare un senso al proprio ruolo, non può sottrarsi alla necessità di richiedere una netta inversione del *trend*

di riduzione degli stanziamenti a disposizione del comparto. Per queste ragioni, egli dichiara la propria adesione ai contenuti dello schema di parere predisposto dal Presidente.

Il senatore MANZELLA (*Ulivo*) rimarca che il dibattito si è incentrato sulla relazione del senatore Bosone. Egli dubita pertanto che, una volta effettuata la votazione sullo schema di parere del relatore, fosse ammissibile la presentazione di una bozza di parere alternativo da parte del Presidente, che semmai avrebbe dovuto a suo giudizio essere presentata precedentemente alla votazione stessa.

Concorda con tali considerazioni la senatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*).

Il senatore BOSONE (*Aut*) avanza perplessità in ordine alla presentazione di uno schema di parere da parte del Presidente, ritenendo che più propriamente egli avrebbe potuto presentare modifiche a quello da lui predisposto. Nel merito, peraltro, la nuova stesura, al di là dell'esito, gli pare sostanziarsi unicamente in differenti sfumature dell'aggettivazione, raccogliendo invece nella sostanza tutti gli elementi di criticità che erano emersi nel corso del dibattito e che erano a suo giudizio già contenuti nel suo schema di parere.

Il PRESIDENTE sottolinea che il suo intento è essenzialmente quello di consentire il coagulo dei consensi della maggioranza dei componenti della Commissione, attesa l'esigenza di dare un segnale forte in ordine alla profonda insoddisfazione che nel dibattito è stata peraltro da tutti espressa in ordine alle insufficienze e ai profili di forte carenza del DPEF con riferimento al comparto della Difesa.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
BOSONE SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA
MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI
2007-2011 (Doc. LVII, n. 1)**

La Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo, riscontra che esso contenga solo modestissimi richiami alla situazione del comparto della Difesa e rileva con preoccupazione che anche in questo provvedimento, che afferisce alla manovra di finanza pubblica per il prossimo quinquennio, non vi è ancora una adeguata attenzione alle problematiche del settore.

La Commissione ritiene che vada posto rimedio a tale andamento, tanto più che le risorse stanziare per il Dicastero dalla manovra di bilancio per il 2006 varata dal Governo di centro-destra sono già state ridotte del 17 per cento rispetto a quelle ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi. Peraltro, tale riduzione si è tradotta in una decurtazione pari al 40 per cento sia nel settore dell'investimento che in quello dell'esercizio, in quanto le spese del personale, influenzate dal passaggio al professionale e dalla loro natura di spese obbligatorie, hanno finito col comprimere le altre voci di bilancio.

L'orizzonte di ammodernamento, di riqualificazione e di sviluppo del comparto difesa illustrato dal Ministro in sede di audizione ed apprezzato, pur con diverse sfumature, da tutta la Commissione, rischia di non trovare un suo compimento se non accompagnato da adeguate risorse nei prossimi anni sia nel bilancio degli investimenti sia in quello di esercizio.

Il quadro che oggi il DPEF delinea evidenzia una situazione che rischia di dar luogo, e in qualche caso ha già dato luogo, a conseguenze preoccupanti. Sebbene, infatti, la Commissione apprezzi un maggiore impegno pari a un minimo dello 0,1 per cento del PIL per far fronte agli impegni finanziari assunti con gli investimenti in corso, che segna una netta inversione di tendenza rispetto agli anni passati, in assenza di chiari segni di disponibilità a ridisegnare il bilancio corrente, il rischio è quello di arrecare danni al patrimonio statale, costituito da mezzi terrestri, navi e aeroplani, oltre che dall'ingente patrimonio immobiliare in carico alla Difesa, che non possono essere correttamente mantenuti; inoltre, in prospettiva, l'abbandono degli investimenti finalizzati alla ricerca, che tra l'altro è per la quasi totalità *dual use* può comportare crisi delle aziende del settore, con conseguenti problemi occupazionali.

Cogliendo quindi positivamente nel DPEF un segnale di inversione di tendenza, la Commissione invita a meglio esplicitare in un apposito capitolo dello stesso le linee di sviluppo del comparto difesa per i prossimi anni, che indichi con chiarezza:

a) la politica degli investimenti e i mezzi finanziari con cui attuarla;

b) la volontà di riadeguare i capitoli di spesa nel bilancio corrente, a partire dalla prossima finanziaria, tenendo conto anche di un possibile recupero di efficienza interna derivante da una ulteriore riorganizzazione e ottimizzazione di tutta la struttura della difesa;

c) l'accelerazione delle dismissioni, utilizzando gli strumenti previsti nella finanziaria per il 2006, ovvero anche con un provvedimento legislativo *ad hoc*, i cui proventi rimangano a disposizione del ministero della difesa;

d) l'indicazione di una «*mission*» del nostro esercito professionale, in coerenza con quanto indicato nella presentazione fatta dal Ministro in questa sede, sempre più orientata al mantenimento della pace e sempre più integrata con la società civile, al servizio delle istituzioni e degli organismi che la rappresentano e la compongono.

Allo stato, in considerazione delle preoccupazioni e dei rilievi precedenti, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle istanze sopra esposte.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL PRESIDENTE
DE GREGORIO SUL DOCUMENTO DI PROGRAM-
MAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO
ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI
ANNI 2007-2011 (Doc. LVII, n. 1)**

La Commissione difesa,

esaminato il documento in titolo, esprime forte insoddisfazione per il fatto che esso contenga solo modestissimi richiami alla situazione del comparto della Difesa e rileva con preoccupazione che anche in questo provvedimento, che afferisce alla manovra di finanza pubblica per il prossimo quinquennio, si riscontra un'assoluta disattenzione alle problematiche del settore.

La Commissione ritiene che tale sottovalutazione non sia più tollerabile, tanto più in quanto già le risorse stanziare per il Dicastero dalla manovra di bilancio per il 2006 sono state ridotte del 17 per cento rispetto a quelle ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi. Peraltro, tale riduzione si è tradotta in una decurtazione pari al 40 per cento sia nel settore dell'investimento che in quello dell'esercizio, in quanto le spese del personale, influenzate dal passaggio al professionale e dalla loro natura di spese obbligatorie, hanno finito col comprimere le altre voci di bilancio.

Il DPEF giunge inoltre all'esame della Commissione contemporaneamente a quello del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (A.S. 741), i cui articoli 22, 27 e 28 danno corso ad ulteriori tagli del bilancio della difesa. Tali decurtazioni insistono peraltro su un settore vitale delle Forze armate, trattandosi di risorse destinate alla formazione e all'addestramento del personale e alla manutenzione di mezzi e infrastrutture, e quindi da intendersi non come spese di gestione, ma strumenti di funzionalità ed efficienza.

Il quadro che così si delinea presenta tratti di drammaticità, che rischiano di dar luogo, e in qualche caso già hanno dato luogo, a conseguenze di particolare gravità. Tra queste, insolvenze di fronte ad impegni contrattuali già assunti dallo Stato; danni al patrimonio statale, costituito da mezzi terrestri, navi e aeroplani, oltre che dall'ingente patrimonio immobiliare in carico alla Difesa, che non possono tuttavia essere mantenuti; abbandono degli investimenti finalizzati alla ricerca, che tra l'altro è per la

quasi totalità *dual use*; crisi delle aziende del settore, con conseguenti problemi occupazionali.

La Commissione esprime pertanto l'auspicio che si proceda ad una riformulazione del DPEF che testimoni un radicale mutamento del *trend* sopra descritto e che preveda per il prossimo quinquennio 2007-2011 un completo recupero delle decurtazioni subite dal comparto, segnalando che si tratta di condizioni minime essenziali, dalle quali dipende il rispetto dei vincoli e degli impegni che l'Italia ha assunto nell'ambito del sistema di alleanze di cui fa parte e che danno ragione della permanenza al loro interno.

Allo stato, in considerazione delle preoccupazioni e dei rilievi precedenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 luglio 2006

11^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente MORANDO invita anzitutto il Governo all'illustrazione degli emendamenti dal medesimo presentati riferiti al Titolo I del decreto-legge, precisando, al riguardo, che sarà fissato un termine congruo per la presentazione dei sub-emendamenti. Saranno poi illustrati quelli presentati dai senatori.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), dopo aver sottolineato la necessità di tempi congrui per la presentazione dei sub-emendamenti, richiama all'attenzione l'opportunità di tenere conto dei pareri forniti dalle Commissioni di merito competenti per materia in relazione al testo del decreto.

Il senatore VEGAS (*FI*) chiede se gli emendamenti presentati dal Governo, attesa la rilevanza del decreto, siano stati approvati dal Consiglio dei Ministri ovvero proposti dal Ministero dell'economia.

Il sottosegretario SARTOR chiarisce che gli emendamenti sono stati presentati dal Ministero dell'economia previa adozione di una procedura di consultazione all'interno del Governo.

Il PRESIDENTE propone dunque la fissazione alle ore 15 della giornata odierna del termine per la presentazione dei sub-emendamenti.

La Commissione conviene.

Il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'attività del Presidente e della Commissione finalizzata ad ottenere la tempestiva presentazione degli emendamenti da parte del Governo entro la giornata odierna, richiama l'opportunità di tenere conto della discussione in Assemblea inerente ai presupposti di necessità ed urgenza prevista per le ore 16,30 di oggi, facendo presente la rilevanza del voto in Commissione, atteso che la giurisprudenza della Giunta per il Regolamento richiama ad un particolare rigore rispetto ad integrazioni successive di provvedimenti su cui sia già stato dato il voto in relazione ai presupposti di necessità ed urgenza.

Dopo taluni chiarimenti in merito all'emendamento riferito all'articolo 29 forniti, su richiesta del senatore EUFEMI (*UDC*), dal senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), il quale chiarisce che l'emendamento deve intendersi a propria firma e non a firma del relatore, il PRESIDENTE chiarisce che si è in attesa della relazione tecnica prevista, a termini di Regolamento, per gli emendamenti governativi che presentino una portata di natura finanziaria riferiti ai Titoli II e III del decreto e, che per tale ragione si procederà con l'illustrazione degli emendamenti governativi riferiti al Titolo I del decreto.

Il sottosegretario GIARETTA procede, quindi, ad illustrare gli emendamenti presentati dall'Esecutivo soffermandosi sull'emendamento 2.1000, che precisa la questione delle tariffe obbligatorie e sul 2.2000, che precisa l'ambito delle attività di pubblicità e le modalità con cui si interviene in materia di società di persone e associazioni tra professionisti, prevedendo la necessità di forma scritta, a pena di nullità, per i patti, di quota-lite, tra avvocati e clienti. Gli emendamenti riferiti all'articolo 3 chiariscono, all'esito delle consultazioni delle categorie, le attività commerciali di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, l'emendamento 3.4000 precisa l'ambito delle vendite promozionali, mentre gli emendamenti 3.5000 e 3.6000 intervengono in materia di consumo immediato di prodotti di gastronomia presso gli esercizi commerciali. L'emendamento 4.1000 dispone l'individuazione del responsabile delle norme qualitative, igienico-sanitarie e di sicurezza per le attività del panificatore. L'emendamento 5.1000 prevede poi la comunicazione al Ministero della salute e alla Regione ai fini di una mappatura degli esercizi di vendita dei farmaci; la proposta 5.2000 rafforza il profilo dell'assistenza da parte

di personale specializzato nella vendita dei farmaci, mentre l'emendamento 5.3000 fornisce precisazioni sulle categorie interessate dalla riforma. Illustra poi l'emendamento 5.4000 che riscrive il comma 6 dell'articolo 5 del decreto in materia di periodo di transizione. L'emendamento 6.1000, all'esito del confronto con le categorie interessate, riscrive la disposizione con riferimento alla questione del divieto delle licenze, individuando strumenti alternativi quali la turnazione integrativa, la possibilità di bandire concorsi straordinari da parte dei Comuni che lo ritengano necessario, la possibilità di tariffe predeterminate e di forme innovative di servizio all'utenza nonché la istituzione di un comitato permanente di monitoraggio con finalità di controllo. Illustra di seguito gli emendamenti 7.1000, 8.1000, 8.2000 e 10.1000, soffermandosi su quest'ultimo, che provvede alla parziale riscrittura della disposizione in materia di condizioni nei contratti bancari ed in particolare in materia di tassi di interesse debitori e creditori e rafforza tra l'altro la facoltà del cliente di recedere senza spese. Prosegue con l'illustrazione degli emendamenti 14.1000 e 14.2000 che prevedono un ampliamento delle competenze dell'Autorità garante per la concorrenza. Deposita infine la relazione tecnica del Governo ove si attesta che dalle proposte emendative in esame non derivano conseguenze di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE invita i senatori ad illustrare gli emendamenti.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento x1.0.1 e riformula parzialmente l'emendamento x1.0.2 nel testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta).

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra gli emendamenti 1.2 (testo 2) e 1.0.1 sottolineandone l'importanza ai fini di una valutazione positiva anche da parte del Governo.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.0.2.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 2.12, sottolineando che lo stesso risulta quasi totalmente assorbito dalla proposta di Governo con riferimento alla lettera *b*), mentre le altre parti tengono conto dei vincoli comunitari nonché delle esigenze di tutela connesse all'avvio di nuove professioni e introducono un riferimento alle attività di tipo interdisciplinare.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.25, chiedendo se lo stesso possa ritenersi assorbito dagli emendamenti governativi.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) illustra l'emendamento 2.5, esprimendo la necessità di un ripensamento complessivo della normativa in

materia di professioni intellettuali ed evidenza, a riguardo, la necessità di tenere conto del parere espresso dalla Commissione giustizia competente per materia. Sottolinea che risulta opportuno salvaguardare il carattere professionale di tali attività rispetto alla valuta di attività di tipo meramente economico.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.33, che mira a recepire i contenuti del parere della Commissione giustizia e ad allineare la disciplina agli indirizzi espressi dal Parlamento europeo, preannunciando l'accantonamento ove si pervenisse all'approvazione dell'emendamento governativo di analogo tenore.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) riformula l'emendamento 2.39 nel 2.39 (testo 2), sostituendo nel capoverso comma 2-bis le parole da «l'ordine» fino a «albo professionale» con «presso il Ministero della salute, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un registro dei dottori in chiropratica» con la conseguente sostituzione della parola «albo» con la parola «registro» in ogni parte dell'articolo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 2.40, richiamando la necessità di recepire i contenuti della direttiva Bolkstein e stigmatizza la mancata previsione di pareri sul testo da parte della Commissione affari regionali nonché della Commissione politiche dell'Unione europea; illustra l'emendamento 2.45 finalizzato all'attuazione della normativa già introdotta con la legge n. 196 del 1997 con riferimento alle società tra professionisti.

Il senatore CASTELLI (*LNP*) formula osservazioni critiche sul lavoro della Commissione alla luce della probabile posizione della fiducia da parte del Governo sul decreto in esame. Illustra poi l'emendamento 2.0.1, richiamando la necessità di considerare i pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia ed in particolare dalla Commissione giustizia, i cui rilievi non risultano attualmente recepiti dagli emendamenti governativi. Formula osservazioni critiche sul tenore dell'articolo 2 del testo ed evidenza che l'emendamento 2.0.1 intende rispettare gli orientamenti espressi dal Ministro della giustizia, nonché ridisciplinare in modo organico la materia.

Si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 3.21, auspicandone l'accoglimento, in quanto ritiene le precisazioni ivi previste particolarmente opportune per quelle categorie merceologiche che possono determinare nocimento per la salute.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra dettagliatamente l'emendamento 3.0.1, volto a tutelare la posizione delle microaziende che operano nel campo dei prodotti alimentare tipici e di qualità. Osserva infatti che senza la precisazione di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, oggetto dell'emendamento, le piccole aziende troverebbero poco conveniente effettuare campagne di promozione quali le degustazioni.

Si intendono illustrati gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 4.3, volto ad alleviare le difficoltà applicative connesse all'articolo 4 del decreto-legge, anche in considerazione delle diverse discipline vigenti nelle varie regioni.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 4.19, volto a fissare regole più precise per disciplinare l'attività di panificazione, attraverso la fissazione dei requisiti obbligatori per il pane fresco, nell'interesse dei consumatori e delle produzioni di qualità.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 4.34, domandando alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle differenze rispetto all'emendamento 4.2000.

Dopo che il sottosegretario GIARETTA ha fornito i chiarimenti richiesti, con particolare riguardo alle differenze che sussistono tra somministrazione e semplice possibilità di consumare i prodotti sul posto, il senatore LUSI ritira l'emendamento 4.34.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 4.37, auspicandone l'accoglimento.

Si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 5.2, che rappresenta, a suo avviso, un equilibrato temperamento tra le esigenze di liberalizzazione e quelle di tutela della professionalità dei farmacisti, senza tuttavia sconvolgere l'impianto complessivo del decreto-legge.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) fa suo l'emendamento 5.3 auspicandone l'accoglimento. Pur apprezzando infatti lo sforzo migliorativo compiuto dal Governo con l'emendamento 5.2000, ritiene necessario preve-

dere espressamente una disciplina apposita per i medicinali senza obbligo di prescrizione.

L'emendamento 5.4 viene dato per illustrato.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 5.5, richiamando l'attenzione sui farmaci senza obbligo di prescrizione, che pur essendo rimborsati, non possono essere tuttavia pubblicizzati. Tale proposta, è volta a lasciare alle farmacie l'esclusiva nella vendita di tali prodotti, prevedendo altresì la possibilità di introdurre confezioni per un numero ridotto di unità posologiche.

Interviene brevemente il senatore FERRARA (*FI*), che ritiene di condividere la logica di tale proposta emendativa. In tal modo, inoltre, si potrebbe evitare di introdurre obbligatoriamente la figura del farmacista anche negli altri esercizi commerciali, che costituirebbe a suo avviso un limite proprio al processo di liberalizzazione che il Governo intende introdurre.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra brevemente l'emendamento 5.10.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 5.30, volto a tutelare l'indipendenza dei farmacisti scongiurando il rischio che le farmacie possano essere soggette al controllo di soggetti economici di più ampie dimensioni.

Il senatore BODINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 5.32, osservando al riguardo che la portata innovativa di tale proposta deve ritenersi ormai riferita essenzialmente al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge, in quanto, per i commi 6 e 7, il Governo ha già provveduto a presentare specifiche proposte di modifica.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 5.39, anch'esso volto – come il precedente emendamento 5.30 – a tutelare la posizione di indipendenza degli esercizi farmaceutici.

Il presidente MORANDO, nell'invitare il relatore ed il Governo a valutare con attenzione tutte le proposte di tenore simile o analogo a quella testé illustrata, ritiene tuttavia che esse soffrono di una forte indeterminazione nella definizione dei mercati di riferimento.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 5.57, volto a tutelare l'interesse dei consumatori ad una corretta informazione sui prodotti farmaceutici.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) illustra gli emendamenti 5.60 e 5.61, chiedendo ai rappresentanti del Governo di esprimersi in merito.

Il sottosegretario GIARETTA assicura che il Governo esprimerà compiutamente il proprio avviso in sede di formulazione dei pareri.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 5.0.1, richiamando l'attenzione del Governo sulla difficile situazione nella quale si trovano attualmente le cosiddette farmacie rurali o di montagna, che svolgono un ruolo di servizio pubblico e che, tuttavia, si trovano spesso a dover affrontare difficoltà economiche connesse alla scarsità del bacino di utenza.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 5.0.2 volto ad adeguare la normativa nazionale in ordine al sistema dei costi e dei prodotti farmaceutici alle norme comunitarie.

Si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Poiché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 7.1, ricordando come già nel corso della passata legislatura si fosse ampiamente discusso della necessità di liberalizzare maggiormente il sistema dei trasferimenti di proprietà dei veicoli. A tale discussione aveva fatto seguito l'introduzione di una norma della legge finanziaria per il 2005, che avrebbe dovuto poi trovare attuazione con un decreto di natura non regolamentare. Osserva pertanto che tale proposta emendativa, in linea con l'impostazione seguita dal precedente Governo, prevede che la competenza ad autenticare gli atti di trasferimento non sia ristretta agli uffici comunali ma venga altresì estesa ai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI e dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate.

Il senatore ALBONETTI (*LNP*) illustra l'emendamento 7.3 auspicandone l'accoglimento.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra gli emendamenti 7.5 e 7.6.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 8.18, richiamando l'attenzione sul serrato confronto che nel corso della precedente legislatura si aprì con riguardo all'introduzione dell'indennizzo diretto nelle assicurazioni. Tale proposta è volta ad inserire alcune precisazioni nelle clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile, per fornire un quadro di certezze sia per le agenzie di assicurazione che per gli assicurati.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 8.0.1, volto a precisare i limiti e le condizioni entro i quali rendere operante il sistema dell'indennizzo diretto nelle assicurazioni. Richiama pertanto l'attenzione del Governo su tale proposta emendativa, che ritiene tanto più necessaria ove si consideri che il codice delle assicurazioni risulta già in vigore con un'unica eccezione degli articoli riferiti all'indennizzo diretto, che debbono ancora essere attuati.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 9.4 volto ad assicurare la comunicazione dei dati concernenti i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agroalimentari.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 9.5, che prende spunto da alcuni disegni di legge presentati nella scorsa legislatura in ordine all'indicazione dei prezzi all'origine e al consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari, con ricadute a suo avviso positive sia sul versante della trasparenza che dell'applicazione delle norme fiscali.

Poiché si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore FERRARA (*RC-SE*) illustra l'emendamento 10.10 auspicandone l'accoglimento, in quanto con tale proposta si richiede non solo la comunicazione per iscritto delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali praticate dalla banche, ma altresì una loro chiara evidenziazione in tali comunicazioni.

Il senatore ALBONETTI (*LNP*) illustra l'emendamento 10.0.2, volto ad introdurre un termine di sospensione nelle azioni esecutive promosse per crediti gravati dall'anatocismo, anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

Poiché si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10 si passa a quelli relativi all'articolo 11.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 11.5, il cui accoglimento ritiene necessario per assicurare una maggior tutela nei confronti dei consumatori.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 12.2, richiamando l'attenzione della Commissione sui possibili profili di incostituzionalità connessi all'articolo 12 del decreto-legge, con particolare riguardo al riparto di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 12.3 auspicandone l'accoglimento, in quanto ritiene che un sistema di rilevazione delle infrazioni per il quale viene escluso l'obbligo di dimostrare l'impossibilità di contestarle, rappresenterebbe un significativo *vulnus* nei confronti dei diritti dei cittadini.

Poiché tutti gli altri emendamenti all'articolo 12 si intendono illustrati, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

Il senatore LUSI (*Ulivo*), nel prendere atto con favore delle proposte emendative presentate dal Governo, ritira la propria firma all'emendamento 13.1.

Il sottosegretario GIARETTA precisa di voler riformulare parzialmente l'emendamento 13.1000 in tal senso: alla lettera *e*) sopprimere le parole: «procedure di»; sostituire la parola: «aggiudicazione» con la parola: «aggiudicazioni» e la parola: «bandite» con la seguente «disposta» (13.1000, testo 2).

Il senatore TECCE (*RC-SE*) illustra l'emendamento 13.4, auspicando una attenta riflessione su di esso da parte del Governo.

Il presidente MORANDO propone di sospendere i lavori. Propone altresì di anticipare la seduta della sottocommissione per i pareri, già prevista per la fine della seduta, alle ore 15 di oggi e proseguire quindi i lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,10.

Il presidente MORANDO ricorda che la Commissione deve completare l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 13 del disegno di legge in esame, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 13.6, che rafforza peraltro la disciplina sui servizi pubblici locali proposta dal Governo con l'articolo 13 del testo, precisando che le società a capitale interamente pubblico o misto che producono beni o servizi di pubblica utilità possono rendere tali servizi esclusivamente nei confronti degli enti che hanno originariamente partecipato alla loro costituzione, escludendo così la possibilità che altri enti pubblici o privati, subentrando successivamente nelle medesime società di servizi, possano aggirare surrettiziamente l'espresso divieto sancito dal testo (tranne nell'ipotesi di partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica comunitaria). Sottolinea la rilevanza della norma introdotta dall'emendamento, posto che il settore dei servizi pubblici locali rappresenta uno dei comparti strategici dove intervenire per una effettiva liberalizzazione che non sia limitata a settori più marginali, come i taxi o quello farmaceutico.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra quindi l'emendamento 13.8, che fa salva la disciplina di settore dei servizi pubblici locali, nonché introduce un periodo transitorio per i contratti già in essere e per consentire agli enti pubblici interessati di cedere le relative partecipazioni nelle società di servizi pubblici locali. Illustra quindi l'emendamento 13.9, analogo al precedente, nonché la proposta 13.10, che limita l'applicazione della disciplina del testo alle società di servizi partecipate da enti pubblici in misura superiore al 50 per cento, in quanto quelle potenzialmente più distorsive della concorrenza. Si sofferma infine sull'emendamento 13.26, anch'esso analogo al 13.8.

Il senatore FERRARA (*FI*) richiama quindi, in sede di illustrazione, l'emendamento 13.0.3, che interviene ampliando la platea dei soggetti che possono costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale, introducendo la portabilità, da parte del lavoratore, dell'eventuale contributo pensionistico del datore di lavoro e, infine, prevedendo meccanismi di trasparenza in materia di contributi associativi versati dai lavoratori sulla base di convenzioni stipulate tra enti previdenziali e associazioni sindacali e professionali.

Essendo stati dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso, si passa all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 14.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento soppressivo 14.1, sottolineando l'opportunità di eliminare l'articolo 14 del disegno

di legge in esame, in quanto attribuisce un eccessivo potere discrezionale all'Autorità *antitrust*, che potrebbe comminare sanzioni anche assai gravose sulla base di semplici sospetti ovvero di «un sommario esame». Ciò comporta di fatto la rinuncia del Governo ad esercitare una funzione di indirizzo in materia di politica economica e contrasta con i principi di liberalizzazione rivendicati dallo stesso Governo, ad esempio in materia di energia.

I restanti emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati, per cui si passa all'esame delle proposte concernenti l'articolo 15, ovvero volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo quest'ultimo.

Il senatore FERRARA (*FI*) interviene in sede di illustrazione sull'emendamento 15.1, ritenendo inopportuna un'ulteriore proroga della riforma del sistema idrico integrato, in quanto si tratta di un settore strategico in tema di liberalizzazione, sul quale il Governo dovrebbe intervenire, anziché limitarsi a settori più marginali.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra la proposta emendativa 15.0.1, volta a prorogare i termini per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas a favore dei Comuni che hanno già avviato le procedure di gara ovvero presentano particolari esigenze.

Su richiesta del senatore LEGNINI (*Ulivo*), in qualità di proponente, la Commissione conviene poi di spostare gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3 con riferimento al successivo articolo 18, trattandosi di una collocazione più consona in ragione della materia trattata.

I restanti emendamenti all'articolo 15 (compresi quelli recanti articoli aggiuntivi) sono infine dati per illustrati.

Il presidente MORANDO, aderendo alle segnalazioni di alcuni commissari dell'opposizione, propone di ammettere con riserva gli emendamenti del Governo riferiti ai Titoli II e III del disegno di legge in esame, ancorché ancora privi di relazione tecnica, in modo da consentire ai senatori interessati di formulare i relativi subemendamenti, il cui termine di presentazione potrebbe essere fissato per oggi alle ore 21. Resta inteso che i suddetti emendamenti potranno essere votati solo quando il Governo avrà presentato la relativa relazione tecnica, come previsto dalla legge di contabilità e dal Regolamento del Senato. Inoltre, ove il Governo dovesse presentare ulteriori emendamenti nel prosieguo dell'*iter*, si riserva di valutare l'opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo in merito agli emendamenti concernenti l'articolo 1.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) invita i proponenti al ritiro degli emendamenti x1.0.1, 1.1 e 1.2, esprimendo parere contrario ove invece ne venga chiesto il mantenimento. Si rimette poi al Governo per quanto concerne l'emendamento x1.0.2 (testo 2), mentre esprime parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti relativi all'articolo 1, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario GIARETTA esprime parere conforme al relatore. In particolare, per quanto riguarda la proposta x1.0.2 (testo 2), pur condividendone lo spirito, invita i proponenti a ritirarla e a trasformarla in un ordine del giorno che il Governo potrebbe senz'altro accogliere. Analogamente, invita al ritiro le proposte x1.0.1, 1.1 e 1.2, dichiarandosi contrario qualora ne venga chiesto il mantenimento. Relativamente all'emendamento 1.3, esprime parere favorevole a correzione che alla fine, le parole da «in quanto» fino ad «attuazione», vengano sostituite dalle seguenti: «in conformità agli Statuti speciali». Si esprime poi in senso contrario sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, in materia di etichettatura di origine dei prodotti e di tutela del *made in Italy*, osservando che le norme, ancorché condivisibili nello spirito, rischierebbero di accrescere il contenzioso già instaurato dall'Italia nei confronti dell'Unione europea sulla medesima materia. Invita pertanto al ritiro degli emendamenti, per riformularli come ordine del giorno.

Si passa quindi al voto.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, ritira l'emendamento x1.0.1, nonché l'emendamento x1.0.2 (testo 2), che trasforma nell'ordine del giorno n. 0/741/7/5^a (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Intervengono quindi il RELATORE, che esprime parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, nonché il sottosegretario GIARETTA, che dichiara di accogliere il medesimo ordine del giorno.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 0/741/7/5^a, posto ai voti, viene quindi approvato.

Dopo che il senatore POLLEDRI (*LNP*) è intervenuto in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, la suddetta proposta viene messa in votazione e, infine, respinta.

La senatrice RUBINATO (*Aut*) aderisce all'invito del sottosegretario Giaretta e riformula conseguentemente l'emendamento 1.3 in un nuovo testo (testo 2).

Il senatore FERRARA (*FI*) aggiunge la firma al suddetto emendamento 1.3 (testo 2), sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Con il parere favorevole del relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) e del sottosegretario GIARETTA, la proposta 1.3 (testo 2) viene infine posta ai voti e approvata.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), in riferimento all'invito del sottosegretario Giaretta, conferma la richiesta di votazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, pur riservandosi di valutare l'eventuale presentazione di uno o più ordini del giorno sulla stessa materia.

In esito a distinte votazioni, vengono pertanto respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti concernenti l'articolo 2 e su quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) invita al ritiro dell'emendamento 2.5, esprimendosi in senso contrario in caso di mantenimento dello stesso. Pur condividendo l'esigenza di disciplinare in maniera organica la questione delle tariffe professionali al fine di tener conto delle differenze esistenti tra i diversi settori, ritiene opportuno rinviare il tutto ad una successiva riforma generale delle professioni, già da tempo preannunciata. Incidentalmente, osserva che alcune osservazioni di tenore analogo sono contenute nel parere reso dalla Commissione giustizia del Senato, ma ritiene che le stesse non possano essere accolte, onde evitare uno snaturamento dell'impianto fissato dal Governo nel disegno di legge in esame. In merito all'emendamento 2.12, fa presente che la lettera *b*) può ritenersi assorbita dall'emendamento 2.1000 del Governo, mentre si pronuncia in senso contrario, invitando al ritiro, sulle parti relative alle lettere *a*) e *c*). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.2000 del Governo, mentre è contrario agli emendamenti 2.25 e 2.26, per i quali invita i proponenti al ritiro, essendo gli stessi peraltro assorbiti dalle proposte presentate dal Governo. Si rimette poi al Governo sugli emendamenti 2.34 e 2.39 (testo 2).

Avendo poi i senatori EUFEMI (*UDC*) e BALDASSARRI (*AN*) riformulato, rispettivamente, gli identici emendamenti 2.40 e 2.38 in un testo corrispondente al citato emendamento 2.39 (testo 2), il RELATORE si rimette anche per le suddette proposte al parere del Governo. Si dichiara altresì contrario sulle proposte identiche 2.44 e 2.45 (invitando al ritiro),

nonché su tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 2 e sull'emendamento aggiuntivo 2.0.1.

Il sottosegretario GIARETTA osserva che l'attuale disciplina relativa alle professioni prevede una serie di vincoli e regole per l'accesso alle professioni stesse, per le tariffe minime e per la pubblicità dei servizi. Tali regole, peraltro non presenti in altri paesi o settori, sono giustificate sulla base delle asimmetrie informative tra professionisti e utenti, sulla base della necessità di garantire la pubblica fede in materie certamente delicate nonché sulla base del carattere di pubblica utilità di molti servizi prestati. Tuttavia, se sono certamente necessarie delle regole, queste non devono diventare strumento per l'annullamento di ogni forma di concorrenza e per lo sfruttamento di rendite di posizione. L'articolo 2 del disegno di legge in esame, eliminando le tariffe minime obbligatorie per i servizi professionali, introduce un primo ma indispensabile elemento di concorrenza in tali mercati: peraltro, ritiene che alcune delle motivazioni addotte (ad esempio dagli avvocati) a favore del mantenimento delle tariffe minime, quali la necessità di tutelare la dignità della professione intellettuale e la qualità della prestazione, siano poco convincenti, potendo tali obiettivi essere perseguiti con altri strumenti. Ribadisce quindi la volontà del Governo di perseguire tale strada, al fine di consentire un'effettiva concorrenza nel settore e un abbassamento delle tariffe, a vantaggio soprattutto dei clienti meno organizzati o di più modeste dimensioni economiche e degli stessi giovani professionisti che intendono affacciarsi sul mercato.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il presidente MORANDO propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, già convocata per oggi alle ore 21.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741**al disegno di legge di conversione****Art. 1.****x1.0.1**

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Delega al Governo per l'emanazione di un regolamento per la disciplina dei veicoli destinati a persone invalide)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'A.N.C.I., un regolamento per la disciplina della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei veicoli e determinazione del contrassegno speciale o altro dispositivo di individuazione di cui devono essere muniti per fruire delle agevolazioni di circolazione stradale. Il contrassegno deve essere del tipo conforme alle disposizioni comunitarie;

b) determinazione di procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni in deroga e il contrassegno per i veicoli;

c) revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nell'articolo 381 del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle mutate esigenze degli utenti interessati;

d) competenze dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni e validità dei medesimi sul territorio nazionale;

e) costituzione di una banca dati, per fini di controllo, da istituirsi con Decreto del Ministro dei trasporti d'intesa con l'Anci, gestita senza oneri per lo Stato a cura e spese dei comuni interessati con una convenzione tra il Ministero competente e l'Anci stessa;

f) individuazione degli organi sanitari deputati a determinare i casi di invalidità che richiedono il rilascio del contrassegno;

g) individuazione ed adeguamento della segnaletica stradale necessaria per favorire il transito e la sosta dei veicoli autorizzati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281».

x1.0.2 (testo 2)

LEGNINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede all'individuazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti statali abrogati dagli articoli 2 e 3 ed apporta ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute».

x1.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di migliorare la qualità della legislazione, il Governo è delegato a emanare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i decreti elencano le disposizioni delle leggi statali abrogate dagli articoli 2 e 3 citati;

b) i decreti apportano alle leggi di cui alla lettera a) le modificazioni di coordinamento formale e sostanziale rese necessarie dalle abrogazioni intervenute.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, elenca le disposizioni dei

regolamenti statali abrogate dagli articoli 2 e 3 citati e apporta ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute».

1.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il numero «11» aggiungere il seguente «24»;
 - dopo le parole «cittadino consumatore» aggiungere le seguenti «la protezione dell'affidamento del pubblico»;
 - aggiungere infine le seguenti parole «compatibilmente con l'esigenza di protezione dei diritti fondamentali».
-

1.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dell'Autorità», fino alle parole: «di settore».

1.3 (testo 2)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, FERRARA

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali.

1.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

1.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Etichettatura di origine dei prodotti)

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia».

1.0.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del «made in Italy»)*

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia.

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio "*full made in Italy*" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

Art. 2.

2.1

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere l'articolo 2.

2.3

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo.

2.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere l'articolo.

2.5

D'ONOFRIO, CICCANTI

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

*(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza
nel settore dei servizi professionali)*

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in materia di professioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari difformi a quanto stabilito nei commi successivi:

2. a) Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati e con le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato.

b) Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali costituzionalmente rilevanti. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari.

c) Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

3. a) L'attività libero professionale ed intellettuale, in qualunque modo esercitata, può essere oggetto di pubblicità informativa.

b) Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

4. A) La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria.

B) La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «STP-Società tra professionisti», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

C) Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:

a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;

b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;

c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

D) Alla società costituita ai sensi della lettera C) del presente comma si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

E) L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. È abrogato l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

6. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

7. Le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori sono tenute ad indicare il numero complessivo dei rispettivi associati.

2.6

BUGARELLI, PECORARIO SCANIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'eser-

cizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni;

b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, ferma restando la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo; che il professionista non può essere socio di più di una società o associazione; che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815; il rispetto delle norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante.

4. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

a) le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali;

b) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;

c) sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica.

2.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevedono» a: «professionisti» con le seguenti: «, fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,».

2.8

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 dopo le parole: «professionali e intellettuali» aggiungere le seguenti: «non riservate».

2.9

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.10

DE ANGELIS

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.11

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.13

MANZIONE

Al comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, ad esclusione di quelle stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, nonché delle prestazioni giudiziali degli avvocati;».

2.14

RAME

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime. Permane il divieto di cui all'art. 2233, terzo comma, del codice civile;».

2.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 2.1000, sostituire le parole da: «lettera a)» alla fine con le seguenti:

Sostituire le parole da: «che prevedono» a «professionisti» con le seguenti: «, fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite.».

2.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite con le seguenti: «l'obbligatorietà di tariffe.».

2.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine.

2.16

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti».

2.17

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ovvero» a: «perseguiti;» con le seguenti: «, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato;».

2.18

LUSI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «perseguiti», è aggiunto il seguente periodo: «i minimi tariffari sono mantenuti per le prestazioni giudiziali degli avvocati e stabiliti con decreto del Ministero della giustizia».

2.19

POLIEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.20

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.2000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 2.2000, dopo la parola: «modifiche:» inserire la seguente lettera:

«0.a) al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «minime» aggiungere le seguenti: «, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio di attività dell'avvocato»;

alla lettera b), sostituire le parole: «anche parziale» con le parole: «fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina»;

alla lettera c) sostituire le parole: «da parte di società di persone o associazioni fra professionisti» con le seguenti: «da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni tra loro costituite»;

al numero 2-bis sopprimere le parole: «se non redatti in forma scritta».

2.2000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;"

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

" Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti."».

2.21

RAME

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, e il corrispettivo delle prestazioni. Le modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari e la tipologia degli stessi sono disciplinate e tipizzate per ogni categoria professionale nell'ambito del codice di autodisciplina di ogni singola attività professionale e intellettuale. In mancanza di un codice di autodisciplina si applicano le regole dettate per attività qualificate assimilabili da apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico da emettersi il 31 dicembre 2006;».

2.22

MANZIONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni».

2.23

MANZIONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, ad eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati;».

2.24

LEGNINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche parziale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pubblicità deve rispondere a requisiti di serietà e veridicità del messaggio».

2.25

LUSI

Al comma 1, lettera b), le parole: «, anche parziale,» sono soppresse; allo stesso comma, dopo la parola: «prestazioni» è aggiunto il seguente periodo: «fermo restando che la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio».

2.26

MANZIONE

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «anche parziale».

2.27

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «anche parziale» con le seguenti: «fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina».

2.28

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «da parte di società di persone o associazioni di professionisti» con le seguenti: «da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite».

2.29

LUSI

Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente:
«ad eccezione delle prestazioni giudiziali degli avvocati».

2.30

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.31

RAME

Al comma 1, alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
«, a cui si aggiunge, in via sussidiaria, la responsabilità patrimoniale della società o dell'associazione;».

2.32

RAME

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«d) la fissazione di parametri numerici predeterminati quale limite all'accesso ed all'esercizio delle attività sopra citate.

La disciplina della formazione, dell'accesso e dell'esercizio della professione medica sarà adeguata ai principi citati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione, prevedendo la possibilità di conseguire una specializzazione medica mediante il tirocinio anche presso medici specializzati esercenti attività libero professionale».

2.33

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano all'attività di assistenza e difesa in giudizio resa dagli avvocati».

2.34

MANZIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio».

2.35

LUSI

Al comma 2, dopo la parola: «salve», sono aggiunte le seguenti: «le tariffe previste da leggi speciali in materia di lavori pubblici, ».

2.36

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 2, dopo la parola: «riguardanti», aggiungere le seguenti: «l'esercizio della professione di avvocato e».

2.37

PERRIN

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«In considerazione delle esigenze di sicurezza degli utenti dei relativi servizi professionali, sono altresì fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni di guida alpina e maestro di sci».

2.38 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropra-

tica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.38

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle organizzazioni con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.39 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le

strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.»

2.39

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.»

2.40 (Testo 2)

EUFEMI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.40

EUFEMI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

2.41

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 3.

2.42

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere il comma 3.

2.43

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 3, sostituire le parole da «1° gennaio 2007» al termine con le seguenti: «30 giugno 2007».

2.44

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;

b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;

c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;

d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;

e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile"».

2.45

EUFEMI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;
- b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;
- c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;
- d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;
- e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile"».

2.46

MENARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire le parole: "Il 30 per cento della tariffa professionale", con le seguenti: "Il 30 per cento del valore della prestazione professionale calcolata in base ai parametri del libero mercato"».

2.0.1

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e suc-

cessivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l'esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;

b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione;

d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;

e) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l'affidamento della clientela e della collettività;

f) garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

g) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese;

h) disciplinare i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali sulla base dell'esame di Stato e del relativo percorso formativo;

i) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;

l) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della atti-

vità ed escludendo che possa essere considerata professione un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;

m) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

n) prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

o) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera *q)* da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia;

3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;

4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;

p) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'iscrizione alle associazioni, nonché per l'ottenimento dell'attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:

1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;

1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;

1.3) che determini l'ambito della professione;

1.4) che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

2) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requi-

siti per l'iscrizione all'associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

3) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato di cui alla lettera *q*) del presente articolo;

q) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;

r) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;

s) prevedere che l'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;

t) disciplinare che la vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:

1) le deliberazioni dell'Assemblea nazionale concernenti l'approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l'approvazione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;

2) i provvedimenti relativi all'aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;

u) prevedere che il Consiglio nazionale dell'ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;

v) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;

z) prevedere che l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

aa) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di par-

tticolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;

bb) prevedere che lo svolgimento dell'attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;

cc) stabilire l'obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;

dd) prevedere che l'ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione;

ee) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;

ff) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;

gg) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:

1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico;

2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale;

4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;

5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;

hh) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni;

ii) prevedere che l'Ordine professionale si articoli in:

1) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera *pp*);

2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: "Ordine" della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera *nn*);

ll) prevedere che all'Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

mm) prevedere che l'Ordine territoriale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio;

2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;

3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

nn) prevedere che al Consiglio dell'Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:

1) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;

2) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;

5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all'Ordine;

6) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

8) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale;

oo) prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall'Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;

3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

pp) prevedere che al Consiglio nazionale spettino i seguenti compiti:

1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall'Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

8) la determinazione degli *standard* qualitativi propri delle prestazioni professionali;

9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

10) coordinare l'aggiornamento professionale;

11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;

12) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

qq) prevedere l'istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;

rr) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ss) prevedere che gli ordini curino l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;

tt) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;

uu) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:

- 1) la contestazione degli addebiti;
- 2) il diritto di difesa;
- 3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;
- 4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
- 5) la facoltà dell'esponente di partecipare al procedimento;

vv) prevedere che l'esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.

Art. 2-ter.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

Art. 2-quater.

1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis*.

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-*bis* sono tenute a presentare apposita domanda d'iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

Art. 2-quinquies.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-*bis*, a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.

ALLEGATO A

- 1) agenti di cambio
- 2) agrotecnici e agrotecnici laureati
- 3) architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores
- 4) assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
- 5) attuari e attuari iuniores
- 6) avvocati
- 7) biologi e biologi iuniores
- 8) chimici e chimici iuniores
- 9) consulenti del lavoro
- 10) dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
- 11) dottori commercialisti
- 12) farmacisti

- 13) geologi e geologi iuniores
- 14) geometri e geometri laureati
- 15) giornalisti
- 16) infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
- 17) ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores
- 18) medici chirurghi, odontoiatri
- 19) notai
- 20) ostetriche
- 21) periti agrari e periti agrari laureati
- 22) periti industriali e periti industriali laureati
- 23) psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
- 24) tecnici di radiologia medica
- 25) ragionieri
- 26) spedizionieri doganali
- 27) veterinari

ALLEGATO B

- 1) podologo
 - 2) fisioterapista
 - 3) logopedista
 - 4) ortottista, assistente di oftalmologia
 - 5) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 - 6) tecnico della riabilitazione psichiatrica
 - 7) terapeuta occupazionale
 - 8) educatore professionale
 - 9) tecnico audiometrista
 - 10) tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 - 11) tecnico di neurofisiopatologia
 - 12) tecnico ortopedico
 - 13) tecnico audioprotesista
 - 14) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 - 15) igienista dentale
 - 16) dietista
 - 17) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro».
-

Art. 3.**3.1**

POLLEDRI, FRUSCIO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

3.2

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «ferma restando la potestà legislativa e programmatoria delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».

3.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite con le seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande».

3.3

TECCE

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

3.4

GARRAFFA, LEGNINI

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» *sono sostituite dalle seguenti:* «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

3.5

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,» *con le seguenti:* «disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché dalle leggi regionali approvate nelle rispettive materie,».

3.6

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ovvero» *aggiungere la seguente:* «il» *e dopo le parole:* «degli alimenti» *inserire il seguente periodo:* «Spetta alle regioni individuare i percorsi formativi che assicurino il possesso dei detti requisiti. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta entro il 4 luglio 2006, ovvero l'attestazione del possesso del requisito inerente la frequenza con esito positivo dei corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o il superamento, dinanzi all'apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono comunque requisito valido ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;».

3.2000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a) le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite con le seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande».

3.7

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

3.8

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

3.9

TECCE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

3.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.11

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.3000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare».

3.12

GARRAFFA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: « , nell'ambito del settore alimentare e di quello non alimentare. È fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere limitate diversificazioni merceologiche all'interno del solo settore non alimentare;».

3.13

PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.14

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.15

GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «sub regionale;» inserire le seguenti: «, concepite al fine di impedire concentrazioni in capo a singole insegne o gruppi commerciali.»

3.16

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.4000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «generali».

3.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3.5000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f). dopo la parola «temporale» inserire le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, aggiungere le seguenti: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

3.18

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: « , fatta salva la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di impedire l'effettuazione delle vendite pro-

mozionali nei periodi immediatamente precedenti le vendite di fine stagione.»

3.19

TECCE

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

3.20

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

3.6000

IL GOVERNO

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«g) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

3.21

SCHIFANI, POSSA, TOMASSINI, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle che».

3.22

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica nonché quelle».

3.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto e alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, alle imprese artigiane di produzione alimentare, iscritte all'albo di cui dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, è consentito attrezzare locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, allo scopo di consentire ai clienti la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, nonché di bevande ed alimenti accessori anche non di propria produzione, essendo a tal fine esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.»

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e 2-bis» e al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis».

3.24

PERRIN

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2008».

3.25

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni e gli enti locali» inserire le seguenti: «, fatte salve le proprie prerogative di valutazione in merito alle valutazioni sull'impatto urbanistico, ambientale e di conformità ai piani urbani della mobilità, nonché di tutela delle botteghe storiche e delle produzioni di qualità,».

3.26

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50% della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1000 euro al metro quadro».

3.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.0.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.0.3

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4.**4.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

MENARDI

Sopprimere l'articolo 4.

4.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2008».

4.4

MANTICA

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2008».

4.5

GARRAFFA, ROSSA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata:

a) dall'attestazione della frequenza con esito positivo di un corso professionale inerente la produzione di pane e prodotti da forno istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito professionale è comunque riconosciuto a chi abbia frequentato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di panificazione o a chi abbia prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di panifica-

zione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla produzione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

b) dall'attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari inerenti locali, attrezzature, emissioni in atmosfera, nonché dei requisiti urbanistico-edilizi».

4.6

BARBATO

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.7

MORGANDO

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», *sono sostituite dalle seguenti:* «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

4.8

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», *sono sostituite dalle seguenti:* «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto

dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

4.9

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 dopo le parole: «alle emissioni in atmosfera», sostituire il restante articolo con le seguenti: «dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.10

BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «dal titolo abilitativo edilizio», aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.11

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza

delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.12

RUBINATO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» inserire le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione,». Inoltre, dopo le parole: «agibilità dei locali» inserire le seguenti: «e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.13

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione».

4.14

CICCANTI

Al comma 2, dopo le parole: «di agibilità dei locali» aggiungere il seguente periodo: «di agibilità dei locali, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.15

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.16

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «e dell'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.1000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «norme vigenti» aggiungere le seguenti: «rispetto delle regole di buona pratica professionale».

4.1000

IL GOVERNO

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.17

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.18

MENARDI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore».

4.2000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.2000, sopprimere le parole da: «con l'esclusione» *fino a:* «somministrazione».

4.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

4.19

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.20

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.21

EUFEMI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche mo-

dalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.22

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire ai consumatori una chiara identificazione nel mercato dei diversi prodotti della pianificazione e delle modalità di lavorazione adottate, la denominazione "pane fresco" è riservata in via esclusiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

- a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre due giorni a decorrere dal completamento del processo produttivo;
 - b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
 - c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione».
-

4.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare:

- a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) i requisiti minimi di qualificazione professionale necessari per l'avvio dell'attività, a tutela della salute dei consumatori e dell'igiene degli alimenti;

c) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle diverse tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

4.24

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

4.25

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- 1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;
 - 2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;
 - 3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».
-

4.26

MENARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore».

4.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese di panificazione, consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

4.28

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In tutti i luoghi ove si venda pane nell'area di vendita di tale articolo è fatto obbligo all'esercente di esporre un cartello con l'indicazione di "Pane fresco" limitatamente al pane avente le seguenti caratteristiche:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato prodotto;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenute per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo.

La violazione di tale norma, accertata da qualunque organo ufficiale di vigilanza, importa la chiusura temporanea dell'esercizio per un giorno (fino a sette in caso di recidiva) ed è comminata dal Prefetto.

6. Ove sussistano adeguate strutture e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione è consentito alle imprese di panificazione l'esercizio dell'attività di somministrazione dei propri prodotti. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

4.29

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione

prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo».

4.30

GARRAFFA, ROSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei panifici, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, è permesso il consumo immediato degli alimenti di cui è consentita la produzione, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, fatta eccezione per mensole, piani d'appoggio, stoviglie e posateria a perdere. Gli stessi limiti valgono per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77».

4.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria. Fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.32

BARBATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.33

LOSURDO, BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA, ALLEGRONI, DE ANGELIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.34

LUSI, RUBINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.35

RUMINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.36

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove queste ultime non sussistano, è comunque consen-

tito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.37

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FERRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.38

LEGNINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ove sussistano strutture adeguate e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione».

Art. 5.

5.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GABANA

Sopprimere l'intero articolo.

5.2

SCHIFANI, TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci*). – 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *j*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.

2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1° gennaio dell'anno Successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari "carte fedeltà".

3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano con portare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.

4. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 105 del decreto legislativo 24.04.2006, n. 219, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1., dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità".

5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 08.11.1991, n. 362, è così sostituito:

"La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito:

"Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 02.04.1968, n. 475 e successive modificazioni".

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: " distribuzione".

6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'art. 7 della legge 08.11.1991, n. 362.

Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola "acquisizione".

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24.04.2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali infarmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».

5.3

FORTE, MANINETTI

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

Al comma 2 sono sopresse le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».

Al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.4

BARBATO

Al comma 1 sostituire le parole «di cui all’articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole: «apposito reparto,» le parole: «con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole: «confezione del farmaco», le parole: «senza obbligo di prescrizione»;

– all’articolo 5 del decreto-legge, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis: L’Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all’articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 8, comma

10, lettera *c*-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 sono sopresse le parole «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;

– al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.6

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» *fino a:* «prescrizione medica» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 8, comma 10, letto *c*-bis) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente: al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

al comma 3, dopo le parole «confezione del farmaco» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9 bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,».

Conseguentemente:

– al comma 2 sopprimere le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 aggiungere dopo le parole: «confezione del farmaco» le seguenti parole: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.8

FORTE, MANINETTI

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.11

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica» inserire le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e».

5.12

GARRAFFA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parete della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti con l'assistenza di uno o più laureati in farmacia nel caso di vendita di farmaci non sostenibili da pubblicità. Nel caso di vendita di farmaci sostenibili da pubblicità, l'operatore commerciale è comunque tenuto a mettere a disposizione dei consumatori nei pressi degli scaffali espositivi, tutte le adeguate istruzioni sull'utilizzo dei medicinali in vendita nell'esercizio, in modo che siano pubblicamente e facilmente consultabili. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi a oggetto farmaci».

5.13

GARRAFFA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, della cui gestione rispondono uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, la cui presenza nell'esercizio non è comunque richiesta ma il cui nominativo è previamente comunicato al Comune. Il titolare dell'esercizio è tenuto a mettere a disposizione dei clienti ogni pertinente informazione circa l'impiego dei prodotti di cui al primo comma ed a consentire la consultazione immediata del responsabile del reparto. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».

5.14

TONINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il *self service*, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.».

5.15

FORTE, MONACELLI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,», e dopo la parola: «l'assistenza», inserire la seguente: «continuativa».

5.16

BAIO DOSSI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, IOVENE, SERAFINI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,» e dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

5.2000/1

LOSURDO, CURSI, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

Sopprimere l'emendamento.

5.2000

IL GOVERNO

Al comma 2 le parole: «con l'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente».

5.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSEHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

5.18

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I prodotti di cui al comma 1 possono, altresì, essere posti In vendita negli esercizi commerciali o nei reparti dei medesimi gestiti da soggetto provvisto:

a) del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41, del 19 febbraio 1996;

b) del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99.

2-ter. Nel caso di comunicazione di avvio di un esercizio di vicinato presentata al Comune da farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, al fine di accompagnare alla vendita di merci comuni il commercio dei prodotti di cui al primo comma, l'interessato, qualora i prodotti in vendita appartengano al settore alimentare, deve attestare il possesso dei pertinenti requisiti professionali, previsti dalle legislazioni regionali in materia di commercio al dettaglio. Lo stesso requisito deve essere posseduto in caso di richiesta di autorizzazione per una media o grande struttura di vendita».

5.19

MORGANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono eliminati:

- a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie territoriali;
 - b) i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività;
 - c) il limite minimo di ferie annuali;
 - d) l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale».
-

5.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 1 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte del distributore fino all'acquisto da parte dei privati».

5.21

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo».

5.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La vendita delle confezioni monodose o delle confezioni contenenti una singola unità posologica di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005 n. 87, limitatamente ai farmaci individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al di fuori degli appositi reparti di cui al comma precedente».

5.23

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FERRANTE

Al comma 3, dopo le parole: «sul prezzo» sono inserite le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.3000

IL GOVERNO

Al comma 3 dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1».

5.24

BODINI, MARINO, BAIO DOSSI, BASSOLI, BINETTI, IOVENE, SERAFINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.25

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%, il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione».

5.26

BOSONE, MONTALBANO, BODINI, RUBINATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riclassifica i medicinali senza obbligo di prescrizione e i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di

confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1985, n. 575».

5.28

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3 aggiungere:

«3-bis. L'Agencia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche».

5.29

FORTE, MONACELLI

Sopprimere il comma 4.

5.30

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere i commi 5 e 6.

5.31

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 5.

5.32

VITALI, BODINI, ENRIQUES

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) i commi 1,2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private è riservata a persone fisiche, a società di persone, di capitali e a società cooperative.

2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e di attività ad essa strumentali, connesse e complementari.

3. La direzione delle farmacie private è, in ogni caso, affidata ad un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, che ne è responsabile.

4. I direttori di farmacie private, qualora si verificano a loro carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono temporaneamente sostituiti da altri farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.";

2) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi 9 e 10";

3) i commi 11, 12 e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, il capoverso e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private di cui all'articolo 7, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicita nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.»;

2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per la gestione di farmacie comunali, anche se costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono esercitare o continuare a esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermedia-

zione del farmaco ovvero se alle stesse partecipano imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere le dette attività.

1-ter. I farmacisti titolari di farmacie private possono esercitare o continuare a esercitare tali farmacie pur essendo soci, anche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di società di capitali o di società cooperative, che svolgono le attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è soppresso».

5.33

IL RELATORE

Al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» inserire il segno di interpunzione: «, ».

5.34

LEGNINI, GALARDI, GARRAFFA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie"».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere la parola: «5».

5.35

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 6.

5.4000/1

LOSURDO, CURSI, PARAVIA, BUCCICO

*All'emendamento 5.4000 apportare le seguenti modificazioni:**a) al capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

b) dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. La proprietà delle farmacie può appartenere anche a società di persone o di capitali, sia private che pubblico/private, i cui azionisti possono essere, nel caso di persone fisiche, farmacisti o non, fermo restando che la direzione delle farmacie e la distribuzione del farmaco siano riservati esclusivamente ai farmacisti».

5.4000/2

LOSURDO, CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 5.4000, capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

5.4000

IL GOVERNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

5.36

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, FERRANTE

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di tre farmacie".

"6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.37

BARBATO

Il comma 6 è sostituito con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie".

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in un società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.38

FORTE, MANINETTI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie".

6-bis. Sono abrogati i comma 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizioni a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli

aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.39

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie".

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina, di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.40

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma I può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie".

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"»

5.41

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.';

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.'"».

5.42

TONINI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale". Sono abrogati i commi 7, 9 e 10 del medesimo articolo 7.»

5.43

THALER AUSSEHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere la parola: «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie."».

5.44

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie."».

5.45

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie."».

5.46

FORTE, MANINETTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.47

MONACELLI, CICCANTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere

la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.48

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.49

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GABANA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli

aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.50

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.51

BINETTI, MARINO, BODINI, BAILO DOSSI, IOVENE, BASSOLI, SERAFINI, MONTALBANO, BOSONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «, 9» e aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

"9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata

ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione"».

5.52

SERAFINI, BINETTI, MARINO, BODINI, BASSOLI, BAIO DOSSI, IOVENE, MONTALBANO, BOSONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 13, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

5.53

IOVENE, MARINO, MONTALBANO, BOSONE, BASSOLI, BAIO DOSSI, SERAFINI, BINETTI, BODINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ciascun farmacista può partecipare ad un massimo di tre società di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362».

5.54

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 7.

5.5000

IL GOVERNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

5.55

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

5.56

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è soppresso.»

5.57

EMPRIN, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove una campagna istituzionale finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.

7-ter. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui ai decorrere dall'anno 2007.»

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

5.58

BASSOLI, SERAFINI, MARINO, BAIO DOSSI, BODINI, BINETTI, IOVENE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le Regioni e le aziende sanitarie locali possono stipulare specifici accordi o convenzioni in materia di distribuzione diretta con i farmacisti, ovvero con i farmacisti e le associazioni che rappresentano le aziende distributrici del farmaco».

5.59

RAME

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È abrogato il punto 5, del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371».

5.60

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: "sulla base della sua specifica competenza professionale" e "su richiesta del cliente"; al comma 2 del medesimo articolo, dopo la parola "essere", aggiungere le parole: "sempre esposte in modo oggettivamente"».

5.61

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis: Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa"».

5.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

5.0.2

EMPRIN, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)

1. Al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della 'protezione complementare' pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto conte-

nente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

Art. 6.

6.1

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere l'articolo.

6.2

SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

6.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Interventi per il potenziamento del servizio di taxi*). – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere *e*) ed *m*) della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività

in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della medesima legge, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 ed in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* della medesima legge, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera *a)*;

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della medesima legge;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predefinite dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze

al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

6.3

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*). – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Le Province, nell'ambito di una Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, d'intesa con i comuni, determinano i criteri necessari a stabilire il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 5, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi medesimi. Qualora, entro tre mesi dalla data di convocazione della Conferenza di cui al presente comma, i Comuni non provvedono all'adeguamento del numero delle licenze alla programmazione stabilita, le Province provvedono al rilascio delle autorizzazioni necessarie. Province e Comuni, provvedono alla revisione dei criteri, del relativo fabbisogno di licenze e alla verifica dell'organizzazione del servizio ogni tre anni.

2-ter. I criteri di cui al comma 2-bis devono essere stabiliti sulla base dei seguenti parametri:

- 1) la popolazione residente;
- 2) l'estensione territoriale;
- 3) l'intensità dei flussi turistici;
- 4) la presenza di case di cura, di soggiorno, di strutture ospedaliere;
- 5) la presenza di poli generatori di mobilità;
- 6) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- 7) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate";

b) all'articolo 5, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) l'obbligo della installazione dell'apparecchio radio sulle vetture adibite al servizio taxi".

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis.) per apposite turnazioni integrative, previste dai singoli enti locali.

d) all'articolo 10, sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro subordinato secondo le normative vigenti, e deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le 24 ore del giorno precedente il servizio.";

e) all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza e l'autorizzazione, per qualunque destinazione previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

f) all'articolo 12, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di consentire un adeguato controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, l'esercente il servizio di noleggio con conducente è tenuto ad installare a bordo dell'autovettura un apposito congegno meccanico sigillato, cosiddetto cronotachigrafo, nel quale inserire un documento di viaggio.";

g) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis.

(Documento di viaggio)

1. Il documento di viaggio deve essere numerato progressivamente e vidimato dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Nel documento di viaggio devono essere riportati tutti i dati relativi al titolare dell'autorizzazione, al conducente ed al suo orario di servizio, al mezzo utilizzato per il noleggio, all'ubicazione della rimessa, nonché il nominativo del singolo utente.

3. Nel documento di viaggio devono essere registrati automaticamente l'orario di inizio e fine servizio ed il chilometraggio relativo all'inizio e alla conclusione del servizio presso l'autorimessa"».

6.4

D'AMICO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – *(Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi).* – 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Entro il 1° gennaio 2007, ogni comune rilascerà un'ulteriore licenza taxi a ciascun soggetto che risulti titolare di licenza taxi alla data del 1° ottobre 2006. I beneficiari di dette ulteriori licenze potranno cederle, a titolo oneroso o gratuito, senza rispettare i vincoli di cui alla presente legge, ovvero goderne avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della presente legge, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica".

2. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, cedibili con le modalità di cui al precedente comma 2-bis, per fronteggiare eventi temporanei"».

6.5

D'AMICO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi*). – 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, ed al fine di accrescere il grado di concorrenza nel settore, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le licenze taxi già rilasciate consentono ciascuna l'esercizio di due vetture. Le licenze relative all'esercizio del secondo taxi possono essere cedute anche separatamente dalla licenze relativa al primo taxi. Il titolare della licenza originaria può altresì utilizzare la licenza all'esercizio della seconda vettura avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della presente legge, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica".

2. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, cedibili con le modalità di cui al precedente comma 2 bis, per fronteggiare eventi temporanei"».

6.6

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito».

6.7

EUFEMI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Strumenti a disposizione dei Comuni per il potenziamento del servizio taxi e per favorire l'accesso all'attività ai giovani».

Al punto 1, nelle modifiche all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n 21 eliminare le parole che vanno da: "nonché concorsi riservati" fino a: "mantengono una sola licenza" e sostituirle con le parole: "anche a titolo oneroso".

Prima delle parole "In ogni caso i titolari di licenza devono" aggiungere una nuova frase così definita "In presenza della eventuale attivazione di concorsi pubblici a titolo oneroso per il rilascio di nuove licenze l'importo sarà predefinito a livello territoriale sentita apposita Commissione paritetica composta da rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, Associazioni di Categoria Taxi e dell'utenza. Tale Commissione avrà inoltre anche poteri deliberativi circa il monitoraggio dell'andamento del servizio"».

Aggiungere un comma 2, così descritto: "All'articolo 9 della Legge 15 gennaio 1992, n 21, la lettera i) del punto 1 è così sostituita 'sia titolare di licenza o di autorizzazione da due anni' ".

Aggiungere un comma 3, così definito: "All'articolo 10 della Legge 15 gennaio 1992, n 21 al punto 1 dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere:

'q) per necessità operative temporalmente predefinite a fronte di eventi particolari previsti e normati fra la categoria taxi e le Amministrazioni comunali'.

'r) per garantire la copertura di una fascia oraria non assolvibile direttamente dal titolare di una licenza e favorire la crescita professionale di nuovi operatori'».

6.8

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «e 2», conseguentemente al comma 2, quarto periodo sono soppresse le parole: «ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio».

6.9

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'ulteriore 5 per cento dei proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze a titolo oneroso è ripartito tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza e che abbiano acquisito la propria licenza da meno di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma».

6.10

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non è ammessa l'assegnazione di un numero licenze superiore a cinque in capo ad un medesimo soggetto».

6.11

POLLEDRI, FRANCO

Al comma 1 dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «fornitori del servizio di taxi, già in possesso di una licenza, possono avvalersi di un secondo conducente, appartenente al proprio nucleo familiare, con cui avvicinarsi alla guida dell'auto, al fine di rendere i turni e gli orari di lavoro maggiormente flessibili».

6.12

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «eventi straordinari» inserire il seguente periodo: «. Per quanto previsto al presente comma i Comuni devono richiedere l'utilizzo di autoveicoli a basso impatto ambientale alimentati a gas, gpl, energia elettrica o biocarburanti».

6.13

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I trasporti di linea passeggeri accessibili al pubblico di cui al comma 1 devono essere a basso impatto ambientale alimentati a gas, gpl, energia elettrica o biocarburanti».

Art. 7.**7.1**

SCHIFANI, PASTORE, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 ago-

sto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Il comma 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

7.1000

IL GOVERNO

1. Al comma 1 dopo le parole: «l'autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione».

7.2

MANZIONE

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «beni mobili registrati» con le seguenti: «veicoli».

7.3

ALFONZI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1, dopo le parole: «agli uffici comunali» aggiungere le seguenti: «che a tal fine devono essere dotati, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di adeguate dotazioni strutturali ed organiche».

7.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

7.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,» aggiungere le seguenti: «nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e ai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti,».

7.6

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «n. 358» aggiungere: «funzionari di cancelleria dei tribunali, funzionari del dipartimento per i trasporti e funzionari del PRA».

7.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) é aggiunta la seguente lettera:

c-bis) Presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

7.8

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

7.9

MANZIONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al primo comma, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve Tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

7.10

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FERRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

7.11

TECCE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2556 del codice civile viene aggiunto il seguente comma: "Nel caso di imprese soggette all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, primo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata"».

7.12

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2556 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di imprese soggette all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, primo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata"».

Art. 8.**8.1**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

CICCANTI, FORTE

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di Assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie assicurative individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di € 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

8.3

TECCE, ALBONETTI, BONADONNA, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenzisl in tema di assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto

divieto alle compagnie assicuratrici e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie assicuratrici Individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli Intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di € 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

8.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con i seguenti: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2008, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.5

MANINETTI, CICCANTI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Qualora entro la suddetta data, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.6

PETERLINI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

8.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a partire dalla data del 2 gennaio 2007» e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: «Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007» e, ancora conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 2 gennaio 2007».

8.8

LEGNINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi».

8.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 8.1000, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "a partire dalla data del 2 gennaio 2007" e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: "Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007" e, ancora conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "del 2 gennaio 2007", nonché.».

8.1000

IL GOVERNO

Al comma 1 dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta» inserire le seguenti: «ai consumatori».

8.9

RUBINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto».

Conseguentemente:

- al comma 2, sopprimere le parole «relativi al ramo responsabilità civile auto»;
 - al comma 3, sopprimere le parole «relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto»;
 - sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Clauseole anti-concorrenziali in tema di assicurazioni».
-

8.10

LEGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'offerta delle altre polizze emesse dalle compagnie di assicurazione».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e di altre polizze assicurative».

8.11

RUBINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2007».

8.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.13

PETERLINI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.14

MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.15

D'AMICO, MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.16-bis

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BUONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali

in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.16

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.».

8.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe mas-

sime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia"».

8.18

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia"».

8.19

EUFEMI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia"».

8.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "o del conducente" sono aggiunte le parole: "ove l'entità del risarcimento non sia superiore a trentamila euro";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese legali e di consulenza medico-legale eventualmente sostenute";

3) il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: ", formulando offerta scritta, entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato"».

8.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) l'assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, può optare per il risarcimento in forma specifica del danno derivante dalla circolazione stradale. In tal caso l'assicurato ha diritto ad una riduzione sul costo della polizza assicurativa"».

Art. 9.**9.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore riguardo all'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico definiscono, di concerto, le modalità per porre a disposizione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali i collegamenti ai sistemi informativi loro afferenti ed al database nazionale denominato area prezzi della Borsa merci telematica italiana».

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

9.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «anche mediante la pubblicazione sul sito Internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive» con le seguenti: «secondo le modalità ritenute più efficaci, purché senza ulteriori oneri per le amministrazioni interessate».

9.4

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICONE

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere alla fine i seguenti periodi:
«È assicurata in ogni caso la comunicazione dei dati concernenti i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari mediante richiesta e trasmissione telefonica via dati. La trasmissione è assicurata mediante tutti i gestori del servizio di telefonia operanti, secondo l'utenza del richiedente, e senza costi aggiuntivi a carico del richiedente medesimo ulteriori rispetto all'ordinario servizio assicurato dal gestore del servizio di telefonia di riferimento».

9.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

Art. 10.**10.1000/1**

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 10.1000, capoverso art. 118, comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «contrattuali», aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento peggiore o meno favorevole per il cliente,» e ancora conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

10.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 118. – (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

5. In ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

10.1

BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

10.2

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 10.***(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)*

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

10.3

EUFEMI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 10.***(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)*

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono

comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

10.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 10, nella rubrica, sostituire le parole: «conti correnti» con la seguente: «rapporti».

10.5

EUFEMI

Nella rubrica dell'articolo 10 sostituire le parole: «conti correnti» con la parola: «rapporti».

10.6

D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condi-

zioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore».

10.7

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). - 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti da.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore».

10.8

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «118 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

10.9

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «contrattuali» aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e, ancora conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

10.10

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al capoverso «articolo 118», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341 del codice civile»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni, e con la esplicitazione, con caratteri evidenti e in testa alla comunicazione, della seguente dicitura: "Attenzione: proposta di modifica unilaterale del contratto – il cliente confronti le analoghe clausole contrattuali praticate dalle altre banche concorrenti"».

10.11

LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

10.12

D'AMICO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il cliente ha sempre diritto a recedere dai contratti di durata, con preavviso di trenta giorni, senza penalità e spese di chiusura.

6. Con deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio saranno disciplinate le modalità tese a garantire la portabilità del numero di conto corrente bancario».

10.13

MORGANDO, D'AMICO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e in pari misura».

10.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000».

10.0.1

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abbassamento dei limiti di trasferibilità degli assegni bancari)

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.197, ai commi 1 e 2, le parole: "12.500 euro" sono sostituire dalle seguenti: "2.500 euro"».

10.0.2

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, NARDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sospensione delle azioni esecutive promosse per crediti gravati dall'anatocismo)

1. Fino al 31 gennaio 2007 sono sospese tutte le esecuzioni giudiziarie nei confronti dei debitori inadempienti verso le banche nel caso in cui il montante debitorio non sia stato depurato dall'anatocismo. Allo scadere di detto termine gli atti di precetto sono rinnovati sulla base dei nuovi conteggi depurati dall'anatocismo».

Art. 11.**11.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

GARRAFFA

Al comma 1, prima delle parole: «Sono soppresse» inserire le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2007».

11.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

11.4

IL RELATORE

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire le parole: «Camere di commercio» con le seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

11.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 3.

11.6

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» con le seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

11.7

GARRAFFA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La soppressione delle Commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 decorre a partire dal 1° gennaio 2007».

11.8

GARRAFFA

Al comma 5, le parole: «non possono fare parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

Art. 12.**12.1**

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

12.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» *inserire le parole:* «, tenendo conto della normativa regionale,».

12.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

12.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

12.5

TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fatte salve le altre disposizioni di legge in materia di navigazione, chiunque nell'ambito della Laguna di Venezia, violi i provvedimenti dell'autorità, in materia di circolazione acquea, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. In caso di superamento dei limiti massimi di velocità si applica il fermo amministrativo dell'unità da 7 a 30 giorni. Sono confermati inoltre i provvedimenti del Commissario di Governo al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 27 dicembre 2001, n. 3170».

12.6

BARBOLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "dipendenti comunali" sono aggiunte le parole:

", di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta".

2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 68, legge 23 dicembre 1999 n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si interpreta nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone di cui al comma 133, citato, non devono intendersi limitare alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le strade del territorio comunale. Le medesime funzioni del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono ritenersi attribuite ai dipendenti di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta».

Art. 13.

13.1

LUSI, RUBINATO, BOSONE, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.

13.2

VITALI, ENRIQUES

Sopprimere l'articolo.

13.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

13.4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

13.5

PERRIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto».

13.6

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FERRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di liberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento ester-

nalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria».

13.7

LUSI

All'inizio del comma 1, inserire le parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali».

13.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali» e al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

13.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le par-

tecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

13.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Al comma 1, sostituire le parole: «a capitale interamente pubblico o misto» con le seguenti: «in cui la quota di capitale pubblico è superiore al 50 per cento».

13.11

RUBINATO

Al comma 1, sostituire la parola «misto» con la seguente: «maggioritario».

13.12

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI Paolo

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o successivamente allo scopo partecipate».

13.13

BRUTTI Paolo

Al comma 1, dopo le parole «per la produzione di beni e servizi» inserire «non aventi rilevanza imprenditoriale o industriale».

13.1000/1

LEGNINI

All'emendamento 13.1000, alla lettera a) sostituire le parole: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività» con le seguenti: «privi di rilevanza economica ed industriale».

13.1000

IL GOVERNO

L'articolo 13 è così modificato:

«a) al comma 1 le parole «strumentali all'attività di tali enti» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "possono cedere" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,";

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo che precede perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma";

d) al comma 4 dopo le parole "I contratti conclusi" sono inserite le seguenti: ", dopo l'entrata in vigore del presente decreto,";

e) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima del predetto momento».

13.14

BRUTTI Paolo

Al comma 1 sostituire le parole: «strumentali all'attività di tali enti» con le seguenti «strumentali all'attività degli enti costituenti».

13.15

BRUTTI Paolo

Al comma 1 dopo le parole: «attività di tali enti» aggiungere «e che abbiano queste attività in affidamento diretto».

13.16

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività di tali enti» aggiungere le seguenti: «privi di rilevanza economica».

13.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «tali enti,» sono inserite le seguenti: «esclusi i servizi di pubblica utilità,».

13.18

VITALI, ENRIQUES

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «ad esclusione dei servizi pubblici locali».

13.19

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «, nell'ambito di tali servizi o funzioni,»

13.20

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI Paolo

Al comma 1, sostituire la parola: «costituenti» con la parola: «partecipanti».

13.21

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario»

13.22

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società o enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

13.23

TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.»

13.24

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «società o enti» aggiungere le seguenti: «aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva».

13.25

TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società od enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

13.26

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinate dalle disposizioni di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

13.27

RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «non possono partecipare ad altre società o enti.» inserire le seguenti: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti».

13.28

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

13.29

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «predette società» con le seguenti: «società di cui al comma 1».

13.30

PERRIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ventiquattro mesi».

13.31

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio. A tal fine, entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

13.32

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data».

13.33

LUSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» a «non consentite» con le seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

13.33-bis

FORMISANO

Al comma 3 sostituite le parole: «cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «cessano entro il 1° gennaio 2011».

13.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche costituendo una separata società da collocare sul mercato».

13.35

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell'Economia sono stabiliti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali: la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo».

13.36

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi hanno l'obbligo di indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento. Tali interessi non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla

Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai grandi e medi utenti».

13.37

DIVINA

Aggiungere infine il seguente comma:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

13.38

TONINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.»

13.0.1

MORGANDO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

13.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

13.0.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di coopera-

tive e mutue purchè rispondano ai requisiti indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)* di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2";

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"9-*bis*. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005".

Art. 13-ter

*(Norme per la libertà di scelta del lavoratore
in materia di previdenza complementare)*

1. L'ultima parte del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dalle parole: "Nel caso in cui" alle parole "pre-detti contratti o accordi" è sostituito come segue:

"Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire ad una forma pensionistica, di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente decreto legislativo, e qualora abbia diritto, a qualunque titolo, ad un contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2".

Art. 13-quater.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi)

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970 , n. 300 è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte"».

Art. 14.**14.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 14.

14.2

AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo 14.

14.3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere il comma 1.

14.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo II»; al capoverso art. 14-ter, sostituire le parole: «Art. 14-ter» con le seguenti: «Art. 14-ter» e, al medesimo capoverso, al comma 1, dopo le parole: «articoli 2 o 3» inserire le seguenti: «della presente legge» e, al comma 2, sostituire le parole: «un sanzione» con le seguenti: «una sanzione».

14.5

MANZIONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis» dopo le parole: «deliberare l'adozione di misure cautelari», aggiungere le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ai soggetti esercenti la libera professione ed ai loro enti rappresentativi».

14.6

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

14.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3, sostituire le parole: «3 per cento del fatturato» con le seguenti: «1 per cento del fatturato».

14.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «l'articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi richiamato è soppresso e».

14.1000/2

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «capoverso 14-bis, comma 2, sostituire le parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate" con le seguenti: "possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate e"».

14.1000/3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «capoverso 14-bis, comma 3, sostituire le parole: "3 per cento del fatturato" con le seguenti: "1 per cento del fatturato, e"».

14.1000

IL GOVERNO

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: "articolo 14-ter. - (Impegni)" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione";

Al comma 2 le parole: "può essere ridotta in misura non superiore alla metà." sono sostituite dalle seguenti: "può non essere applicata ovvero ridotta"».

14.8

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «"2-bis» con le seguenti: «2bis».

14.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

Art. 15.**15.1**

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sopprimere l'articolo.

15.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

15.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

15.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:

"1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti

al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione"».

15.0.2

ANGIUS, GALARDI, LEGNINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

15.0.3

ANGIUS, LEGNINI, GALARDI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti)*

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

**ORDINE DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

al disegno di legge di conversione

0/741/7/5^a

LEGNINI

La Commissione Bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, «Conversione in legge de decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

premessi che:

l'articolo 2 abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti;

l'articolo 3, a sua volta, prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con quanto previsto dallo stesso articolo;

la mancata elencazione delle disposizioni abrogate comporterà serie difficoltà ricognitive ed interpretative per gli operatori del settore, per la pubblica amministrazione e per i consumatori,

impegna il Governo:

a procedere, al fine di migliorare la qualità della legislazione, all'individuazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti statali abrogati dagli articoli 2 e 3 e ad apportare ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute, in occasione dell'emanazione della legge di semplificazione per l'anno corrente o di altro provvedimento legislativo.

12^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono il vice ministro per lo sviluppo economico D'Antoni e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Giaretta, nonché i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Grandi e Sartor.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO dichiara che sono stati presentati dal Governo due ulteriori emendamenti, il 21.2000 e 22.2000 per i quali sarà possibile presentare subemendamenti entro le ore 10 di domani mattina.

Il sottosegretario SARTOR conferma che tali due emendamenti sono gli ultimi presentati da parte del Governo in Commissione e risultano già contenuti nel relativo fascicolo.

Il senatore VEGAS (FI) esprime perplessità in ordine all'ammissibilità di tali emendamenti con particolare riferimento al 22.2000, ricordando che la giurisprudenza parlamentare risulta rigorosa nel richiedere la necessaria omogeneità tra proposte emendative e testo di riferimento.

Il PRESIDENTE, preannunciando il proprio orientamento favorevole all'accoglimento dell'osservazione del senatore Vegas con la conseguente richiesta di ritiro dei suddetti emendamenti da parte del Governo, si riserva comunque un ulteriore approfondimento sul punto, in particolare rileva che il comma 3 dell'emendamento 22.2000 potrebbe presentare profili di attinenza.

Cede dunque la parola al rappresentante del Governo ai fini dell'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto.

Il sottosegretario GIARETTA, nel formulare un generale orientamento per la conferma del tenore del testo dell'articolo 2 come formulato, esprime parere contrario sugli emendamenti da 2.1 a 2.12, precisando che la lettera b) di quest'ultimo risulta assorbita dall'emendamento del Governo mentre la lettera c) appare nelle proposte emendative del Governo più puntualmente formulata, mentre non può trovare accoglimento in riferimento allo svolgimento di attività interdisciplinari da parte dei professionisti.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva a riguardo che la lettera a) costituiva il tratto più importante della proposta emendativa, che non risulta contenuto nell'emendamento del Governo.

Il sottosegretario GIARETTA esprime quindi parere contrario in ordine al subemendamento 2.1000/1, nonché sugli emendamenti da 2.15 a 2.19 e sul subemendamento 2.2000/1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.2000 del Governo mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.21 perché parzialmente assorbito dall'emendamento del Governo.

Invita quindi a ritirare l'emendamento 2.22 o in alternativa esprime parere contrario.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.23, mentre invita al ritiro delle proposte 2.24 e 2.25. Esprime parere contrario sugli emendamenti da 2.26 a 2.30 mentre invita al ritiro del 2.31 perché le società di persone prevedono un regime di responsabilità patrimoniale in capo ai soci. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.32, 2.33 (di cui il relatore aveva chiesto l'accantonamento), 2.34, 2.35, 2.36, 2.37. In merito alla riformulazione proposta con l'emendamento 2.39 (testo 2) ritiene opportuna una valutazione in sede di Commissione competente per materia per cui invita al ritiro. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti da 2.40 a 2.43, mentre invita al ritiro del 2.0.1 altrimenti il parere è contrario.

La senatrice RAME (*Misto-IdV*) ritira quindi gli emendamenti 2.21 e 2.31.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 2.25 e il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 2.24 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 2.34.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore Ripamonti ricordando che questi si era rimesso al parere del Governo relativamente agli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37 sui quali il Governo ha espresso parere contrario.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), nel prendere atto del parere del Governo, dichiara che le questioni in esame meritano un ulteriore approfondimento per cui chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alle professioni per procedere su questi nella giornata di domani.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore e rilevate le esigenze di una maggiore riflessione sul punto alla luce delle incisive modifiche proposte nel parere della Commissione giustizia, propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione conviene.

Si procede di seguito con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario GIARETTA precisa anzitutto che la formulazione dell'emendamento 3.6000 del Governo contiene un errato riferimento all'esercizio «commerciale» che deve invece intendersi «di vicinato». Chiede pertanto l'acquisizione di tale modifica (3.6000 testo 2).

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore Ripamonti per la formulazione del parere sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, mentre invita al ritiro dell'emendamento 3.2 o in alternativa parere contrario. Esprime parere favorevole sul 3.1000 del Governo mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e il 3.5. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.6 e favorevole sul 3.2000, mentre sull'emendamento 3.7 formula parere contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12, mentre il parere è favorevole sul 3.3000. Esprime parere contrario sugli emendamenti da 3.13 a 3.17 e favorevole sull'emendamento 3.4000.

L'emendamento 3.5000 su cui esprime parere favorevole assorbirebbe gli emendamenti 3.18 e 3.19 sui quali si esprime con parere contrario come sull'emendamento 3.20.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 3.5 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 3.20.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) ritira gli emendamenti 3.9 e 3.19.

Sull'emendamento del Governo 3.6000 (testo 2) il RELATORE esprime parere favorevole chiedendo tuttavia chiarimenti al Governo sulle possibili conseguenze della norma sugli artigiani rispetto alla disciplina urgente. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.21, identico al 3.22.

Sull'emendamento 3.23 il parere è contrario ove non ritirato; il parere è contrario poi sugli emendamenti 3.24, 3.26, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, mentre sull'emendamento 3.25 si rimette al Governo.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 3.22.

Il sottosegretario GIARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre invita al ritiro del 3.2 in quanto l'articolo 3 non mette in discussione le competenze regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, invita pertanto il presentatore a formulare un ordine del giorno. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.6.

Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 e sugli aggiuntivi, mentre in ordine all'emendamento 3.6000 (testo 2) il Governo chiarisce che per le attività artigianali è già possibile il consumo in loco dei prodotti.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) ritira l'emendamento 3.14 che viene però fatto proprio dal senatore POLLEDRI (*LNP*) che lo mantiene.

Si passa quindi al voto sugli emendamenti relativi all'articolo 3, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.1.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.2, in quanto appare necessaria una revisione sul testo dell'articolo 3 proposto dal Governo, al fine di garantire la possibilità delle regioni di legiferare in tema di distanze minime tra esercizi commerciali, e mantenere una distribuzione ordinata degli stessi, soprattutto per quanto riguarda la grande distribuzione.

Intervengono il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), che si dichiara contrario alla proposta di accantonamento, nonché il sottosegretario GIARETTA, il quale si pronuncia invece in senso favorevole, pur osservando che le regioni conserverebbero comunque lo strumento della programmazione urbanistica.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 3.2.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 3.1000 e, conseguentemente, sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.6.

Il senatore FERRARA (*FI*) interviene in dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 3.2000 del Governo, in quanto sopprime inesplica-

bilmente il riferimento alle esigenze di tutela della salute e di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, in nome di una malintesa ed incoerente forma di liberismo nel settore alimentare.

Il sottosegretario GIARETTA chiarisce che la formulazione contenuta nell'emendamento 3.2000 inserisce solo un riferimento tecnicamente più preciso al settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande, per i quali restano comunque ferme tutte le vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Dopo un intervento del senatore BALDASSARRI (AN), che si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.2000 viene posto ai voti ed approvato. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.7 e 3.8.

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.10, rilevando che l'abolizione delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali reca gravi danni al settore, riducendo il valore delle licenze commerciali e favorendo la grande distribuzione, danno dei piccoli esercizi.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.10 e 3.11 vengono respinti, mentre viene approvato l'emendamento 3.3000. Con successive, distinte votazioni, sono quindi altresì respinti gli emendamenti 3.12 e 3.13.

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) si dichiara contrario all'emendamento 3.14, facendosi convinto, sulla base dei chiarimenti resi dal sottosegretario Giaretta, che il testo dell'articolo 3 non comprometterebbe comunque la capacità programmatica delle competenti amministrazioni in materia commerciale.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 3.14 a 3.16.

Il senatore FERRARA (FI) contesta la formulazione della proposta 3.4000 del Governo, che sembra restringere la capacità delle amministrazioni di intervenire in maniera organica con divieti «generali».

A un intervento del senatore BALDASSARRI (AN), che condivide le perplessità del senatore Ferrara, replica il presidente MORANDO, che osserva che l'emendamento sembra andare piuttosto verso un ampliamento della capacità di intervento delle amministrazioni.

In esito a separati scrutini, viene quindi approvato l'emendamento 3.4000, nonché respinto l'emendamento 3.17 e approvata la proposta 3.5000. Infine, risulta respinto l'emendamento 3.18.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) si pronuncia in senso contrario sull'emendamento del Governo 3.6000 (testo 2), in quanto mantenendo l'obbligo di autorizzazioni preventive per il servizio assistito di somministrazione di cibi e bevande penalizza i piccoli esercizi a vantaggio della grande distribuzione.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) si dichiara favorevole alla suddetta proposta 3.6000 (testo 2), in quanto delinea con maggiore precisione le diverse tipologie di esercizi commerciali.

Il senatore FERRARA (*FI*) ritiene che l'esclusione di autorizzazioni preventive per il consumo immediato possa disincentivare gli esercizi interessati dal garantire la sussistenza dei necessari requisiti e strutture.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) sottolinea come la lettera g) inserita dalla proposta 3.6000 (testo 2) al comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, sia semplicemente coerente con l'impianto generale del provvedimento, volto appunto a ridurre al minimo la necessità delle autorizzazioni preventive.

L'emendamento 3.6000 (testo 2), posto ai voti, viene quindi approvato.

Il senatore FERRARA (*FI*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.21, volto a garantire l'effettiva tutela della salute pubblica e rispetto al quale non si comprendono i pareri contrari del relatore e, soprattutto, del Governo.

Il sottosegretario GIARETTA precisa che l'emendamento 3.21, pur condivisibile nel merito, reca tuttavia una formulazione suscettibile di alterare il necessario e delicato equilibrio tra competenze statali e regionali nel settore in cui interviene l'articolo 3 del disegno di legge in esame, per cui non può essere accettata.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ritiene che l'articolo 3 del provvedimento in esame alteri pesantemente l'equilibrio tra competenze statali e regionali in campo commerciale, tanto che alcune regioni hanno già sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Con successive, separate, votazioni, viene quindi respinto l'emendamento 3.21 e successivamente gli emendamenti da 3.23 a 3.0.3.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) formula parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, invitando in particolare

al ritiro degli emendamenti 4.12 e 4.37. Si dichiara in senso contrario sugli emendamenti 4.19 (identico a 4.20 e 4.21) e 4.22, mentre esprime parere favorevole sul successivo 4.23, che verte sulla stessa materia e presenta una formulazione più esaustiva, sulla quale ritiene pertanto che potrebbe registrarsi un'ampia convergenza di tutte le forze politiche. Esprime infine parere favorevole sulle proposte 4.1000 e 4.2000 del Governo.

Il sottosegretario GIARETTA esprime avviso conforme al relatore, invitando al ritiro della proposta 4.7. Si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti del Governo 4.1000 e 4.2000, confermando altresì il parere contrario sulle identiche proposte 4.19, 4.20 e 4.21, nonché sulla proposta 4.22, invitando nel contempo i firmatari ad aderire all'emendamento di analogo tenore 4.23, sul quale esprime invece parere favorevole.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira la proposta 4.11, in quanto assorbita nella sostanza dagli emendamenti del Governo, nonché l'emendamento 4.38.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) ritira l'emendamento 4.17.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), accogliendo l'invito del sottosegretario Giaretta, ritira la proposta 4.7.

Si passa quindi alla votazione.

Con separati scrutini sono respinti gli emendamenti restanti da 4.1 a 4.16, nonché il subemendamento 4.1000/1, mentre risulta approvato l'emendamento 4.1000 del Governo.

Con ulteriori, distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 4.18 e 4.2000/1, mentre viene approvato l'emendamento 4.2000 del Governo.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) chiede che si faccia luogo alla votazione per parti separate sugli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21 di analogo contenuto.

Il presidente MORANDO concorda con la proposta, rilevando che su alcune parti dei citati emendamenti, in particolare le lettere *a*) e *c*), potrebbe registrarsi un'ampia condivisione tra maggioranza ed opposizione.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) propone di non procedere alla votazione per parti separate, evidenziando che l'opposizione potrebbe accettare la soppressione della lettera *b*) nei citati emendamenti, ove il Governo e la maggioranza accettassero il mantenimento della lettera *d*).

Il sottosegretario GIARETTA condivide la cancellazione della lettera *b*), mentre si dichiara contrario alla conservazione della lettera *d*). Que-

st'ultima, infatti, imponendo l'adozione della dicitura espressa di «pane conservato», potrebbe esporsi alla censura della Commissione europea, laddove la scelta del Governo di precisare semplicemente la definizione di «pane fresco», di cui alla lettera *c*), appare una formulazione più idonea.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) concorda con l'avviso del sottosegretario Giaretta.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) si dichiara favorevole alla lettera *b*), ritenendo essenziale il mantenimento di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale per gli addetti alle imprese del settore della panificazione. Analogamente, si dichiara favorevole anche alla lettera *d*), in quanto fondamentale per la tutela dei consumatori, indipendentemente dalle pressioni provenienti dalla Commissione europea.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) ribadisce la disponibilità a cassare la lettera *b*) degli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21 solo a condizione di mantenere la lettera *d*), al fine di garantire la trasparenza di scelta per i consumatori ed evitare indebiti vantaggi competitivi alla grande distribuzione a scapito dei piccoli panificatori.

Il senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) osserva che le questioni testé evidenziate in merito al carattere problematico delle lettere *b*) e *d*) appaiono fondate e meritevoli di approfondimento. Propone pertanto di procedere alla votazione della sola lettera *c*), accantonando nel contempo le lettere *b*) e *d*), in vista anche di una eventuale riformulazione più compatibile con i vincoli comunitari.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) concorda con la proposta del senatore Boccia, pur rilevando che, una volta fissata la denominazione di «pane fresco» di cui alla lettera *c*), potrebbe essere risolta anche la questione del «pane conservato» di cui alla lettera *d*).

Anche il senatore CICCANTI (*UDC*) concorda con la proposta del senatore Boccia.

La Commissione conviene infine di procedere alla votazione per parti separate sull'emendamento 4.19. Risultano approvate, oltre al capoverso 2-*bis*, le lettere *a*) e *c*), mentre sono accantonate le lettere *b*) e *d*) e gli emendamenti dal 4.20 al 4.23.

Con successive, separate, votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.24 a 4.33 (essendo stata la proposta 4.34 già ritirata nella seduta antimeridiana di ieri).

La senatrice RUBINATO (*Aut*) ritira l'emendamento 4.35.

Il senatore FERRARA (*FI*) interviene sull'emendamento 4.37, identico al 4.36, sottolineando l'esigenza di prevedere espressamente la possibilità dell'attività di somministrazione diretta di cibi e bevande a favore dei panifici, come richiesto dalle associazioni di categoria. Contesta quindi le disposizioni introdotte dal Governo con l'emendamento 4.2000, che escludono invece tale possibilità, lasciando solo quella del consumo immediato già prevista dalla legislazione vigente. Ciò contravviene agli impegni presi con le associazioni di categoria e agli stessi propositi di liberalizzazione del settore propagandati in queste settimane.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) concorda con le osservazioni del senatore Ferrara.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) aggiunge la sua firma all'emendamento 4.37.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), in qualità di firmatario dell'identico emendamento 4.36, segnala che l'esclusione della possibilità di somministrazione assistita da parte dei panifici avvantaggia in maniera ingiustificata gli esercizi della grande distribuzione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.36 e 4.37 sono infine respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741**al decreto-legge****Art. 3.****3.1**

POLLEDRI, FRUSCIO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

3.2

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «ferma restando la potestà legislativa e programmatoria delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».

3.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite con le seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande».

3.3

TECCE

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali di cui al decreto legisla-

tivo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

3.4

GARRAFFA, LEGNINI

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» *sono sostituite dalle seguenti:* «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

3.5

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,» *con le seguenti:* «disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché dalle leggi regionali approvate nelle rispettive materie,».

3.6

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ovvero» *aggiungere la seguente:* «il» *e dopo le parole:* «degli alimenti» *inserire il seguente periodo:* «Spetta alle regioni individuare i percorsi formativi che assicurino il possesso dei detti requisiti. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta entro il 4 luglio 2006, ovvero l'attestazione del possesso del requisito inerente la frequenza con esito positivo dei corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o il superamento, dinanzi all'apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono comunque requisito valido ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;».

3.2000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a) le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite con le seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande».

3.7

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

3.8

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

3.9

TECCE

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

3.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3.11

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.3000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare».

3.12

GARRAFFA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: «, nell'ambito del settore alimentare e di quello non alimentare. È fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere limitate diversificazioni merceologiche all'interno del solo settore non alimentare;».

3.13

PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.14

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.15

GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «sub regionale;» inserire le seguenti: «, concepite al fine di impedire concentrazioni in capo a singole insegne o gruppi commerciali.»

3.16

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.4000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «generali».

3.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

3.5000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f). dopo la parola «temporale» inserire le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, aggiungere le seguenti: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

3.18

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di impedire l'effettuazione delle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti le vendite di fine stagione.»

3.19

TECCE

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

3.20

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

3.6000 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«g) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

3.6000

IL GOVERNO

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«g) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

3.21

SCHIFANI, POSSA, TOMASSINI, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle che».

3.22

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica nonché quelle».

3.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto e alla degustazione di prodotti alimentari, nel ri-

spetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, alle imprese artigiane di produzione alimentare, iscritte all'albo di cui dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, è consentito attrezzare locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, allo scopo di consentire ai clienti la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, nonché di bevande ed alimenti accessori anche non di propria produzione, essendo a tal fine esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.»

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e 2-bis» e al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis».

3.24

PERRIN

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2008».

3.25

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni e gli enti locali» inserire le seguenti: «, fatte salve le proprie prerogative di valutazione in merito alle valutazioni sull'impatto urbanistico, ambientale e di conformità ai piani urbani della mobilità, nonché di tutela delle botteghe storiche e delle produzioni di qualità,».

3.26

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50% della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1000 euro al metro quadro».

3.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:***Art. 3-bis.**

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le

imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.0.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività

economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

3.0.3

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4.**4.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

MENARDI

Sopprimere l'articolo 4.

4.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2008».

4.4

MANTICA

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2008».

4.5

GARRAFFA, ROSSA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata:

a) dall'attestazione della frequenza con esito positivo di un corso professionale inerente la produzione di pane e prodotti da forno istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito professionale è comunque riconosciuto a chi abbia frequentato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di panificazione o a chi abbia prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di panificazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla produzione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

b) dall'attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari inerenti locali, attrezzature, emissioni in atmosfera, nonché dei requisiti urbanistico-edilizi».

4.6

BARBATO

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.7

MORGANDO

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto

dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

4.8

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», *sono sostituite dalle seguenti:* «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

4.9

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 dopo le parole: «alle emissioni in atmosfera», *sostituire il restante articolo con le seguenti:* «dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.10

BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «dal titolo abilitativo edilizio», *aggiungere le seguenti:* «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.11

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.12

RUBINATO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» inserire le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione,». Inoltre, dopo le parole: «agibilità dei locali» inserire le seguenti: «e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.13

LOSURDO, ALLEGRI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione».

4.14

CICCANTI

Al comma 2, dopo le parole: «di agibilità dei locali» aggiungere il seguente periodo: «di agibilità dei locali, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività

di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.15

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.16

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «e dell'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.1000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «norme vigenti» aggiungere le seguenti: «rispetto delle regole di buona pratica professionale».

4.1000

IL GOVERNO

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.17

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

4.18

MENARDI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore».

4.2000/1

LOSURDO, ALLEGRI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.2000, sopprimere le parole da: «con l'esclusione» *fino a:* «somministrazione».

4.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

4.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.20

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.21

EUFEMI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

4.22

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire ai consumatori una chiara identificazione nel mercato dei diversi prodotti della pianificazione e delle modalità di lavorazione adottate, la denominazione "pane fresco" è riservata in via esclusiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre due giorni a decorrere dal completamento del processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione».

4.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare:

a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) i requisiti minimi di qualificazione professionale necessari per l'avvio dell'attività, a tutela della salute dei consumatori e dell'igiene degli alimenti;

c) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle diverse tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

4.24

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

4.25

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

4.26

MENARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore».

4.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese di panificazione, consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

4.28

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In tutti i luoghi ove si venda pane nell'area di vendita di tale articolo è fatto obbligo all'esercente di esporre un cartello con l'indicazione di "Pane fresco" limitatamente al pane avente le seguenti caratteristiche:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato prodotto;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenute per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo.

La violazione di tale norma, accertata da qualunque organo ufficiale di vigilanza, importa la chiusura temporanea dell'esercizio per un giorno (fino a sette in caso di recidiva) ed è comminata dal Prefetto.

6. Ove sussistano adeguate strutture e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione è consentito alle imprese di panificazione l'esercizio dell'attività di somministrazione dei propri prodotti. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

4.29

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo».

4.30

GARRAFFA, ROSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei panifici, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, è permesso il consumo immediato degli alimenti di cui è consentita la produzione, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, fatta eccezione per mensole, piani d'appoggio, stoviglie e posateria a perdere. Gli stessi limiti valgono per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77».

4.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo

immediato dei prodotti di produzione propria. Fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.32

BARBATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.33

LOSURDO, BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA, ALLEGRONI, DE ANGELIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.34

LUSI, RUBINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.35

RUMINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.36

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove queste ultime non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.37

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

4.38

LEGNINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ove sussistano strutture adeguate e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione».

Art. 21.**21.2000**

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».

Art. 22.**22.2000**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6, si intendono confermati, salva diversa determinazione, decorsi sessanta giorni dal voto sulla fiducia al nuovo Governo. È, comunque, consentito, nel medesimo termine, modificare l'oggetto degli incarichi di funzione dirigenziale, anche se conferiti ai sensi del comma 4, pur in assenza del consenso dell'interessato". In sede di

prima applicazione, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

4. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in istituti professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

5. Al fine di garantire il corretto e equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 luglio 2006

9^a Seduta*Presidenza del Presidente***BENVENUTO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso. Il presidente BENVENUTO ricorda che il senatore D'Amico aveva svolto la relazione introduttiva.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) – intervenendo sull'ordine dei lavori – ritiene opportuno accordare priorità all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 223 del 2006, in modo che la Commissione Finanze si esprima con sollecitudine in considerazione dello stato di avanzamento dell'*iter* del medesimo provvedimento presso la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE ricorda che proprio alcuni esponenti dell'opposizione avevano avanzato la proposta, poi accolta, di non procedere comunque alla votazione dello schema di parere sul decreto-legge prima delle ore 15, onde favorire la più ampia partecipazione ai lavori della Commissione. Ritiene pertanto preferibile proseguire l'esame del Documento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sottolinea come il Documento in titolo, che costituisce – dopo il decreto-legge n. 223 del 2006 (Atto Senato

n. 741) il secondo provvedimento di politica economica dell'attuale Esecutivo – confermi le profonde contraddizioni dell'attuale maggioranza.

Dopo aver criticato la scarsa attenzione alle politiche di bilancio con finalità redistributive, lamenta che il DPEF nel formulare previsioni fino al 2011 non tiene conto della volatilità dei dati e delle variabili esogene, come ad esempio quelle monetarie, che rivestono un'incidenza primaria sulle stime macroeconomiche. Come del resto confermano i recenti accadimenti – egli prosegue – non solo è difficile formulare previsioni di medio-lungo periodo, ma persino di breve termine.

Non va inoltre dimenticato che il Documento non contempla alcun intervento a sostegno della competitività del sistema economico, come ad esempio le misure volte a favorire le concentrazioni tra imprese.

Anche in considerazione del favorevole andamento delle entrate, deplora inoltre che il Governo abbia adottato a sostegno della necessità di una manovra correttiva un grave sfioramento dei conti pubblici, poi rilevatosi di scarsa entità come confermano le conclusioni della Commissione governativa sulla *due diligence*. Né va dimenticato che la riduzione dell'indebitamento determinato dalle norme recate nel decreto-legge n. 223 del 2006, pari allo 0,1 per cento del PIL per il 2006, è assai contenuta.

In proposito, coglie peraltro l'occasione per esprimere perplessità sulla credibilità degli esiti della richiamata Commissione governativa, il cui lavoro è stato svolto sulla base di dati difficilmente verificabili.

Dopo aver criticato altresì la scelta di stimare costante per gli anni di riferimento il livello della pressione fiscale, egli ritiene che il Documento in titolo rischi di rappresentare un mero esercizio intellettuale, privo di specifiche linee di intervento di politica economica.

Con riferimento all'andamento della spesa pubblica, tiene poi a precisare che un incremento dell'avanzo primario non può prescindere dalla crescita economica e che il controllo della spesa corrente chiama in causa gli enti territoriali, ai quali il Documento riserva scarsa attenzione.

Sollecita in proposito, da un lato, una riforma della contabilità pubblica volta ad istituire il consolidato di cassa e, dall'altro, il completamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Tiene inoltre a precisare che il centro destra ha posto in essere azioni a difesa dello *Welfare State*, come confermano i dati contenuti nel Documento riferiti all'andamento storico delle spese sociali.

Giudica poi grave che il provvedimento sia stato trasmesso al Parlamento senza il relativo piano delle infrastrutture, che evidenzia una scarsa attenzione dell'Esecutivo alle scelte strategiche del Paese.

Con riferimento ad altri obiettivi di politica economica, registra il sostanziale fallimento delle misure recate nel decreto-legge n. 223 del 2006, in merito alle quali, stante l'assenza di concertazione, il Governo sta rivendendo la propria posizione. Lamenta poi la scelta di non liberalizzare il mercato delle *utilities* gestite dalle *holding* locali e dalle società municipalizzate, nonché l'approvazione di misure lesive del diritto alla riservatezza, con particolare riferimento ai poteri invasivi attribuiti alle Agenzie fiscali.

Nel sottolineare che le misure a carattere strutturale delineate nel Documento per riequilibrare la finanza pubblica richiederebbero una ben più salda coesione delle forze di maggioranza, ribadisce conclusivamente la contrarietà della propria parte politica sul Documento.

Il presidente BENVENUTO interviene per precisare che il Governo ha già trasmesso al Parlamento il piano sulle infrastrutture.

Il senatore CURTO (AN) critica il Documento, a suo avviso generico e lacunoso, con il quale il Governo tenta di nascondere le difficoltà di comprensione delle reali esigenze del Paese, come confermato dall'asprezza del confronto sulle norme recate dal decreto-legge n. 223 del 2006.

In proposito, va ascritto al centro destra e alle categorie interessate il merito di aver indotto il Governo a rivedere parti rilevanti del richiamato decreto-legge.

Quanto agli obiettivi di sviluppo, risanamento ed equità, deplora l'assenza di misure concrete nel DPEF. Con particolare riferimento al risanamento della finanza pubblica, il Documento si limita infatti ad un generico riferimento ad interventi sul sistema pensionistico, la sanità, la pubblica amministrazione e la finanza decentrata, senza specificare le linee direttrici che la maggioranza intende seguire. Ad esempio, non è chiaro se l'intervento nel settore sanitario – al di là della preannunciata reintroduzione dei *ticket* – riguarderà la razionalizzazione della spesa (ovvero la compressione dei servizi offerti) o un incremento della pressione fiscale.

Relativamente all'equità sociale, l'oratore si dichiara convinto che l'inaspimento dell'apparato sanzionatorio non otterrà i risultati sperati in tema di contrasto all'evasione e all'elusione. Al riguardo, giudica imprescindibile una ridefinizione del rapporto fra contribuenti e Stato, che non può prescindere da una maggiore equità della tassazione e da una maggior efficienza dei servizi pubblici con essa finanziati.

Lamenta inoltre come il Documento non specifichi quali siano le categorie di contribuenti sui quali grava l'incremento del prelievo fiscale, esprimendo il timore che il Governo stia elaborando una generalizzata revisione degli estimi catastali e, quindi, una ridefinizione della tassazione dei redditi immobiliari.

Quanto allo sviluppo, stigmatizza la scarsa attenzione nei confronti del Mezzogiorno e, più in generale, delle aree depresse. In proposito, critica la mancanza di riferimenti agli strumenti volti a rafforzare la competitività delle imprese ed un'adeguata riflessione sulle misure incentivanti attualmente in essere.

Conclude criticando l'incoerenza dei primi provvedimenti adottati dall'Esecutivo in materia economica rispetto agli obiettivi di equità, sviluppo e semplificazione degli adempimenti tributari enunciati nel DPEF, in riferimento al quale ribadisce ferma contrarietà.

Il senatore COSTA (FI) rileva come anche la relazione del senatore D'Amico non ha potuto evitare di sottolineare le favorevoli previsioni di crescita del PIL nel 2006 e nel 2007, il merito delle quali è esclusivamente attribuibile alla politica economica del centro destra. Viceversa, le linee programmatiche contenute nel Documento risentono in maniera evidente della sostanziale incapacità del Governo di centro sinistra di trovare un punto di equilibrio tra le varie componenti che lo sostengono, facendo emergere la mancanza di coesione e di coerenza in politica economica.

Il punto di maggiore criticità risulta essere l'assenza di una strategia complessiva volta a definire gli strumenti per il sostegno allo sviluppo economico. Manca l'indicazione delle misure volte a ridurre considerevolmente la spesa corrente, e risulta assente ogni riferimento alle spese per investimento; nonostante le acquisizioni dottrinali ormai consolidate sugli effetti positivi di un'ampia riduzione del prelievo fiscale, tale aspetto è completamente trascurato.

A suo parere, infatti, non è possibile raggiungere l'obiettivo del risanamento dei conti pubblici senza un adeguato sostegno allo sviluppo economico che, a sua volta, non può che derivare dall'incremento per le spese per gli investimenti e dalla contemporanea riduzione delle spese correnti.

Il sostanziale stallo decisionale del Governo di centro sinistra e lo squilibrio imposto dalle posizioni più radicali, è evidenziato dal recente decreto-legge in tema di IRAP, allorché il Governo ha deciso di premiare proprio le Regioni che non avevano adottato alcuna misura di contenimento della spesa sanitaria. Proprio in materia di sanità è facile ipotizzare il ricorso allo strumento del *ticket* – smentendo proprio la campagna elettorale svolta dal centro sinistra – e confermando che l'incremento del prelievo fiscale è l'unico strumento proposto dalla maggioranza di Governo. Appare ormai chiaro, al contrario, che la crescita della pressione fiscale è una prospettiva errata e dannosa per l'economia nazionale poiché, deprimendo ulteriormente le aspettative degli imprenditori, impedisce lo sviluppo economico e, quindi, il risanamento della finanza pubblica.

Ritiene di aver pertanto motivato la contrarietà della propria parte politica sul Documento in esame, esprimendo al contempo la preoccupazione per l'incapacità del centro sinistra di favorire il rilancio economico.

Il senatore BONADONNA (RC-SE) giudica l'esame del Documento un'occasione importante per valutare analiticamente le linee programmatiche dell'azione di Governo.

A suo parere, il punto di partenza irrinunciabile e innegabile consiste nell'ammissione della gravità dell'andamento dei conti pubblici e della necessità di adottare prioritariamente misure per fronteggiare la tendenza al rialzo del *deficit* e del debito pubblico.

Dopo un'interlocuzione del senatore CURTO (AN), si sofferma a commentare criticamente, facendo un bilancio della scorsa legislatura, la riduzione dell'avanzo primario e la crescita incontrollata del *deficit* e

del debito. Oltre al dato numerico, la politica economica del Governo di centro destra presenta gli aspetti più critici sotto il profilo dell'equità di trattamento tra i vari ceti sociali.

Valuta con favore l'equilibrio tra gli obiettivi di risanamento, di sviluppo e di equità sociale indicati nel Documento, non senza ricordare come la propria parte politica abbia già puntualizzato che i tre obiettivi non possono essere perseguiti attraverso interventi peggiorativi delle prestazioni in materia previdenziale e sanitaria. A suo parere, esiste anche un problema di redistribuzione delle risorse a favore di ceti sociali che negli anni scorsi hanno visto ridursi il proprio potere di acquisto e la qualità delle prestazioni sociali erogate.

Sul fronte specifico della spesa sanitaria, tenuto conto che non è ipotizzabile una riduzione immediata della spesa corrente, si dichiara convinto che lo strumento più opportuno per intervenire in tale comparto, come ricordato dallo stesso Ministro dell'economia, sia quello di razionalizzare e controllare la gestione. D'altro canto, gli eventi che hanno interessato la sanità della Regione Lazio rafforzano la convinzione che esistano ampi margini di recupero di risorse finanziarie, anche attraverso il semplice rispetto delle regole.

Dopo l'interlocuzione dei senatori VENTUCCI (*FI*) e CANTONI (*FI*), il senatore BONADONNA (*RC-SE*) argomenta la necessità di agire sul fronte fiscale per assicurare il pieno rispetto del principio della progressività del sistema tributario, auspicando il superamento della riforma del ministro Tremonti e la restituzione ai lavoratori dipendenti del drenaggio fiscale.

Per quanto riguarda invece la realizzazione delle opere infrastrutturali, citando i risultati dell'ultimo rapporto SVIMEZ, rileva come nella scorsa legislatura il 77 per cento degli investimenti complessivi e il 68 per cento del fabbisogno finanziario delle opere pubbliche abbia interessato esclusivamente il Nord del Paese. L'economia del Mezzogiorno, peraltro, non sembra aver bisogno di incentivi alle imprese o strumenti di programmazione negoziata che si sono rivelati strumenti inefficaci e contingenti, senza incidere mai sulla struttura produttiva del Mezzogiorno. L'autosufficienza produttiva del Sud e la sua capacità di attrarre investimenti deriva invece dalla dotazione infrastrutturale, materiale e immateriale, che abbisogna di essere sviluppata e ampliata. Conclude, dichiarando che la propria parte politica seguirà attentamente la traduzione delle linee programmatiche nella definizione della prossima legge finanziaria.

A giudizio del senatore BARBOLINI (*Ulivo*) sono numerosi gli elementi positivi che inducono una valutazione ampiamente favorevole della propria parte politica del DPEF, a partire da un impianto sobrio ed equilibrato e dalla volontà di predisporre un programma di interventi che copra l'intera legislatura. Dopo aver dato atto al Governo di non aver nascosto in alcun modo le difficoltà dei conti pubblici, insiste sull'equilibrio tra l'obiettivo di risanamento finanziario e quello dell'equità.

Per quanto attiene alla politica tributaria, va sostenuto l'impegno a riequilibrare il prelievo tra imposizione indiretta e quella diretta, invertendo una tendenza che si era affermata negli anni precedenti. Dal proprio punto di vista risulta particolarmente significativo l'impegno a ridefinire i criteri per rispettare il patto di stabilità interno, anche in vista di un più ampio ridisegno dell'autonomia finanziaria degli enti locali, in attuazione dell'impianto costituzionale di federalismo fiscale.

Il senatore D'AMICO (*Ulivo*) interviene in replica ed illustra una proposta di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, puntualizzando che essa recepisce le risultanze emerse nel corso del dibattito.

Il sottosegretario GRANDI, nel condividere le osservazioni contenute nella proposta illustrata dal relatore, ritiene essenziale insistere sulla oggettiva e indiscutibile condizione negativa dell'andamento dei conti pubblici, la cui dimensione pone un problema politico sia alla maggioranza che all'opposizione.

Non essendoci richieste di interventi per dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, il presidente BENVENUTO pone ai voti la proposta di parere favorevole illustrata dal senatore D'Amico, che non viene accolta risultando pari i voti contrari e i voti favorevoli.

Il Presidente prende atto che la Commissione non è in grado di esprimere un parere sul Documento in titolo.

Il senatore CURTO (*AN*) lamenta che la ristrettezza dei tempi non consente la predisposizione di un'articolata proposta di parere alternativo.

Il presidente BENVENUTO, chiarendo che tale possibilità non era preclusa, osserva che il senatore D'Amico ha sottoposto alla Commissione il parere dopo la conclusione della discussione generale.

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 13 luglio scorso.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta), integrata rispetto a quella già illustrata nella seduta del 13 luglio scorso, tenendo conto dei suggerimenti avanzati dai senatori Barbolini, Bonadonna, D'Amico e Thaler Ausserhofer.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra, a sua volta, uno schema di parere contrario (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta), motivando tale orientamento con una serie di osservazioni volte ad evidenziare gli aspetti problematici del provvedimento governativo. Inoltre, giudica negativamente l'impianto ideologico delle osservazioni svolte in precedenza dal senatore Bonadonna, stigmatizzandone il carattere sostanzialmente demagogico.

Dopo un'interlocuzione dei senatori BONADONNA (*RC-SE*), RUSSO SPENA (*RC-SE*) e BARBOLINI (*Ulivo*), su invito del presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), il senatore CANTONI (*FI*) conclude l'intervento, ribadendo la contrarietà della propria parte politica.

Il sottosegretario GRANDI esprime apprezzamento per lo schema di parere proposto dal Presidente relatore, mentre non condivide le osservazioni contenute nel parere illustrato dal senatore Cantoni.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BENVENUTO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui precedentemente illustrata che, a parità di voti, non risulta accolta.

La Commissione procede quindi alla votazione della proposta di parere contrario illustrata dal senatore Cantoni che, a parità di voti, non risulta accolta.

Il presidente BENVENUTO prende atto che la Commissione non è in grado di esprimere un parere sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011
(Doc. LVII, n. 1)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il documento in titolo,
preso atto:

delle prospettive di ripresa dell'economia italiana per l'anno in corso, confermate dalla circostanza che la stima del tasso di crescita del Prodotto interno lordo (PIL) per l'anno in corso, pari all'1,5 per cento, è persino superiore al tasso di crescita potenziale della nostra economia;

della perdurante gravità del quadro complessivo della finanza pubblica, come testimonia il livello dell'indebitamento netto della Pubblica amministrazione, pari al 4 per cento per l'anno in corso, nonostante l'impatto favorevole delle misure recate nel decreto-legge n. 223 del 2006;

della preoccupante situazione che, in assenza di interventi, vedrebbe il livello dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione permanere su livelli prossimi al 4 per cento per almeno un lustro;

ritenendo estremamente opportuna dal punto di vista metodologico la scelta di adottare stime di crescita del PIL prudenti e realistiche, evitando – soprattutto con riferimento alle entrate – previsioni eccessivamente ottimistiche non sempre realizzabili,

espresso altresì apprezzamento per:

la scelta innovativa di individuare linee strategiche che riguardino l'intera durata della legislatura, anche sotto il profilo di una più chiara assunzione di responsabilità politiche;

l'articolazione della strategia di politica economica per gli anni 2007-2011, basata sul triplice obiettivo di assicurare, al contempo, crescita, risanamento ed equità;

la scelta di privilegiare interventi strutturali, indispensabili per ricostituire un avanzo primario permanente, rifuggendo da misure *one-off*

l'impegno a ridefinire le regole che presiedono al rispetto del Patto di stabilità interno, ritornando ai vincoli sui saldi di bilancio in luogo di limiti basati sui tetti di spesa, nell'ottica di assicurare il pieno rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, anche nella prospettiva di valorizzare gli strumenti del federalismo fiscale;

valutato con estremo favore, relativamente agli aspetti tributari, l'obiettivo di favorire una più equa distribuzione dell'onere fiscale attraverso azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di recupero della base imponibile, valorizzando il criterio della effettiva progressività del prelievo affermato in Costituzione e promuovendo un maggior equilibrio del prelievo rispetto alle diverse tipologie di reddito;

esprime, per le parti di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso apprezzamento per:

l'adozione di efficaci misure di correzione dei conti pubblici, necessarie al fine di rispettare gli impegni di bilancio assunti in sede europea;

l'individuazione di interventi di liberalizzazione, destinati a favorire la generalità dei cittadini e, più in generale, la crescita economica;

la coerenza del provvedimento con l'impostazione di politica economica annunciata dal Governo sin dal suo insediamento, diretta ad accordare priorità agli obiettivi di crescita, contenimento della spesa pubblica ed equità;

l'obiettivo di fondo di recuperare base imponibile per incrementare il gettito tributario quale strumento prioritario per riequilibrare il prelievo in termini più equitativi, tenendo conto che, secondo stime accreditate, l'ordine di grandezza dell'evasione totale è valutabile oltre l'11 per cento del PIL, di cui un 5 per cento attribuibile alle imposte sul reddito, un 2 per cento all'imposta sul valore aggiunto e un 4 per cento ai contributi sociali, raggiungendo quindi la cifra del 27 per cento del gettito dovuto;

la predisposizione di una serie di misure volte a recuperare base imponibile soprattutto nel settore dell'IVA, attraverso il contrasto dell'evasione fiscale e la riduzione di comportamenti elusivi dell'obbligazione tributaria;

valutata la sostanziale adeguatezza di tali misure rispetto a fenomeni diffusi di evasione fiscale in determinati comparti economici e la opportunità di rendere più efficaci i controlli dell'amministrazione finanziaria sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi;

considerato che il contributo all'evasione totale del cattivo funzionamento dell'IVA è determinato dalla difficile applicazione del tributo, dal numero elevatissimo di partite IVA (un numero 3-4 volte superiore a quello dei grandi Paesi europei), dai controlli insufficienti e inadeguati;

considerato, inoltre, che, anche in prospettiva, la lotta all'evasione fiscale potrà giovare di un'attenta riflessione sull'attuazione dei principi costituzionali di federalismo fiscale, in grado, da un lato, di avvicinare i contribuenti al legislatore tributario e, dall'altro, di rendere pienamente responsabili gli enti decentrati nell'elaborazione delle strategie complessive di entrata e spesa;

valutata, quindi positivamente la finalità delle disposizioni fiscali volte a contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale e ad accrescere la base imponibile;

sollecita maggiore attenzione al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, con particolare riguardo al profilo della non retroattività delle disposizioni tributarie e auspica altresì che in futuro le norme che incidono sensibilmente sul rapporto tra Stato e contribuenti, e inserite in provvedimenti di urgenza, siano esaminate previa individuazione di soluzioni condivise anche una più ampia concertazione;

invita la Commissione di merito a valutare con estrema attenzione le disposizioni recate dall'articolo 37 (in particolare i commi 2, 3, 8, 9, 24, 25 e 26) al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici e adempimenti a carico dei contribuenti.

La Commissione ritiene opportuno che siano apportati alcuni interventi correttivi al testo del decreto-legge, onde superare elementi di perplessità evidenziati anche nel corso delle audizioni dei soggetti interessati.

In particolare, la Commissione ha valutato meritevole di approfondimenti e di attenzione da parte della Commissione Bilancio le norme recate dall'articolo 10 in tema di *ius variandi* dei contratti bancari, le norme recate dall'articolo 36, commi 1 e 30, in tema di aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti dolciari in confezione non di pregio e i francobolli da collezione e in tema di percettori di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero.

Considerato inoltre:

che l'articolo 35, comma 8, esenta dall'applicazione dell'IVA le cessioni e le locazioni di fabbricati indipendentemente dalla tipologia abitativa o strumentale, assoggettando all'imposta di registro il valore della compravendita;

che dall'applicazione di tale regime discende l'obbligo di rettifica dell'IVA detratta negli esercizi di imposta precedenti per i dieci anni successivi alla compravendita e che quindi le imprese di settore sono costrette a versare in tre rate la somma corrispondente all'IVA detratta a monte;

preso atto della disponibilità del Governo a valutare la predisposizione di proposte emendative in riferimento alle norme in commento,

sottopone alla valutazione della Commissione di merito la possibilità di modificare il comma 8 dell'articolo 35 con l'obiettivo di contemperare le esigenze di una più efficace lotta all'evasione fiscale e quelle di non penalizzare le imprese operanti nel settore. Inoltre la Commissione suggerisce di superare il principio dell'obbligo di rettifica dell'IVA detratta in precedenza, di cui all'articolo 35, comma 9 del decreto-legge, compatibilmente con la disciplina comunitaria, in modo da eliminare gli effetti di retroattività del nuovo regime impositivo.

In relazione al settore della costruzioni di immobili e alle nuove disposizioni di carattere tributario,

premessa la condivisione degli obiettivi di recupero di base imponibile,

esprime preoccupazione per gli effetti depressivi sul settore per l'abrogazione della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che assoggettava all'aliquota agevolata dell'1 per cento ai fini dell'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a determinate condizioni;

a riconsiderare la qualifica di terreno edificabile di cui al comma 2 dell'articolo 36;

a chiarire con apposita norma gli effetti delle somme versate in relazione alla sanatoria prevista dall'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 da parte delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione;

invita inoltre la Commissione di merito a tenere conto delle esigenze degli enti locali che hanno proceduto a costituire Società di trasformazione urbana per la ristrutturazione, la valorizzazione, la locazione o la cessione di beni immobili pubblici.

In relazione al divieto di utilizzare denaro contante per il pagamento dei compensi ai professionisti, pur valutando positivamente l'obiettivo di fondo della norma, si suggerisce di elevare i limiti minimi al superamento dei quali è previsto tale divieto, al fine di rendere meno gravosi per i contribuenti e i professionisti i nuovi adempimenti.

Per quanto concerne invece le nuove disposizioni recate dall'articolo 35, comma 15 e 16, la Commissione esprime il timore che l'incremento delle percentuali utilizzate per stabilire se una società rientri o meno nel novero delle società non operative possa non tener conto di alcune specificità settoriali e territoriali nelle quali la ridotta dimensione delle società è sintomatica delle effettive esigenze economiche del territorio. Inoltre, in relazione a quanto già affermato in premessa, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione della nuova disciplina a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata di vigore del decreto.

Tutto ciò espresso, per quanto di competenza, esprime, parere favorevole, proponendo le seguenti osservazioni:

1. Sostituire l'articolo 10 con il seguente: articolo 10 (Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari) 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'art. 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un

giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore. 2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il cliente-consumatore ha diritto, previo preavviso minimo di 30 giorni, a recedere dai contratti di durata, senza l'applicazione di penalità e spese di chiusura conto;

2. all'articolo 35, dopo il comma 26, si propone di aggiungere il seguente comma: «26-bis le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari»;

3. all'articolo 36, primo comma, si invita a sostituire le parole «di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies)» con le seguenti: «di cui al numero 123-bis»;

4. si raccomanda la soppressione del comma 30 dell'articolo 36;

5. l'articolo 36, comma 23, è modificato come segue: «23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è modificato come segue: 'per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra'».

6. all'articolo 37 si invita la Commissione di merito ad apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 10, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre";

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: ' 15 giugno ' sono sostituite dalle seguenti: ' mese di maggio ';

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: ' se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio ' sono sostituite dalle seguenti: ' se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno ';

c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: 'entro il 20 ottobre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 settembre';

d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 'entro il 20 ottobre' con le seguenti: 'entro il 30 settembre'».

La Commissione, infine, sollecita la Commissione di merito ad accogliere le proposte di modifiche volte a consentire il rispetto dei principi recati dallo Statuto del contribuente, soprattutto per quanto riguarda la irretroattività delle disposizioni fiscali.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BETTAMIO, CANTONI, COSTA, CURTO, D'ONOFRIO,
EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, FRANCO Paolo,
GIRFATTI, SCHIFANI, MENARDI E VENTUCCI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che – attraverso misure fiscali particolarmente vessatorie e oppressive nei confronti dei cittadini-contribuenti – introduce adempimenti burocratici particolarmente costosi,

atteso che:

il provvedimento non contiene norme che affrontano il problema della competitività del Paese, ma privilegia una azione sulle entrate che avrà come risultato un inasprimento della pressione fiscale;

non vengono rispettate le norme dello statuto del contribuente, che contiene i principi generali dell'ordinamento tributario, in quanto si introduce il principio di retroattività;

gli effetti della sola normativa relativa alle modifiche del regime IVA per gli immobili e alla retrodatazione di tali norme comportano un esborso a carico del contribuente dell'ordine di 30 miliardi di euro;

le norme relative agli immobili hanno determinato movimenti speculativi di vasta portata all'interno della Borsa, con significativi ribassi dei titoli coinvolti, nei giorni immediatamente successivi all'emanazione del decreto-legge, tanto che secondo gli operatori del settore in una sola settimana si sono persi 1,4 miliardi di capitalizzazione delle società immobiliari;

vengono introdotte norme che disincentivano la libera impresa, prevedendo il controllo preventivo e la polizza fideiussoria per il rilascio delle partite IVA;

il limite ai pagamenti in contanti di 100 euro e la tracciabilità dei pagamenti al di sopra dei 1.500 euro sono adempimenti che danneggiano in modo invasivo i consumatori-utenti violando le norme sulla *privacy*;

le nuove presunzioni che tendono a fissare la sede della società nel territorio dello Stato in base alla residenza degli amministratori o dei loro familiari violano il principio di libertà di stabilimento affermato dal Trattato istitutivo della Comunità europea;

le misure adottate per l'emersione del sommerso sono inefficaci senza l'introduzione del principio del conflitto d'interesse;

esprime parere contrario.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 luglio 2006

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro per l'istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente Vittoria FRANCO (*Ulivo*) dà il benvenuto al vice ministro per l'istruzione Mariangela Bastico, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (*Ulivo*), la quale pone anzitutto in evidenza i tre obiettivi di politica economica che il Governo si è posto per gli anni 2007-2011: crescita, risanamento ed equità. Si tratta infatti di tre fattori inscindibili, indispensabili per la ripresa di un Paese segnato dalla combinazione di *deficit* elevato, esaurimento dell'avanzo primario e risalita del debito. Né va dimenticato che l'Italia risulta in difetto rispetto alle regole europee e si caratterizza per un contesto generale poco favorevole all'impresa, alla concorrenza, agli utenti consumatori. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica pertanto in 35 miliardi di euro il profilo quantitativo del manovra finanziaria per il 2007, mantenendo invariati gli impegni presi con l'Unione europea per il rientro sotto il 3 per cento del rapporto *deficit*/PIL già nel 2007.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, la relatrice osserva che risultano centrali il rilancio della strategia di Lisbona, sul versante sia della formazione del capitale umano che dell'investimento in ri-

cerca e in sviluppo dei circuiti della conoscenza; l'investimento in beni culturali e turismo; la politica di sviluppo del Mezzogiorno.

Quanto al rafforzamento della strategia di Lisbona, la relatrice richiama il Piano nazionale di riforme che verrà presentato alla Commissione europea nel prossimo autunno. Il capitale umano, prosegue, è infatti l'elemento cruciale del tessuto sociale europeo, in vista della costruzione di una «ragione sociale» comune. Occorre pertanto svilupparne le potenzialità a partire dagli asili nido e lungo tutto il corso della formazione, promuovendo il diritto allo studio, l'autonomia scolastica, la messa a norma del patrimonio edilizio e l'utilizzo pomeridiano degli edifici. In tale contesto occorre altresì affrontare il problema dei docenti precari, al fine di stabilizzare il sistema di istruzione.

Nell'ambito di uno Spazio comune europeo della ricerca e della formazione superiore, l'Italia deve poi colmare il divario con gli altri Paesi, atteso che – a fronte di una spesa per studente più elevata rispetto alla media scolastica europea – gli esiti dei confronti a livello internazionale risultano deludenti. Analogamente, coloro che non proseguono negli studi superiori devono poter acquisire una preparazione adeguata all'inserimento culturale e tecnico nel mercato del lavoro.

Quanto al settore universitario, la spesa per studente può essere resa più competitiva da un sistema premiale del merito e della qualità. La seconda linea di azione del Governo prevede quindi la riforma del sistema di incentivi a livello universitario, il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo oltre che alla collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca, la promozione di processi innovativi. Saranno inoltre potenziati i progetti integrati locali e la competitività delle filiere produttive, con particolare riferimento alla diffusione a livello di massa delle nuove tecnologie.

A tal fine, occorre un impegno finanziario straordinario, idoneo a valorizzare le risorse umane, assicurare l'apprendimento lungo l'arco della vita e l'inserimento nel mercato del lavoro anche delle donne.

Soffermandosi indi sui temi della cultura, la relatrice conferma la priorità dell'investimento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, sollecitando a tal fine il contributo dei privati anche attraverso rinnovate forme di incentivazione. In tale ambito, la strategia del Governo persegue un più efficace raccordo con le regioni al fine di promuovere il «marchio Italia» e fare del turismo una componente significativa della crescita economica. Esprime quindi apprezzamento per l'intento di qualificare l'offerta culturale assicurando particolare attenzione ai piccoli comuni e agli itinerari storico-culturali-religiosi, nonché di completare il rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in rapporto alla straordinaria capacità di produzione di spettacolo del Paese.

Con particolare riferimento al settore del cinema e dello spettacolo dal vivo, ella conferma poi che il Governo è impegnato a riformare i criteri di finanziamento e ad ottimizzare le spese di gestione ed investimento, come testimonia fra l'altro la costituzione di una commissione tecnica mi-

sta *ad hoc* fra Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'economia.

Non va infine dimenticato che, entro l'estate, l'Italia definirà il Quadro strategico nazionale 2007-2011 per accedere ai fondi europei, con particolare riferimento al Mezzogiorno. In tale contesto, le risorse potranno essere destinate al miglioramento della qualità dello studio e dell'insegnamento con iniziative che coinvolgano tutti i soggetti, compreso il sistema produttivo locale, nonché al finanziamento di centri di eccellenza.

In conclusione, ella esprime un giudizio positivo sulle linee di azione indicate dal Documento di programmazione economico-finanziaria per i prossimi anni, giudicandole idonee a promuovere investimenti mirati alla crescita della competitività e all'inclusione sociale, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della ricerca, della cultura e del turismo.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale sottolinea la presenza nel Documento di programmazione economico-finanziaria di tre affermazioni che confermano l'entità delle risorse assicurate dal precedente Governo al settore della formazione: innanzitutto, l'investimento italiano in ricerca e sviluppo si situa nella media OCSE; in secondo luogo, l'attuale spesa per studente universitario non è inadeguata rispetto agli *standard* internazionali; infine, nel settore scolastico la spesa per studente è addirittura superiore se confrontata con quella di altri Paesi europei.

Egli dichiara poi di condividere alcuni obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, del resto già perseguiti dal precedente Governo.

Fra questi, egli cita anzitutto l'incremento degli investimenti privati per la ricerca, che rappresenta la vera sfida da realizzare in sintonia con le misure già adottate nella scorsa legislatura come la defiscalizzazione degli oneri sostenuti dalle imprese per gli investimenti in ricerca e sviluppo, la previsione di cattedre convenzionate e l'aumento del numero dei contratti attivi negli enti di ricerca. In tal senso, è da apprezzare a suo avviso l'attenzione che il Governo Berlusconi aveva dedicato alla valorizzazione dei collegamenti tra università ed imprese.

Dopo aver espresso il suo favore all'introduzione di meccanismi che premiano il merito dei docenti, giungendo anche a forme di contrattazione individuale, nonché a trasferimenti di risorse legati ai risultati realmente ottenuti, il senatore Valditara osserva come ciò si ponga in contrasto con il ritiro del decreto sulla programmazione universitaria, che mirava a riequilibrare le risorse fra atenei del Nord e del Sud sulla base del merito.

Dichiara inoltre le sue perplessità in relazione alla possibilità, contenuta nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che fino al 2011 i rinnovi contrattuali dei docenti vengano finanziati con l'indennità di vacanza contrattuale, in quanto tale intervento dovrebbe avere un carattere esclusivamente residuale.

Quanto al problema del reperimento delle risorse, pone l'attenzione sui tagli effettuati nel settore dell'istruzione dal recente decreto-legge n. 223 del 2006, in netta contraddizione con gli obiettivi indicati nel Documento in esame.

Venendo al tema del turismo, egli giudica scontata e ripetitiva la relazione governativa, che riprende peraltro alcune linee strategiche già attuate dal Governo Berlusconi.

Pur apprezzando la trasparenza del Documento di programmazione economico-finanziaria nella parte in cui descrive la situazione attuale, esprime peraltro forti riserve in ordine alla capacità del Governo Prodi di compiere azioni realmente qualificanti.

Concludendo, dichiara la disponibilità del suo Gruppo a confrontarsi con la maggioranza su specifici temi concreti quali ad esempio il potenziamento di forme contrattuali individuali per i docenti e la previsione di meccanismi premiali per le università che ottengono risultati migliori.

Interviene il senatore ASCIUTTI (*FI*) il quale, nel manifestare apprezzamento per alcuni obiettivi individuati dal DPEF, dichiara tuttavia di voler attendere la concreta individuazione degli interventi che il Governo elaborerà in sede di legge finanziaria.

Alcune misure peraltro sono a suo avviso già state poste in essere attraverso il decreto-legge n. 223 del 2006 e vanno nel senso opposto rispetto alle dichiarazioni di intenti del DPEF, disponendo tagli rilevanti in settori fondamentali quali l'edilizia scolastica e la ricerca.

Per quanto riguarda la valorizzazione del cosiddetto «marchio Italia», egli ricorda che tale iniziativa è stata promossa già nella scorsa legislatura, dall'allora ministro per l'innovazione tecnologica Stanca. Giudicando condivisibile tale obiettivo, osserva tuttavia che esso è contraddetto dal raddoppio del costo di deposito dei marchi, disposto dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

Quanto ai costi del settore della pubblica istruzione, egli condivide l'esigenza di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, deplorando peraltro che il DPEF non indichi le misure conseguenti ed esprimendo comunque l'auspicio che tale azione non vada ad incidere negativamente sugli stipendi degli insegnanti.

In conclusione, si riserva di esprimere l'orientamento del suo Gruppo al termine del dibattito.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) richiama innanzitutto i dati allarmanti sulla situazione economica del Paese, riguardanti il ritardo della crescita, il *deficit* elevato, le distorsioni del sistema tributario, nonché l'aumento delle disuguaglianze e della povertà. Per affrontare tale crisi è a suo avviso necessaria una politica economica che punti su sviluppo, risanamento ed equità.

Con riferimento alle competenze della Commissione, mostra apprezzamento per la volontà del Governo di ripristinare la fiducia da parte della società e dei giovani. Pur rilevando l'esistenza di misure di contenimento

della spesa, ella mostra quindi soddisfazione per la posizione espressa dall'Esecutivo in difesa della solidarietà e della garanzia dei beni pubblici primari.

A tal proposito, ella ritiene che gli interventi concreti nei settori dell'istruzione, delle politiche giovanili e dei beni culturali non si configurino solo come fonti di spesa ma piuttosto come condivisione della strategia di Lisbona.

Pur rilevando la presenza di criticità – quali ad esempio la bassa remunerazione dei docenti, l'elevata spesa per studente rispetto alla media scolastica europea, il rapporto docenti-alunni inferiore a quello esistente in altri Paesi, il deludente esito degli allievi italiani al Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) – precisa che tali dati non giustificano tagli al settore della formazione. Al riguardo, nota con soddisfazione che il Documento di programmazione economico-finanziaria prospetta invece un incremento degli investimenti in istruzione, ricerca e cultura.

Bisogna a suo avviso partire da una attenta analisi della realtà al fine di individuare le risposte migliori alle difficoltà dei vari settori, valutando innanzitutto il lavoro svolto dai docenti per personalizzare la didattica ed adeguare i servizi offerti dalle scuole alle nuove professionalità nascenti nelle università.

In conclusione, il DPEF offre, a suo avviso, una idonea prospettiva di lavoro per il rilancio economico e sociale dell'Italia, la cui realizzazione necessita di due ulteriori interventi in discontinuità rispetto alla politica del precedente Governo: salvaguardare e valorizzare la formazione professionale e tecnica da un lato ed elevare l'obbligo scolastico dall'altro, per permettere all'Italia di raggiungere gli *standard* europei.

Il senatore AMATO (*FI*) registra anzitutto con soddisfazione come la misura quantitativa del Documento in esame confermi uno stato dei conti pubblici niente affatto drammatico, nonostante molte incaute affermazioni della recente campagna elettorale.

Quanto al merito dell'atto, concorda con il senatore Asciutti che si tratta di un documento privo di qualunque concretezza finanziaria. Né ritiene che l'equità possa rappresentare un obiettivo economico, tanto più che occorre tenere distinte l'evasione tributaria dall'elusione fiscale, pena l'incorrere in contraddizioni ideologiche.

Il Documento tenta poi, prosegue, di affrontare il maggior numero possibile di aspetti della vita economica e sociale del Paese, mentre il recente decreto-legge n. 223 risulta assai meno inclusivo.

Dopo aver criticato i generici riferimenti alla semplificazione del sistema degli incentivi per favorire l'investimento privato in ricerca contenuti nel Documento ed aver rimarcato la contraddizione insita nel voler promuovere il «marchio Italia» ma anche la riconquista del mercato nazionale, egli esprime infine apprezzamento per i deboli ma costanti moniti, contenuti nel Documento, a migliorare la gestione delle risorse. Ritiene in-

fatti che proprio nel tentativo di evitare lo spreco di risorse pubbliche acquisti senso l'obiettivo dell'equità.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) ritiene che l'entità della manovra sottesa al Documento di programmazione economico-finanziaria, pari a 35 miliardi di euro, sia eccessiva rispetto agli obiettivi, tanto più che il Governo ha già approvato un intervento correttivo per 7 miliardi di euro. L'intero Documento sconta infatti, a giudizio della sua parte politica, un eccesso di prudenza previsionale e fa proprio un assoluto pessimismo sulle entrate. Il rispetto degli impegni europei potrebbe del resto essere assicurato, a suo avviso, attraverso un percorso più graduale, ripartendo ad esempio sul biennio 2007-2008 le misure previste per il solo 2007. Nella composizione della manovra ritiene invece che dovrebbe essere assicurata una maggiore enfasi sulle entrate, sì da impostare la prossima legge finanziaria sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sulla tassazione delle rendite finanziarie, sull'abrogazione della riforma dell'Irpef varata dal precedente Governo e su una maggiore progressività delle imposte dirette.

Quanto alla spesa pubblica, ella sollecita ad escludere qualunque intervento di riduzione della copertura previdenziale dei lavoratori, che del resto sarebbe del tutto contrario rispetto al programma dell'Unione. Con particolare riferimento alla spesa sanitaria, occorre a suo giudizio stabilizzarla anziché ridurla rispetto al PIL, anche attraverso la responsabilizzazione delle regioni.

Entrando nel merito dei settori di competenza della Commissione, ella rileva una contraddizione fra le dichiarazioni programmatiche del ministro Fioroni in senso contrario ai tagli indiscriminati e in favore dell'uscita dalla fase di emergenza e le misure adottate con il decreto-legge n. 223.

Quanto all'esame comparativo dei risultati conseguiti dagli studenti italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei, ella invita a tenere nella giusta considerazione le differenze fra sistemi educativi e fra obiettivi scolastici, invocando una maggiore scientificità dei confronti.

Soffermandosi indi sugli interventi a favore dello sviluppo, sollecita misure redistributive quali la restituzione del *fiscal drag* e la ripartizione fra lavoratori e imprese della riduzione del cuneo fiscale.

Conclusivamente sollecita una revisione dell'impianto generale del Documento, al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici contenuti nel programma dell'Unione in coerenza con le dichiarazioni dei Ministri di settore.

Prende la parola il senatore MAURO (*FI*) il quale ripercorre le tappe fondamentali per individuare la strategia economica del Governo: le dichiarazioni programmatiche dei Ministri di settore, il DPEF e la legge finanziaria.

Quanto alle linee programmatiche, esprime apprezzamento per i buoni intenti dichiarati, cui dovrebbero seguire interventi concreti. A tal proposito si rammarica tuttavia per la bassa qualità delle azioni indivi-

duate nel DPEF, auspicando che almeno in occasione della manovra finanziaria siano indicati obiettivi più specifici corrispondenti ad un coerente programma di Governo.

Lamenta poi l'assenza nel DPEF di scelte politiche significative, deplorando l'atteggiamento della maggioranza volto a ribadire solo una presunta discontinuità sia politica che gestionale rispetto all'operato del precedente Esecutivo.

Coglie altresì l'occasione per esprimere rammarico riguardo alle iniziative che il Governo ha intenzione di attuare in favore della Sicilia. Nonostante il presidente Prodi abbia ribadito l'importanza commerciale e strategica della regione, non sono infatti scaturiti interventi concreti dal punto di vista infrastrutturale ed addirittura è stata vanificata la speranza di una contiguità territoriale con il resto del continente europeo attraverso il ponte sullo stretto di Messina.

Altrettanto lacunosa è poi a suo avviso la relazione governativa nella parte concernente la valorizzazione del capitale umano della Sicilia, dove il numero delle università è rimasto immutato dall'unità d'Italia ad oggi. Considerata la grande capacità che la regione ha di produrre reddito, testimoniata anche dalla crescita raggiunta durante la scorsa legislatura, il senatore Mauro deplora che i settori cardine dello sviluppo del Mezzogiorno siano colpevolmente trascurati da questa maggioranza.

In conclusione chiede al Governo quali siano gli interventi materiali ed immateriali che intende porre in essere per valorizzare le potenzialità del Meridione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Intervengono il ministro dell'istruzione Fioroni, il vice ministro per lo stesso Dicastero Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice NEGRI (*Aut*) sottolinea come l'ambizione del Documento di programmazione economico-finanziaria di coniugare risanamento, equità e sviluppo debba fare i conti con quattro importanti voci di spesa: il sistema previdenziale, il servizio sanitario nazionale, le amministrazioni pubbliche nonché la finanza di quelle locali.

Dopo essersi soffermata sulle possibili prospettive di autoriforma e razionalizzazione della spesa, si richiama alle tabelle relative al personale delle amministrazioni pubbliche, rilevando che si sono già verificati degli incrementi per la pubblica istruzione, in misura anche più consistente rispetto a quelli destinati alla sanità. In particolare, illustra gli indicatori del settore dell'istruzione, da cui emerge l'elevato numero di ore svolte nelle scuole rispetto alla media europea, nonché il rapporto tra studenti e docenti.

Considerata l'esistenza di ingenti spese fisse, chiede poi al Governo come intenda considerarle ed eventualmente modularle.

In conclusione, nel riconoscere la validità complessiva del provvedimento, sollecita chiarimenti in ordine agli strumenti, anche innovativi, con cui saranno perseguiti gli obiettivi economici, dato che la naturale vocazione generalista del Documento di programmazione economico-finanziaria non ne ha consentito una trattazione più dettagliata.

Replica indi agli intervenuti nel dibattito il sottosegretario MODICA, il quale comunica innanzitutto alla Commissione che il vice ministro Bastico è trattenuta da improrogabili impegni alla Camera.

Quanto al merito delle questioni affrontate, registra preliminarmente la concordanza riscontrata tra maggioranza e opposizione sui tre grandi obiettivi programmatici del Documento (crescita, risanamento ed equità) ed osserva che quest'ultimo – benché inevitabilmente privo di indicazioni concrete – prevede già interventi importanti sulle materie di competenza della Commissione.

A tal proposito, richiama anzitutto la volontà del Governo di aumentare il livello di competitività tra gli atenei, puntando sulla realizzazione di migliori servizi per gli studenti e sulla valorizzazione del merito. In tale ottica, le attuali scelte di politica economica si pongono in continuità con il passato, prendendo atto ad esempio che i finanziamenti pubblici in ricerca non sono molto distanti dalla media OCSE, benché più lontani dai valori europei.

Quanto alla scuola, ammette l'enorme impiego di risorse in tale settore; condivide tuttavia la sollecitazione della senatrice Capelli a conside-

rare le differenze fra i sistemi formativi dei diversi Paesi e coglie l'occasione per rammentare ad esempio l'importante ruolo che la scuola svolge in Italia nel sistema di integrazione dei diversamente abili.

Prende atto, inoltre, dei risultati non soddisfacenti degli studenti italiani attestati dagli indicatori PISA, osservando che il Governo tenterà di colmare il divario formativo che pare emergere rispetto alla media europea.

Condivide indi le dichiarazioni della senatrice Pellegatta sulla necessità di ridare fiducia alla società anche attraverso lo sviluppo del settore dell'istruzione, assicurando che nella prossima manovra finanziaria tale ambito sarà considerato prioritario.

Puntualizza inoltre che nel DPEF è chiara la volontà del Governo di porre fine ad una politica di tagli per realizzare incrementi consistenti di risorse.

Concorda poi con quanto espresso dal senatore Amato in merito al sistema degli incentivi, dichiarando che la semplificazione e il riordino del settore dovrà senz'altro costituire uno strumento per favorire l'investimento privato in ricerca e sviluppo, ad esempio attraverso la concessione di crediti d'imposta per l'assunzione di giovani ricercatori.

Rispondendo alla senatrice Capelli, giudica ragionevole che alla posizione assunta dal ministro Fioroni nel corso delle dichiarazioni programmatiche debba corrispondere un impegno più preciso per far sì che la scuola superi l'attuale fase di emergenza e non subisca ulteriori tagli.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Mauro, dà atto della maggiore crescita registrata negli ultimi anni dalla regione Sicilia rispetto al resto d'Italia. Nel condividere l'obiettivo della valorizzazione di tale regione nel quadro delle politiche economiche e culturali concernenti l'area mediterranea, rammenta come il DPEF non trascuri affatto tale aspetto, ma lo inquadri in un più ampio intervento a favore del Mezzogiorno.

Avviandosi alla conclusione, concorda con l'impostazione espressa dalla relatrice in ordine alle quattro direttrici principali indicate dal DPEF per il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona (capitale umano; ricerca e innovazione; beni culturali e turismo; Mezzogiorno), evidenziando come esso si inserisca pienamente all'interno dello Spazio europeo di formazione e ricerca.

Replica altresì la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) la quale, nel ricordare l'importanza del DPEF quale atto di indirizzo per la programmazione economica del Governo, osserva che la discussione odierna ha in realtà investito ambiti molto vasti.

Quanto alle dichiarazioni del senatore Mauro, condivide l'urgenza di delineare coerenti linee strategiche di intervento, con l'ambizione che alle stesse seguano azioni concrete, come auspicato dalla senatrice Negri.

Al riguardo, ritiene che il DPEF sia pienamente in grado di assicurare tale concretezza, pur nella consapevolezza dei ritardi dell'Italia in alcuni settori e tuttavia nella speranza di raggiungere soluzioni condivise.

La vera discontinuità consiste a suo avviso nella possibilità che l'Italia esca da una situazione di stallo mediante un nuovo dinamismo, che salvaguardi i diritti degli utenti e gli obiettivi di solidarietà in un'ottica di valorizzazione del merito. Il Governo deve puntare perciò sulla elaborazione di una strategia, poiché solo in questo modo si consente all'Italia di sviluppare le sue potenzialità.

In merito all'intervento del senatore Ascutti, precisa che la Commissione avrà modo di verificare, in occasione della prossima manovra finanziaria, l'attuazione degli interventi contenuti nel DPEF, primo fra tutti l'aumento degli investimenti nel settore della ricerca. In proposito, auspica la realizzazione di una politica industriale che valorizzi anche il contributo delle piccole e medie imprese, inserendole nel circuito del finanziamento privato della ricerca.

Nell'ottica della riduzione dei costi del settore dell'istruzione, si dichiara favorevole ad un esame puntuale degli investimenti e delle risorse ad esso destinate, giudicando necessario un miglioramento della gestione dei finanziamenti attuali, come sottolineato dal senatore Amato. Bisogna quindi sicuramente aumentare a suo giudizio le risorse, assicurando al contempo una razionale distribuzione della spesa.

Concorda altresì con la senatrice Pellegatta sulla esistenza di obiettivi irrinunciabili tra cui ad esempio l'equità, che si realizza anche mediante la lotta all'elusione e all'evasione fiscale. Ritiene perciò che il DPEF sia sufficientemente selettivo nella individuazione delle priorità di politica economica.

Quanto alle critiche manifestate da esponenti della maggioranza, la relatrice afferma di accoglierle come una sollecitazione affinché le dichiarazioni di intenti si traducano in iniziative concrete.

Aggiunge quindi alcune considerazioni relative all'importanza della cultura del Mediterraneo per l'identità italiana in linea con le considerazioni espresse dal senatore Mauro, condividendo l'idea che la Sicilia e tutto il Mezzogiorno debbano giocare un ruolo fondamentale nel dialogo interculturale e nelle relazioni commerciali con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Illustra indi lo schema di parere favorevole pubblicato in allegato al presente resoconto.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale rileva che i primi atti concreti del Governo Prodi – fra cui ad esempio il decreto-legge n. 223 – si pongono in netto contrasto con le affermazioni programmatiche del Documento in esame. L'opposizione non può pertanto accedere ad un giudizio positivo, almeno fino a quando gli obiettivi prefissi non si tradurranno in azioni conseguenti.

Il senatore VALDITARA (*AN*) deplora l'eccessiva genericità del DPEF che, pur individuando alcuni profili critici, non indica le misure che il Governo intende adottare per porvi rimedio. Ad esempio, il Documento non chiarisce come si intenda migliorare l'efficacia della spesa per

l'istruzione ovvero affrontare il problema degli stipendi nel pubblico impiego, se si intendano effettivamente bloccare le retribuzioni dei professori universitari, né come si voglia perseguire l'obiettivo di premiare la qualità e il merito.

Ben più concrete sono state, a suo avviso, le dichiarazioni programmatiche dei ministri Mussi e Fioroni che tuttavia, prosegue, non risultano recepite nel Documento in esame.

Pur cogliendovi alcune importanti novità, egli dichiara quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole della relatrice, rimarcando come il Centro-sinistra – che pure aveva ripetutamente criticato le riduzioni di spesa varate dal precedente Governo – non abbia saputo fare di meglio con il decreto-legge «Bersani». Auspica tuttavia che su singoli provvedimenti sia possibile per l'opposizione recare un contributo positivo al miglioramento del sistema formativo italiano.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) ricorda che la sua parte politica ha posto una riserva sul DPEF, sollecitando un diverso rapporto fra i tre obiettivi programmatici (risanamento, sviluppo ed equità). Al riguardo, non condivide infatti che il risanamento debba prevalere sugli altri, mettendo addirittura a rischio di depauperamento alcuni settori strategici. Tale giudizio critico non ha tuttavia indotto Rifondazione comunista ad un voto contrario, bensì ad un atteggiamento propositivo volto a correggere nella sostanza questa impostazione in vista della definizione del disegno di legge finanziaria.

Ella esprime invece apprezzamento nei confronti dello schema di parere presentato dalla relatrice, che rappresenta a suo avviso un contributo nella direzione auspicata. Ad esso sono infatti sottese scelte strategiche in un'ottica non solo economica ma di rilancio complessivo del Paese.

Conclude sottolineando l'emergenza di affrontare la questione di docenti precari, ponendo nel contempo le basi per evitare che il fenomeno si riproduca in futuro.

Il senatore MARCONI (*UDC*), rimarcata la genericità tanto del Documento quanto del dibattito, osserva come gli obiettivi programmatici siano senz'altro condivisibili. Il Documento evita tuttavia di chiarire come si intende perseguirli, eludendo così un confronto di merito.

Né può sottacersi che molte delle indicazioni di settore (fra cui la sistemazione dei docenti precari, la messa a norma del patrimonio edilizio scolastico, l'uso pomeridiano delle scuole, il potenziamento dell'autonomia scolastica e l'innalzamento dell'obbligo scolastico) comportano un aggravio di spesa, che finirà per essere coperto da un aumento della tassazione, posto che il Centro-sinistra ha convenuto di non voler più ricorrere a riduzioni di spesa. Si tratta pertanto di un programma che rientra nella più classica impostazione di Sinistra: raccogliere risorse per ridistribuirle. Il Centro-destra aveva invece cercato di segnare un'inversione di tendenza, che tuttavia conosce ora una battuta d'arresto.

Dopo aver lamentato l'assenza di riferimento alla famiglia quale inestimabile risorsa della società, conclude preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore DAVICO (*LNP*) giudica il Documento non solo banale ma anche pericoloso in quanto da un lato determinerà inevitabilmente forti delusioni avendo alimentato grandi speranze e, dall'altro, allontanerà i cittadini dalla politica. Né possono valere generici appelli alla promozione del coinvolgimento privato, come ad esempio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, posto che a tal fine occorrono misure assai più concrete anche in termini di identità con il territorio.

Analogamente, giudica inefficaci gli interventi volti a promuovere il «marchio Italia», oltre che senz'altro insufficiente a garantire il pieno finanziamento del FUS la misura disposta con il decreto-legge n. 223.

Ritenendo infine positivo l'innalzamento dell'obbligo formativo, ma non certo quello scolastico, conclude preannunciando il voto contrario.

Il senatore RANIERI (*Ulivo*) giudica scontato il voto contrario dell'opposizione, come del resto è scontato quello favorevole della maggioranza.

Pur convenendo sulla genericità del Documento, propria del resto all'atto stesso, sottolinea tuttavia l'importanza di aver posto la centralità del sapere a fondamento della politica economica del Governo.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine a maggioranza lo schema di parere favorevole della relatrice.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'istruzione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE avverte altresì che del dibattito sulle comunicazioni rese dal ministro Fioroni sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 5 luglio, dal Ministro dell'istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta del 5 luglio scorso.

Nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del ministro Fioroni intervengono i senatori SOLIANI (*Ulivo*), VALDITARA (*AN*), CAPELLI (*RC-SE*) e ASCIUTTI (*FI*).

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011
(DOC. LVII, n.1)**

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

premessi che:

in piena armonia con le linee guida previste dalla Strategia di Lisbona e con gli impegni assunti nel Programma dell'Unione, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) presentato dal Governo in apertura di legislatura delinea una strategia di intervento che tiene unite le tre direttrici d'intervento ritenute a pari titolo concorrenti al rilancio economico e sociale del Paese: la crescita, il risanamento e l'equità,

in questa prospettiva, l'indispensabile politica di risanamento finanziario è vista come intrecciata con le politiche di redistribuzione del reddito e della ricchezza, di promozione di nuove linee di sviluppo e riqualificazione del nostro sistema economico e sociale, di migliore gestione delle risorse,

in particolare, lo sviluppo dell'intero circuito della conoscenza è opportunamente individuato quale componente essenziale dello sviluppo, sul quale concentrare risorse e investimenti pubblici, stimolando al contempo forme innovative di partecipazione delle famiglie e delle imprese; considerato che, con riferimento al settore dell'istruzione:

il DPEF segnala come – a fronte di un volume medio annuo di investimenti in istruzione, formazione e ricerca pari al 4,8 per cento del PIL – gli indicatori di *performance* dell'Italia rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea appaiono deludenti,

l'indicatore PISA (*Program for International Student Assessment*) colloca l'Italia nettamente al di sotto della media europea per quanto riguarda la conoscenza e la professionalità acquisite dagli studenti alla fine della scuola obbligatoria, nonostante una spesa per studente significativamente superiore alla media e un monte ore anch'esso più elevato,

questo dato segnala la necessità, non solo di mantenere elevato il flusso degli investimenti nel settore scolastico, ma anche di ricalibrarli, orientandoli verso formule organizzative e modelli integrati di istruzione e formazione più funzionali agli obiettivi di riqualificazione del capitale umano posti dalla Strategia di Lisbona e opportunamente richiamati dal Governo,

con riguardo al primo segmento del circuito d'istruzione, si riconosce come innovativo il riferimento al potenziamento dei servizi per l'infanzia e all'integrazione del sistema degli asili con il sistema scolastico, quali strumenti indispensabili, per un verso, a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e, per altro verso, a valorizzare i contenuti formativi degli asili, riconoscendo che lo sviluppo del capitale umano deve essere assicurato fin dai primi livelli del processo educativo,

è dunque apprezzabile che – secondo le indicazioni del DPEF – l'azione del Governo si indirizzi verso un generale potenziamento del diritto allo studio attraverso: l'estensione dell'obbligo scolastico, il miglioramento delle funzionalità e delle autonomie scolastiche, la messa a norma del patrimonio edilizio e l'incentivazione all'utilizzo pomeridiano degli edifici,

non meno rilevante è, in questo contesto, il riferimento alla necessità di affrontare il problema dei precari della scuola, nel quadro di un più generale programma di rimotivazione e di recupero della fiducia dei docenti e delle famiglie, oltre che di stabilità del sistema;

registrato che, quanto al segmento dell'università e della ricerca:

il DPEF segnala la necessità di rendere più produttiva la spesa pubblica, attraverso il rafforzamento della competizione tra le sedi universitarie e – soprattutto – l'introduzione di una gestione del sistema universitario che premi maggiormente il merito dei docenti e la ricerca di qualità,

il quadro di riferimento individuato è opportunamente quello dello «Spazio comune europeo della ricerca e della formazione superiore», nel cui contesto deve svolgersi un equilibrato processo di riforma degli ordinamenti, che consenta a tutti gli studenti italiani di acquisire una piena maturazione umana e civile, oltre che una preparazione generale in grado di adattarsi in maniera ottimale ai mutamenti del contesto economico e sociale,

allo stesso modo, in chiave di crescita umana, culturale e professionale dei giovani meridionali, appare apprezzabile il riferimento alle politiche della conoscenza per il Mezzogiorno, che individuano le leve di intervento nel finanziamento dei centri di eccellenza di *standard* internazionale presenti sul territorio nazionale, nella costruzione di meccanismi idonei di «mediazione» tra ricerca e imprese e – soprattutto – nella promozione delle capacità e dei talenti personali, a partire dalle donne che costituiscono tuttora, soprattutto nel Mezzogiorno, un giacimento di conoscenze largamente inutilizzato,

saranno opportunamente potenziati i progetti integrati locali e promossa la competitività delle filiere produttive, anche soprattutto attraverso la diffusione a livello di massa delle nuove tecnologie;

valutato positivamente che, con riguardo ai settori dei beni e attività culturali e del turismo:

il Documento di programmazione economico-finanziaria considera prioritario l'investimento in cultura e pone le basi affinché si rafforzi il

contributo dei privati, anche dei singoli cittadini, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, anche attraverso rinnovate forme di incentivazione,

perseguendo un più efficace raccordo con le regioni, il Governo intende promuovere il «marchio Italia» per fare del turismo una componente significativa della crescita economica del Paese,

sarà promossa la qualificazione dell'offerta culturale con particolare attenzione ai piccoli comuni e agli itinerari storico-culturali-religiosi,

sarà completato il rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in rapporto alla straordinaria capacità di produzione di spettacolo del Paese;

preso atto che:

la chiave, in definitiva, è quella dell'investimento a tutto tondo nel capitale umano, che il DPEF non a caso indica, al di là del suo valore economico, quale elemento cruciale del tessuto sociale europeo, della costruzione di una «ragione sociale» europea,

una collaborazione strategica tra università, ricerca, imprese, cultura e turismo può consentire il decollo dell'intero Paese verso obiettivi più elevati di crescita,

ESPRIME PER QUANTO DI COMPETENZA PARERE FAVOREVOLE.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 luglio 2006

12^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Intervengono il ministro delle infrastrutture Di Pietro e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Meduri.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 12 luglio scorso.

La presidente DONATI comunica che è pervenuto alla Commissione l'allegato infrastrutture. Ritiene che, in considerazione dell'importanza di tale documentazione per l'attività della Commissione sia indispensabile disporre di un tempo sufficiente al suo esame.

Considera, pertanto, opportuno proseguire la trattazione del DPEF anche nella seduta antimeridiana di domani e nella seduta pomeridiana della stessa giornata rinviando la prevista audizione del Presidente di Anas S.p.A.

Per consentire al Ministro Di Pietro di procedere alla illustrazione dell'allegato infrastrutture propone di rinviare al termine della seduta le valutazioni in ordine ai lavori della Commissione.

Il ministro DI PIETRO, nell'illustrare l'Allegato infrastrutture al DPEF, osserva come il documento in esame si articola in due distinte parti. La prima, di carattere meramente descrittivo, illustra lo stato di attuazione delle opere e degli interventi previsti dalla legge obiettivo. Nella seconda parte sono individuate le linee generali della politica governativa

in materia di infrastrutture, la quale si sostanzia in una revisione delle priorità precedentemente individuate. Tale revisione è necessaria in considerazione della scarsità delle risorse finanziarie. I finanziamenti disponibili ammontano a circa 59.000M di euro, a fronte dei 115.000M di euro necessari al completamento del programma infrastrutturale, previsto dalla legge del 2001. Rileva, poi, come sulla redazione della legge obiettivo abbiano influito, in modo troppo consistente, interessi di tipo locale. Al fine di evitare inutili sovrapposizioni nella realizzazione di opere infrastrutturali da parte delle Regioni, sarebbe opportuno senza sminuire le competenze, prevedere un più incisivo intervento programmatico e di coordinamento dello Stato. La revisione delle priorità infrastrutturali è destinata a comportare la modifica delle intese generali quadro, concluse tra lo Stato e le Regioni, a norma della legge 443 del 2001.

Per quel che concerne la seconda parte dell'allegato rileva come in essa sia stata redatta una sorta di verbale di consistenza relativo allo stato di avanzamento dell'insieme delle opere comprese nel programma della legge obiettivo. Gli interventi sono stati classificati in tre fondamentali categorie: opere cantierate, per le quali i lavori sono in corso; opere affidate, per le quali sono state espletate le procedure di gara con l'individuazione del soggetto realizzatore ed infine, opere in gara, per le quali sono ancora in corso di svolgimento le procedure per l'individuazione del soggetto realizzatore.

Le opere contenute nella legge obiettivo e puntualmente riportate nell'allegato in oggetto, necessitano di una rivisitazione, in ragione della scarsità di risorse finanziarie disponibili. Nell'individuazione delle effettive priorità strategiche, il Governo si è impegnato a tener conto anche delle posizioni delle Regioni, attraverso la predisposizione di una serie di incontri. Al termine di tali incontri il Governo intende procedere alla redazione di un documento, non necessario ai sensi della legge obiettivo, di natura più marcatamente programmatica. Tale documento permetterà di individuare le sole opere effettivamente prioritarie. Fra queste ultime si devono annoverare tutti gli interventi sugli snodi, in quanto atti a garantire un miglioramento della mobilità.

Sotto il profilo finanziario, rammenta come la scarsità di risorse pubbliche imponga al Governo la necessità di valorizzare l'istituto della finanza di progetto.

Conclude, quindi, illustrando i dati riportati nella tabella riepilogativa dei fabbisogni necessari per la realizzazione delle infrastrutture strategiche previste dalla legge obiettivo.

Il senatore CICOLANI (*FI*) interviene osservando come la ristrettezza dei tempi di esame parlamentare del DPEF non possa giustificare una trattazione superficiale dell'Allegato infrastrutture il quale, in particolare, per la 8^a Commissione, riveste un ruolo di primaria importanza. È innegabile il carattere fortemente innovativo della legge obiettivo, con la quale il precedente governo ha rilanciato il tema delle infrastrutture, per troppo tempo accantonato. Non vi è stata una sottovalutazione delle

indicazioni finanziarie, ma indubbiamente sono state avanzate molte proposte che richiedono una gradualità degli interventi rispetto al fabbisogno finanziario. Con la legge obiettivo e la successiva Delibera CIPE del 2001, d'altra parte l'esecutivo di centro destra ha conciliato la realizzazione della rete TEN con il piano generale dei trasporti. Per quel che attiene all'infrastrutturazione secondaria, l'oratore osserva come tale aspetto sia stato affrontato in modo del tutto marginale dall'Allegato in esame. Sarebbe auspicabile che il patrimonio di pianificazione, discussione ed elaborazione anche delle opere secondarie, acquisito dal Governo di centro-destra, con il coinvolgimento delle realtà locali, non venga vanificato. Si dichiara quindi non contrario alla determinazione di un nuovo ordine di priorità infrastrutturali, in ragione della scarsità di risorse finanziarie disponibili. La fissazione di una nuova gerarchia di priorità non può però giustificare una penalizzazione del settore infrastrutturale in sede di redazione della legge finanziaria. Sarebbe, infatti, deprecabile porre eccessivi limiti di cassa agli enti di spesa, stante la rilevanza del problema infrastrutturale nel nostro paese, anche in funzione di un rilancio economico e produttivo. Il problema di un raccordo tra stanziamenti di competenze e di cassa appare quindi ineludibile.

Interviene quindi il senatore FUDA (*Misto-PDM*) osservando come tra le opere prioritarie per la Regione Calabria non sia stata espressamente prevista la realizzazione del collegamento del porto di Corigliano con la rete ferroviaria. Auspica quindi un intervento governativo al riguardo, nonché un chiarimento in merito a possibili trasformazioni in metropolitana di superficie di tratte ricomprese nella dorsale jonica. Per quel che concerne il coinvolgimento delle realtà locali e regionali, l'oratore suggerisce di procedere all'audizione in primo luogo dei rappresentanti delle città. Concorda con il Ministro sull'opportunità di favorire il ricorso all'istituto del *project financing*, il quale potrebbe consentire di porre rimedio alla scarsità di fondi pubblici e di far fronte al rilevante *gap* infrastrutturale che connota il meridione italiano. Tale istituto andrebbe però rivisto nel senso di prevedere una maggiore diluizione nel versamento delle quote di finanziamento da parte dello Stato.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*) interviene ponendo in evidenza non solo la chiarezza espositiva del documento presentato dal Governo, ma anche il carattere pragmatico dell'intervento ministeriale, seguito nella individuazione delle opere realmente prioritarie. La necessità di rivedere le priorità infrastrutturali è legata sia alla insufficienza delle risorse disponibili sia alle effettive esigenze territoriali del Paese. Sarebbe auspicabile, tuttavia, che il Governo precisasse i tempi di realizzazione della procedura di individuazione delle nuove priorità strategiche, individuando la data, anche solo orientativa, di presentazione del nuovo «allegato». Osserva inoltre come sarebbe opportuno che il Governo tenesse conto, nella redazione del nuovo documento, anche degli interventi nel settore por-

tuale. Tali opere si rivelano infatti funzionali alla realizzazione di un sistema di trasporto effettivamente intermodale.

Il senatore VICECONTE (*FI*) interviene chiedendo al Governo di chiarire se le opere prioritarie approvate in linea tecnica e in conformità alle intese generali quadro, di cui alla tabella riepilogativa, siano anch'esse destinate ad essere oggetto di revisione, in sede di individuazione delle nuove priorità strategiche.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*), nel manifestare il proprio apprezzamento per il quadro conoscitivo reso e per l'approccio pragmatico al problema infrastrutturale che connotano l'Allegato, sottolinea l'assoluta incoerenza della legge obiettivo. Quest'ultima si riduce ad una sterile elencazione di opere, spesso fini a se stesse, funzionali alle esigenze dei costruttori e scisse dalla politica dei trasporti. Gli interventi individuati dalla legge suddetta, inoltre, risultano concentrati in larga parte nelle regioni del nord Italia. L'oratore sottolinea pertanto la necessità di rivedere l'intero quadro delle priorità, tenendo conto sia delle necessità locali che delle esigenze connesse alla realizzazione di una efficace politica dei trasporti. Osserva infine come la realizzazione delle opere infrastrutturali rappresenti l'essenziale premessa per ogni tentativo di rilancio economico e produttivo del Mezzogiorno.

Il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) interviene rilevando l'opportunità di procedere ad una più puntuale individuazione delle opere ritenute prioritarie dal Governo, tenendo conto solo in parte dello stato di avanzamento dei lavori. Sarebbe in particolare necessario considerare prioritarie le sole opere effettivamente cantierate, procedendo ad una riponderazione delle opere in gara e di quelle affidate, per le quali il valore prioritario deve essere valutato caso per caso, in ragione delle esigenze locali.

Concorda con il senatore Bonadonna sull'opportunità di prevedere sia un autonomo piano infrastrutturale per il Mezzogiorno, sia un esplicito intervento nel settore portuale. In questo modo di creerebbero le condizioni per determinare una effettiva centralità del Paese nei traffici commerciali marittimi. Tali interventi si devono concretizzare nella realizzazione di opere infrastrutturali di collegamento dei porti con le reti di trasporto su ferro e su strada. Segnala, infine, alcune imprecisioni tecniche che sembrerebbero presenti nell'allegato.

Interviene quindi il senatore PISTORIO (*DC-Ind-MA*), il quale esprime il proprio disappunto sulle scelte governative in sede di redazione del DPEF e del relativo allegato sulle infrastrutture. Il più evidente limite di quest'ultimo documento va ravvisato, secondo l'oratore, nella scarsa considerazione della situazione meridionale. La decisione di far derivare il carattere prioritario di un'opera dal mero stato di avanzamento rischia di non tener conto delle effettive esigenze di rilancio economico nel Mezzogiorno. Osserva, poi, come ogni dibattito sui problemi infrastrutturali

del Sud finisca per ridursi ad una sterile disputa sull'opportunità di realizzare o meno il ponte sullo stretto di Messina. Quest'ultimo, secondo l'oratore, dovrebbe rappresentare solo una parte di una più ampia piattaforma logistica integrata. La Sicilia, infatti, stante la sua collocazione geografica, può aspirare, se infrastrutturalmente rafforzata, a divenire un polo logistico per il traffico merci. Conclude quindi invitando il Governo a riconoscere, in fase di elaborazione del nuovo «allegato» preannunciato dal Ministro, un ruolo centrale al problema infrastrutturale del Mezzogiorno.

Il senatore PAPANIA (*Ulivo*), pur apprezzando il carattere ricognitivo dell'allegato, auspica una più precisa indicazione delle priorità infrastrutturali. L'analisi dello stato di attuazione delle opere e degli interventi mostra peraltro come la gran parte degli interventi cantierati si collochi nell'Italia settentrionale e su ciò è indispensabile una netta inversione di tendenza da parte dell'Esecutivo. Per quel che concerne il profilo economico, sarebbe auspicabile che la legge finanziaria riducesse la differenza fra spese di cassa e di competenza. Secondo l'oratore, nella redazione del nuovo documento, il Governo dovrebbe tener conto delle reali priorità del Paese, esprimendo, nel contempo, un chiaro giudizio sulle scelte politiche effettuate dal precedente esecutivo e sottese alla legge obiettivo. Si dichiara infine favorevole alla predisposizione di un autonomo piano infrastrutturale per il Mezzogiorno.

Interviene quindi il senatore FANTOLA (*UDC*) dichiarandosi non contrario alla rivalutazione delle priorità infrastrutturali, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle istanze regionali e dei pronunciamenti del Parlamento. Osserva, poi, come il trasporto merci rappresenti un settore nevralgico nell'economia del nostro Paese, il quale non può essere sostenuto unicamente dal mezzo ferroviario, richiedendo un incremento della mobilità marittima. In questo quadro è innegabile la centralità di un intervento nel settore portuale. Conclude rilevando la necessità di individuare le opere effettivamente prioritarie non unicamente in ragione del loro stato di attuazione, ma anche e soprattutto delle esigenze economiche delle aree interessate.

Prende quindi la parola il sottosegretario MEDURI, il quale, in risposta al senatore Viceconte, osserva come anche le opere approvate in linea tecnica e rientranti nelle intese generali quadro siano destinate ad essere oggetto di rivisitazione. Nel confermare la valutazione del ministro Di Pietro sul carattere ricognitivo dell'allegato, ribadisce la volontà del Governo, in sede di redazione del nuovo documento, di coordinare le opere infrastrutturali con il piano generale di trasporto. Per quel che concerne la questione portuale, concorda con i rilievi formulati dai Senatori della maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente DONATI, in considerazione della necessità di consentire il prosieguo dell'esame del DPEF propone la convocazione di un'ulteriore seduta nel corso della giornata di domani alle ore 14,30 ed il contestuale rinvio dell'audizione del Presidente di Anas S.p.A. previsto per domani alle ore 15 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'Anas S.p.A. e sullo stato delle concessioni autostradali in Italia.

Conviene la Commissione

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30 per il seguito dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria e che è conseguentemente rinviato lo svolgimento della prevista procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 luglio 2006

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente CUSUMANO, informata la Commissione che il senatore Zanda cessa di appartenere alla 9^a Commissione e che il senatore Ladu entra a farne parte, e rivolto un saluto di benvenuto al sen. Ladu, dà la parola alla relatrice Pignedoli per la sua relazione illustrativa.

La relatrice PIGNEDOLI (*Ulivo*) rileva preliminarmente come l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, in quanto momento imprescindibile per la programmazione della manovra di finanza pubblica, costituisca l'occasione per un'attenta disamina delle politiche che il Governo intende adottare sia in un quadro di economia generale, sia per quanto attiene al comparto agricolo ed agroalimentare.

Il DPEF, riferito ad un arco temporale di cinque anni, coincidenti con la legislatura in corso, si pone la dichiarata finalità di superare gli attuali ostacoli alle potenzialità di crescita dell'economia nazionale, determinati da vari fattori quali lo stato di sofferenza dei conti pubblici, l'andamento stagnante della produttività totale dei fattori e le perduranti distorsioni del sistema tributario.

Il documento in esame, dopo aver delineato il contesto internazionale ed europeo, di cui analizza la congiuntura economica e le prospettive a medio termine, incentra la sua attenzione sull'economia italiana, sottoli-

neando gli incoraggianti segnali di ripresa, ravvisabili anche con riguardo all'agricoltura, in riferimento sia al valore aggiunto, che all'occupazione nel settore.

Dopo aver illustrato le singole parti del Documento in esame, la relatrice si sofferma sulle finalità e sugli obiettivi previsti, nei molteplici profili individuati dal documento stesso, sotto il triplice aspetto della crescita, del risanamento e dell'equità quali strategie di fondo dell'azione governativa

Rileva quindi come la strategia del Governo si basi sulla volontà di coniugare il rigore nella gestione della finanza pubblica con l'esigenza di liberare risorse finanziarie da destinare ad ulteriori programmi di rilancio e di rafforzamento del modello sociale nazionale, mediante una politica economica che preveda un'azione congiunta di riforma sia sul mercato dei beni, sia su quello del lavoro, e un impegno per un piano straordinario per i diritti e l'occupazione delle donne, dei giovani ed in genere della famiglia, attribuendo al contempo particolare importanza al rilancio del settore della ricerca che investe notevole importanza anche per quanto concerne il comparto primario, in relazione alle possibili conseguenze da riconnettere all'utilizzo di biotecnologie in agricoltura.

Ricorda inoltre come il Governo intenda agire anche sul profilo della dimensione e l'internazionalizzazione delle imprese, richiamando l'attenzione sulle radicali innovazioni del quadro competitivo, che inducono a favorire le imprese che optano per una crescita dimensionale, pur riconoscendo le caratteristiche e i vantaggi del modello della piccola impresa per il tessuto produttivo del Paese.

Per quanto riguarda il sistema agricolo e agroalimentare, la relatrice rileva come il Governo si ponga due obiettivi, quali lo sviluppo delle imprese con potenzialità competitive e la tutela delle fasce più deboli del comparto, attraverso una serie di interventi finalizzati a favorire le esportazioni, ad accrescere la dimensione delle imprese e a promuoverne la nascita di nuove, a dare stabilità al sistema fiscale e alla rete di protezione contro le calamità naturali e le crisi di mercato.

In questo senso, particolare importanza viene attribuita al settore delle esportazioni ed alla necessità di un rafforzamento dei sistemi di tutela dei marchi, oltre che ad un potenziamento delle istituzioni di promozione e sostegno delle esportazioni sui mercati esteri. A tale proposito ricorda che per quanto riguarda le esportazioni è stata costituita dal MIPAF, al fine di promuovere l'*export*, la società per azioni Buonitalia, ed è stato creato anche un portale per fornire tra l'altro servizi alle imprese per la promozione commerciale sui mercati esteri: si tratta al riguardo di potenziare le strutture di sostegno all'*export* anche sulla scorta delle esperienze straniere.

Coerentemente con quanto precedentemente esposto, anche per il comparto agricolo e agroalimentare, nel Documento viene sottolineata la necessità di accrescere i livelli dimensionali delle imprese del settore favorendo la concentrazione cooperativa e societaria e l'accorpamento fondiario, oltre che l'opportunità di adottare una politica delle quote produt-

tive in grado di agevolare l'accesso di nuovi produttori, per favorire il ricambio generazionale degli imprenditori del settore.

La dimensione delle imprese agricole italiane è, infatti, sensibilmente sotto la media europea: anche i dati sulle imprese dell'industria agroalimentare evidenziano un sottodimensionamento rispetto agli altri paesi europei, tale da richiedere specifici interventi. Inoltre, viene espressamente sottolineata la rilevanza della stabilità del sistema fiscale per il rafforzamento competitivo del settore, nonché la stabilità e l'efficienza delle misure di protezione contro le calamità naturali e le crisi di mercato.

Al riguardo, ricorda che fra le proposte avanzate dal ministro De Castro nell'audizione svoltasi il 12 luglio scorso (e non ancora conclusa), è stata delineata l'ipotesi di individuare degli strumenti (ad esempio i Tavoli di lavoro con tutti i soggetti della grande distribuzione) per anticipare eventuali crisi di mercato con particolare riguardo ai casi in cui queste siano legate a un eccesso dell'offerta.

Il documento affronta poi problematiche di carattere più strettamente economico quali l'introduzione del cuneo fiscale e del risanamento dei conti pubblici e del sistema pensionistico, oltre alla riorganizzazione delle funzioni dello Stato e delle autonomie, nonché la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Proprio a tale riguardo appare opportuno assicurare la funzionalità di settori amministrativi che risultano di vitale importanza per il raggiungimento delle missioni affidate al Dicastero competente per il comparto primario.

In primo luogo appare opportuno provvedere all'istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, in considerazione del grave ritardo accumulato sul punto dal nostro Paese, ormai ultimo a non aver ancora previsto nel proprio sistema amministrativo tale istituzione. In secondo luogo, occorrerebbe valutare l'opportunità di potenziare le strutture e i mezzi di intervento per le problematiche forestali, ed in particolare i servizi antincendio e di tutela del patrimonio boschivo nazionale, che scontano una progressiva riduzione delle risorse disponibili.

Inoltre, nel quadro delle misure di rilancio della competitività delle imprese del settore primario (sulla quale è peraltro iscritta all'ordine del giorno dei lavori della Commissione un'apposita proposta di indagine conoscitiva), appare opportuno affrontare nuovamente le complesse questioni relative ai sistemi di tutela della qualità e della tipicità dei prodotti, anche attraverso un rafforzamento della disciplina delle denominazioni protette, al fine di massimizzarne l'efficacia e di evitare la dispersione delle forme di tutela all'uopo previste.

Anche per questo ritiene che la Commissione dovrà prestare particolare attenzione all'evoluzione dei negoziati in corso al WTO. Al riguardo coglie l'occasione per ringraziare il ministro De Castro per l'aggiornamento che ha reso, al riguardo, nella seduta del 12 luglio scorso. Ritiene, infatti, che le politiche a favore del settore agricolo e agroalimentare debbano essere continuamente aggiornate e integrate con quanto avviene a livello internazionale su scala più ampia.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) rileva preliminarmente che il Documento di programmazione in esame si configura come un vero e proprio libro dei sogni e, pur esprimendo parole di ringraziamento per l'ampia relazione svolta dalla relatrice Pignedoli, sottolinea come manchino indicazioni approfondite alle problematiche del settore, pur essendo desumibili alcuni riferimenti a questioni attinenti al comparto in capitoli non direttamente riconducibili al sistema agroalimentare. In particolare, richiama l'attenzione, nell'ambito del capitolo dedicato alla politica dell'energia, sui riferimenti allo sviluppo delle «Agro-energie» da ottenere rafforzando le potenzialità della legge n. 81 del 2006, recentemente varata. Al riguardo osserva che, per rendere competitive le agro-energie, occorre predisporre misure concrete che consentano di rendere maggiormente competitive le agricolture estensive promuovendo al contempo una politica di tutela delle tipicità e delle denominazioni di origine. Richiama quindi l'attenzione sulla tematica della gestione delle acque, nell'ambito del capitolo dedicato all'ambiente, osservando al riguardo come l'attuale crisi degli affluenti del Po non ha carattere congiunturale ma riveste natura strutturale per l'estendersi e il consolidarsi di gravi fenomeni siccitosi non più solo nelle regioni meridionali, ma anche al settentrione. Al riguardo, ribadisce l'esigenza di predisporre adeguate politiche che tengano conto del fenomeno delle variazioni climatiche intervenute.

Si sofferma quindi sull'attività di pesca, ricordando l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze economiche, sociali e ambientali sottese dall'attività di pesca, al fine di evitare forme di pesca indiscriminata e distruttiva delle risorse naturali, invitando altresì ad affrontare il problema dell'aumento dei costi del carburante, su cui già il precedente Governo era intervenuto con aiuti *de minimis* (i soli consentiti dalla normativa comunitaria).

Si sofferma quindi sulle complesse problematiche del settore agroalimentare, richiamando in particolare tutte le considerazioni svolte in sede di dibattito sulle comunicazioni del ministro De Castro sulle linee programmatiche del Dicastero. Esprime forti preoccupazioni sulla questione relativa al cuneo fiscale, e sulle implicazioni delle eventuali politiche di stabilizzazione della manodopera nel settore.

Dopo aver richiamato anche le tematiche in materia di politiche per il Mezzogiorno, pur osservando che sono presenti alcuni spunti, ritiene necessario riservare il giudizio in attesa di valutare i contenuti delle politiche a favore del settore agricolo ed agroalimentare in sede di predisposizione della prossima manovra di finanza pubblica, esprimendo per ora una valutazione negativa.

La senatrice NARDINI (*RC-SE*) dichiara di condividere i contenuti della relazione svolta dalla senatrice Pignedoli e auspica che tutte le forze politiche presenti in Commissione possano lavorare insieme per superare

un periodo, come l'attuale, connotato da gravi difficoltà economiche. Ritiene, infatti, che nonostante si debbano rispettare i cosiddetti parametri di Maastricht, anche per risanare i conti pubblici, gli interventi in tal senso debbano consentire di salvaguardare la coesione sociale, contemperando, quindi, le esigenze di rispetto dei vincoli economici con le differenti istanze sociali. Preannuncia, sin d'ora, un voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (*Ulivo*) esprime apprezzamento per la relazione della collega Pignedoli e preannuncia un voto favorevole, rinviando il suo intervento al dibattito che si svolgerà in Assemblea in sede di esame del DPEF.

Il senatore LOSURDO (*AN*) riconosce l'originalità di alcuni aspetti strategici del DPEF relativi al settore di competenza della Commissione, ma giudica allarmante il fatto che il documento di programmazione economico-finanziaria attribuisca una eccessiva importanza al fattore ambientale anche con riferimento, in particolare, alla Valutazione ambientale Strategica (VAS). Ritiene, infatti, che una notevole sensibilità ambientalista possa creare dei problemi ad un settore, così peculiare come quello dell'agricoltura. Ricorda, al riguardo, il caso della regione Lombardia dove l'agricoltura ha consentito, attraverso la creazione delle risaie, una complessiva modifica migliorativa dell'ambiente e del paesaggio di quella Regione.

Interviene, quindi, il senatore ZANOLETTI (*UDC*), rilevando che alcuni degli obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria possono risultare condivisibili, anche se risentiranno, inevitabilmente, della mancanza di adeguate risorse e strumenti per conseguirli. Rileva, inoltre, come, in generale, il DPEF sia un documento caratterizzato da un certo grado di astrattezza. Auspica, quindi, che la prossima legge finanziaria, le cui linee guida sono contenute nel Documento all'esame della Commissione, abbia un diverso contenuto, connotato da maggiore concretezza al fine di costituire uno strumento utile per il Paese. Alla luce di tali considerazioni, formula una valutazione negativa.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) interviene per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo politico.

Il senatore PICCIONI (*FI*) rileva che il Documento di programmazione economico-finanziaria contiene molti argomenti anche se, purtroppo, non dedica un adeguato spazio e sufficienti riferimenti al settore dell'agricoltura. Lamenta, inoltre, il fatto che tale carenza è aggravata dalla mancata previsione di interventi urgenti volti a un potenziamento delle opere irrigue, proseguendo così il programma già avviato dal precedente Governo. Ritiene, infatti, che la costruzione di nuove opere, come ad esempio le dighe, rappresenti un punto fondamentale per lo sviluppo del settore primario che necessita di un adeguato volume di risorse idriche. Conclude

ricordando il fattivo lavoro svolto dalla 9ª Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta nella XIV legislatura, sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque e auspica che vi possa essere, nella legislatura in corso, una analoga indagine conoscitiva per ulteriori approfondimenti.

Il senatore SARO (*DC-Ind-MA*) dichiara di condividere l'analisi svolta dal senatore Scarpa Bonazza Buora sul documento di programmazione economico-finanziaria. Richiama, quindi, le problematiche connesse al fenomeno della siccità che sta danneggiando fortemente la realtà delle colture intensive, auspicando l'approvazione di una serie di misure volte ad arginare tale fenomeno anche nel Settentrione d'Italia. Ritiene, inoltre, che il recente e considerevole aumento del prezzo del petrolio debba aprire una seria riflessione sulla possibilità di utilizzare il settore dell'agricoltura anche per la produzione di energia. Rilevando, infine, che il DPEF elude la gran parte delle questioni di rilievo del settore primario, esprime una valutazione contraria sul Documento in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario BOCO esprime parole di apprezzamento per il tenore del dibattito molto ampio ed approfondito, precisando che intende soffermarsi su alcune questioni emerse. Preliminarmente osserva peraltro che l'affermazione relativa al DPEF come «libro dei sogni» richiederebbe di effettuare un raffronto contenutistico anche con i Documenti di programmazione varati nella passata legislatura, rispetto ai quali ritiene che quello in esame possa costituire un vero approfondimento.

Per quanto riguarda le «Agro-energie», questione di grande rilievo e che ha generato fortissime aspettative, auspica che possa esserci un approfondimento comune al fine di cogliere le straordinarie opportunità offerte da questo settore, valorizzando le risorse interne e promuovendo le fonti rinnovabili e a basso impatto ambientale, al fine di promuovere sempre di più l'incontro fra domanda e offerta, in un'ottica di remuneratività.

Invita quindi a riflettere sui problemi generati dai cambiamenti climatici nel settore dell'approvvigionamento idrico, ricordando l'esigenza di affrontare le conseguenze di una crescente tendenza alla «desertificazione» che colpisce non solo le regioni meridionali, ma lo stesso bacino padano, richiamando anche i problemi connessi al Protocollo di Kyoto. Quanto infine ai problemi della flotta peschereccia, tra le più grandi del Mediterraneo, condivide la rilevanza del problema rappresentato dall'incremento dei costi del carburante, che incide fortemente sulla redditività del settore.

La relatrice PIGNEDOLI (*Ulivo*) rivolge preliminarmente parole di ringraziamento ai Senatori intervenuti nel dibattito con un atteggiamento

franco e costruttivo e preannuncia un parere favorevole con osservazioni, che si richiamano anche a quelle già svolte nella relazione introduttiva.

In particolare, richiama preliminarmente l'attenzione sull'opportunità di coniugare il risanamento e la ripresa dell'economia con gli obiettivi della coesione sociale, come pure di porre la massima attenzione alle politiche a favore del Mezzogiorno.

In relazione alla politica agro-energetica, sottolinea l'opportunità di promuovere le bioenergie da collegare strettamente alle produzioni nazionali, coniugando tali interventi con la politica ambientale, nella convinzione che il rapporto fra agricoltura ed ambiente va inquadrato in un approccio non ideologico ma tendente a collegare la politica della qualità in agricoltura con la tutela ambientale, senza ulteriori appesantimenti burocratici.

Sottolinea inoltre l'opportunità di una strategia volta a rimuovere gli ostacoli che frenano la crescita economica, in particolare attraverso azioni rivolte al risanamento, alla crescita e all'equità sul versante dei conti pubblici e del riordino del sistema fiscale. Ribadisce l'esigenza di individuare, nell'ambito dei Piani nazionali per i giovani e per le pari opportunità, programmi specifici per favorire il ricambio generazionale e rilanciare l'imprenditoria femminile in agricoltura, sostenendo la mobilità fondiaria, l'accesso al credito di investimento, la formazione e la consulenza aziendale.

In particolare, richiama l'obiettivo di una riqualificazione del settore agroalimentare, al secondo posto per rilevanza economica, promuovendone la competitività e la produttività, e perseguendo una politica di qualità, in un contesto di sostenibilità ambientale. Fa rilevare la necessità, per le strategie di sviluppo del settore, di un forte collegamento con le politiche dei fondi strutturali e di coesione comunitari per il periodo 2007-2013, in un quadro di concertazione con le Regioni e le Province autonome, per le competenze ad esse trasferite.

Per assicurare un vantaggio competitivo sui mercati internazionali e nazionali, sottolinea la necessità di prevedere azioni per la concentrazione dell'offerta, e politiche economiche che diano spazio alle filiere, riducendone i costi e concentrando le risorse. Nel quadro delle politiche comunitarie, va rafforzata la collaborazione con le agricolture del versante sud del Mediterraneo.

In particolare, in sede di WTO, sottolinea l'esigenza di approntare efficaci strategie per la protezione delle denominazioni di origine, potenziando le capacità di penetrazione del sistema agroalimentare e distributivo anche nei mercati emergenti. In tale quadro va intensificata la lotta alle contraffazioni all'estero delle produzioni nazionali, contrastando il grave fenomeno della «pirateria agroalimentare», che danneggia la possibilità di collocare le produzioni nazionali sui mercati internazionali.

Ricordato che l'Italia è al primo posto in Europa per numero di produzioni a denominazione d'origine, riconducibili a marchi DOP e IGP, ribadisce l'esigenza di promuovere le politiche della qualità e della tutela della *made in Italy*, nel quadro di una valorizzazione dei distretti agroali-

mentari di qualità e in un'ottica di promozione dell'internazionalizzazione e della crescita dimensionale delle imprese.

Richiama l'esigenza di salvaguardare il carattere multifunzionale dell'attività agricola, valorizzando le produzioni agroalimentari di eccellenza come strumento anche di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, con particolare riguardo alle zone collinari e di montagna, all'insegna di un nuovo modello di sviluppo che collochi al centro l'impresa e l'imprenditore agricolo così come delineati dal provvedimento in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo varato nel 2001.

Infine, ribadisce l'esigenza di politiche di stabilizzazione del sistema fiscale del comparto con interventi strutturali che consentano di superare l'attuale sistema di proroga annuale del regime speciale IVA e dell'aliquota agevolata IRAP. Ritiene indispensabile assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, attraverso un'adeguata azione di riordino delle strutture di settore, e in particolare prevedendo l'istituzione della «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» che si rapporti con la European Food Safety Authority (EFSA) con sede a Parma. Infine, vanno opportunamente potenziate le strutture e i mezzi di intervento per le problematiche forestali in particolare per i servizi antincendio a tutela del patrimonio boschivo nazionale.

Infine, individua nella concertazione con le parti sociali e gli Enti territoriali il metodo più efficace per perseguire gli obiettivi di potenziamento del settore.

Interviene, quindi, la senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo politico. Ritiene, in particolare, che il rafforzamento del settore primario possa costituire un elemento di recupero del livello di competitività dell'intero sistema Paese. A tale proposito, anche al fine di favorire gli investimenti in questo settore, rileva la necessità di fornire maggiori certezze agli investitori, procedendo a una complessiva stabilizzazione del sistema fiscale delle imprese agricole.

Sottolinea, infine, la necessità che la promozione delle bioenergie debba essere legata strettamente al territorio nazionale.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*), nel dichiarare il voto contrario del gruppo di Forza Italia, sottolinea che il settore agricolo e agroalimentare costituisce un fattore strategico per il Paese. Con riferimento alla promozione delle agroenergie ritiene che non si possa discutere delle relative misure da adottare senza avere previamente individuato gli incentivi economici per il loro sviluppo. Ricordando, infine, come il sistema agricolo italiano è caratterizzato, prevalentemente, dalle produzioni di massa, ritiene che le nostre materie prime debbano diventare maggiormente competitive a livello internazionale.

Intervengono, quindi, i senatori LOSURDO (*AN*) e ZANOLETTI (*UDC*) per dichiarare il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività interna ed internazionale delle imprese del settore primario ed agroalimentare, in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) illustra alla Commissione la proposta di indagine conoscitiva, sulla competitività interna e internazionale delle imprese del settore primario e agroalimentare, in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.

Tale indagine, sulla quale in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è registrata un'ampia condivisione, consente di approfondire le prospettive di sviluppo del settore agricolo ed agroalimentare, sia sul versante interno che internazionale, in un quadro economico sempre più caratterizzato dal processo di mondializzazione dell'economia e dalla crescente spinta competitiva proveniente dai paesi extraeuropei: tale processo rende sempre più importanti e delicati i negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (WTO), particolarmente per quanto concerne il terreno dei dazi e dei sussidi all'agricoltura, anche alla luce dell'andamento dei negoziati WTO sull'agenda di Doha (attualmente in corso a Ginevra).

Sottolinea che, nel corso dell'indagine, potranno essere svolti gli opportuni approfondimenti conoscitivi, al fine di monitorare lo stato di attuazione della riforma della PAC e di verificare le conseguenze che tale riforma sta determinando in ordine alle varie categorie produttive che costituiscono nel loro complesso il comparto primario, al fine di trarre utili indicazioni circa l'efficacia non solo delle misure di attuazione della nuova PAC, ma altresì della riforma nel suo complesso, con particolare riguardo alla realtà produttiva italiana.

Per quanto concerne poi la programmazione negoziata ricorda che essa, come è noto, si basa su di un processo di decisione «dal basso» mediante forme di concertazione tra i soggetti pubblici, le parti sociali e le associazioni di categoria interessate allo sviluppo locale del territorio. Si tratta, pertanto, di uno strumento di particolare attualità, anche in considerazione delle riforme istituzionali in atto, delle competenze delle autonomie locali, delle mutate forme di intervento nel Mezzogiorno nonché dei nuovi regolamenti relativi alla ripartizione dei Fondi comunitari, che fanno

delle regioni il perno della programmazione, in un quadro di attribuzioni recentemente ridefinito dal Governo.

Sottolinea, pertanto, che l'indagine conoscitiva si prefigge l'obiettivo di porre maggiore chiarezza su tali aspetti, anche al fine di un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse comunitarie.

Rispetto alla formulazione della proposta di indagine conoscitiva all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, alla luce del dibattito svolto in sede di Ufficio di Presidenza, al fine di precisare l'ambito di svolgimento dell'indagine, propone una nuova formulazione del titolo del seguente tenore: «indagine conoscitiva sulla competitività interna ed internazionale delle imprese del settore primario ed agroalimentare, nel quadro della riforma della PAC e dei negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), anche in relazione all'implementazione degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura e all'integrale utilizzo delle risorse comunitarie».

Sottopone quindi alla Commissione uno schema di programma delle audizioni (che potrà successivamente essere integrato, anche in Ufficio di Presidenza, anche per consentire eventuali sopralluoghi che dovessero rendersi necessari): rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico, nonché delle politiche europee e del commercio internazionale; Conferenza dei Presidenti delle Regioni; Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA); Istituto nazionale di economia agraria (INEA); Organizzazioni professionali agricole; Organismi della cooperazione; Organizzazioni professionali dei principali settori; Sindacati del comparto primario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, la proposta di indagine conoscitiva in titolo nei termini e con le modifiche proposte dal Presidente, e dà mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima esposto dal Presidente, convenendo altresì di rimettere a decisioni da assumere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ulteriori puntualizzazioni e modifiche del programma stesso.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 luglio 2006

10^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul documento in titolo.

Il senatore DI SIENA (*Ulivo*) dichiara preliminarmente che il voto favorevole che esprimerà sul parere che il relatore si accinge a presentare, presumibilmente sulla falsariga della condivisibile esposizione introduttiva, parte da una valutazione obiettiva sullo stato dei conti pubblici, a suo avviso più grave di quanto si presumeva nel momento in cui venne formulato il programma con cui l'Unione si è presentata agli elettori. Questa circostanza rende necessario un aggiornamento degli indirizzi di fondo della politica economica, aggiornamento che la maggioranza politica che sostiene l'Esecutivo deve intraprendere con un ampio confronto e in stretto rapporto con le parti sociali. All'interno di questo percorso si collocano alcuni rilievi critici, che il senatore Di Siena intende esplicitare con spirito costruttivo, inteso a favorire una ulteriore messa a punto delle politiche sulle quali dovrà fondarsi la manovra di finanza pubblica.

In primo luogo, l'assunto iniziale del Documento all'esame, di voler tenere insieme, nell'ambito della manovra, gli interventi di risanamento, di sviluppo e per l'equità sociale, rischia di apparire una mera dichiarazione d'intenti alla luce delle proposte concrete che vengono avanzate e che delineano una riedizione della politica dei due tempi, nella quale il risana-

mento è anteposto alle misure per lo sviluppo e l'equità sociale. Nell'arco di tempo che intercorre tra la discussione del Documento e la presentazione del disegno di legge finanziaria occorrerà riflettere sulla possibilità di definire la manovra per il 2007 in termini più dinamici, come interazione sistemica che non escluda la possibilità di prolungare oltre il prossimo esercizio finanziario l'azione di risanamento, mantenendo al tempo stesso la contestualità degli altri interventi.

Non bisogna dimenticare che nel quinquennio appena trascorso gli aggregati fondamentali della spesa sociale sono stati assoggettati a tagli molto consistenti; in particolare, sul versante previdenziale, il riallineamento ai livelli europei del rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo – che peraltro andrebbe realizzato tenendo anche conto degli squilibri che caratterizzano la composizione della spesa previdenziale in Italia – verrebbe ad essere effettuato, secondo il Documento, con criteri che rendono ancora più vulnerabile il punto debole degli interventi di riforma attuato negli anni '90, consistente nella cospicua riduzione dei trattamenti che deriva, in prospettiva, dall'intreccio tra adozione del sistema di calcolo contributivo, ritardato ingresso delle giovani generazioni nel mercato del lavoro ed estensione dell'area della precarietà. La rimozione del cosiddetto «scalone» introdotto dalla riforma del 2004 è senz'altro una misura condivisibile, ma ne occorrono altre, che affrontino le reali criticità del sistema previdenziale italiano, mentre la determinazione di nuovi coefficienti di calcolo potrebbe rivelarsi, da questo punto di vista, assai controproducente.

Nella recente discussione seguita alle comunicazioni del Ministro della solidarietà sociale – prosegue il senatore Di Siena –, il presidente Treu ha richiamato l'attenzione sul passaggio da uno Stato sociale di impianto sostanzialmente laburistico, non privo di inclinazioni corporative, ad un modello di *welfare* di cittadinanza, a carattere universalistico. Si tratta di un processo evolutivo che deve certamente essere assecurato, ma senza dimenticare che la sostenibilità sociale di un *welfare* universale non può non poggiare sulla valorizzazione del ruolo sociale del lavoro. Sotto questo profilo, la parte del DPEF in cui si sottolinea l'esigenza di superare la precarietà che ha caratterizzato il mercato del lavoro negli ultimi anni è senza dubbio da condividere; né vi sono obiezioni di fondo circa la misura di circa il 2 per cento in cui il Documento fissa il tasso di inflazione programmata, forse in modo leggermente ottimistico. Occorre però rimeditare il rapporto che si stabilisce tra tale tasso e la misura degli incrementi salariali nella determinazione dei parametri su cui si costruisce la contrattazione collettiva nazionale. Da questo punto di vista, occorre guardare oltre il Patto del luglio '93, senza peraltro disconoscere il ruolo essenziale svolto in passato nella ridefinizione del sistema delle relazioni industriali, e muoversi in direzione di un nuovo quadro di riferimento per la contrattazione collettiva, anche in considerazione del ruolo che essa potrebbe svolgere per realizzare le possibili compensazioni intercategoriale nel caso in cui la riduzione del cuneo fiscale venisse attuata secondo criteri di selettività indirizzati alla promozione della innovazione

e della competitività, tali da produrre ricadute positive limitatamente alle retribuzioni dei settori nei quali il beneficio opererà.

Il senatore TOFANI (*AN*) evidenzia che l'aumento dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di anzianità, previsto a decorrere dall'anno 2008, si è reso necessario a seguito degli andamenti demografici caratterizzati dall'aumento dell'aspettativa di vita. Conseguentemente il termine «scalone», utilizzato comunemente per connotare tale intervento, risulta del tutto improprio, dato che la misura che giustificava tale espressione, contenuta nel testo originario della riforma varata nella passata Legislatura, riguardava l'aumento degli anni di contribuzione necessari per la maturazione del diritto alla pensione, e fu eliminata nel corso del dibattito parlamentare, per volontà del Governo allora in carica, che alla fine non ritenne necessario elevare la soglia dei 35 anni di contribuzione, prevista dalla cosiddetta legge Dini.

L'intervento prefigurato dal Documento all'esame in ambito previdenziale risulta invece criticabile, sostanziandosi in una serie di misure peggiorative che incideranno negativamente sulle pensioni dei lavoratori.

La misura della riduzione del costo del lavoro, operata attraverso una compressione del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, risulta inoltre piuttosto vaga e generica, non essendo indicate le concrete modalità di realizzazione della stessa che, in particolare, dovrà essere attuata senza alcun pregiudizio per i contributi previdenziali.

Manca, nel Documento, l'indicazione di politiche credibili per il contrasto dei fenomeni di lavoro sommerso, né viene prefigurato un incremento delle tutele costituite dagli ammortizzatori sociali, necessarie invece per salvaguardare i diritti dei lavoratori assunti con forme contrattuali flessibili.

L'intendimento di adottare una manovra finanziaria correttiva di medio termine, tante volte proclamato dal Presidente del Consiglio e da numerosi ministri, è stato poi disatteso dallo stesso Governo, che ha fatto marcia indietro rispetto alle dichiarazioni originarie: anche la misura dell'intervento sui conti pubblici contenuta nel decreto-legge n. 223, in corso di conversione al Senato, è del tutto trascurabile e smentisce di fatto il catastrofismo sulla condizione del bilancio dello Stato che ha accompagnato l'inizio della Legislatura.

La genericità e la vaghezza del Documento in esame si spiega alla luce dei contrasti tra le forze politiche di maggioranza, che hanno comportato una prospettazione alquanto vaga dei profili programmatici dell'Esecutivo, sui quali la maggioranza stessa non è riuscita ad individuare una linea comune.

L'oratore conclude il proprio intervento, annunciando fin d'ora il voto contrario su un eventuale parere favorevole riguardante il Documento.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) evidenzia preliminarmente che sulle parti del Documento di programmazione economico-finanziaria dedi-

cate alle questioni sociali e al lavoro è difficile esprimere un giudizio di piena soddisfazione, in un contesto, come quello attuale, in cui si registra una diminuzione continua del potere di acquisto dei salari e delle pensioni.

Nel Documento sono contenute talune affermazioni di principio condivisibili, ma l'impostazione di fondo sottesa allo stesso ripropone – sia pure in termini più blandi rispetto al passato – una politica economica dei due tempi, che finisce per tradire le aspettative di larghi strati di lavoratori.

I nodi problematici riscontrabili sul piano della produttività e della occupazione vanno certamente affrontati, ma è necessario chiarire preliminarmente che la perdita di competitività del sistema produttivo non è sicuramente imputabile ai lavoratori e che le politiche di rilancio promosse negli ultimi anni – e inopportunamente riproposte nell'ambito del documento in esame – si sono incentrate esclusivamente sulla compressione dei salari e dei diritti dei dipendenti, secondo un'impostazione erronea, rivelatasi del tutto controproducente sul piano dei risultati economici.

In tale prospettiva, va rilevato che la proposta di riduzione del cuneo fiscale sicuramente non si giustifica alla luce dell'esigenza di ridurre il costo del lavoro – che in Italia è fra i più bassi in ambito europeo – quanto alla stregua di altri fattori che rendono opportuna l'adozione di tale misura: l'unica anomalia riscontrabile sul piano del costo del lavoro è riconducibile essenzialmente agli interventi di innalzamento degli oneri impropri effettuati in passato, e accompagnati da un'iniqua politica di moderazione salariale.

Relativamente alle questioni previdenziali, l'intendimento di ridurre lo «scalone» costituito dall'improvviso aumento dei requisiti anagrafici per il pensionamento al 1° gennaio 2008, esplicitato nel Documento all'esame, è condivisibile, mentre risulta del tutto incongrua l'ipotesi di una revisione dei coefficienti di trasformazione, che potrebbe comportare un inaccettabile ridimensionamento delle prestazioni previdenziali e rendere ancora più difficile la disponibilità, soprattutto per le giovani generazioni, di risorse adeguate per accedere alle prestazioni della previdenza integrativa, indispensabili per compensare la riduzione dei trattamenti pubblici, connessa all'adozione del sistema di calcolo contributivo degli stessi. Sempre in tema di previdenza – prosegue il senatore Tibaldi – va sottolineato che l'unica misura idonea a garantire un graduale innalzamento dell'età pensionabile media potrebbe essere costituita dall'introduzione di un sistema di incentivi, atti a favorire la permanenza in servizio dei lavoratori; nella maggioranza dei casi, peraltro, la scelta di accedere alla pensione di anzianità non è stata assunta spontaneamente dai lavoratori, ma, al contrario, è stata indotta dai datori di lavoro, che in molti casi hanno incentivato il pensionamento anticipato dei dipendenti come strumento di gestione degli esuberi nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale. La stessa sensibile diminuzione del potere d'acquisto dei salari, peraltro, costituisce un incentivo indesiderato, ma efficace, alla permanenza in servizio dei lavoratori.

Per quel che concerne gli interventi di riduzione del cuneo fiscale, da una parte appare condivisibile la modulazione selettiva della misura in questione, finalizzata in particolare a incentivare le aziende che si avvalgono di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Risulta invece poco chiara l'incidenza della riduzione del cuneo fiscale rispetto ai lavoratori, e in particolare non si comprende se tale intervento sia limitato esclusivamente ai dipendenti delle aziende destinatarie degli incentivi in questione.

È invece condivisibile l'intervento volto a portare la contribuzione per i lavoratori atipici ai livelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nella prospettiva di disincentivare il ricorso da parte dei datori di lavoro a tali forme di lavoro precario.

Dopo aver espresso la preoccupazione che l'ipotesi di reintrodurre i *ticket* sanitari per le fasce di reddito più elevate – di per sé apprezzabile in quanto potrebbe rimuovere ingiustificate posizioni di privilegio – possa preludere all'estensione di forme di partecipazione alla spesa sanitaria da parte di una platea più ampia di cittadini, includendo ceti meno abbienti, il senatore Tibaldi osserva che nel settore del pubblico impiego si manifesta l'esigenza – in sé condivisibile – di una gestione più razionale delle risorse umane: essa però va conciliata con la necessità di garantire alle pubbliche amministrazioni la possibilità concreta di disporre di un organico sufficiente a svolgere i compiti a cui le stesse sono preposte. Negli ultimi anni le misure di blocco del *turn over* nel pubblico impiego hanno determinato un massiccio ricorso al lavoro precario, che ha consentito di salvaguardare la funzionalità delle amministrazioni e che sarebbe opportuno ora stabilizzare, non solo per l'esigenza innegabile di favorire in ogni ambito il ricorso al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche perché tale intervento non comporterebbe alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni interessate.

Il senatore POLI (*UDC*) osserva che le misure di riduzione del cuneo fiscale, contenute nel DPEF, non sono in alcun modo supportate dall'indicazione delle risorse finanziarie da destinare per tale finalità.

Il Documento, inoltre, tace sul grave problema del consistente ricorso a forme di lavoro precario nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, rispetto al quale dovrebbero essere invece predisposte misure specifiche di contenimento e riassorbimento, mentre annuncia profonde modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003, senza però considerare i notevoli effetti positivi di tale normativa, che ha favorito un aumento sensibile del tasso di occupazione attraverso la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di eliminare gli sprechi ravvisabili in taluni casi, in riferimento ai trasferimenti di risorse finalizzati alla gestione di determinati servizi pubblici, quali l'acqua, il gas e i rifiuti, l'oratore si sofferma sulla carenza di misure di incentivo a favore dei soggetti che intendano intraprendere un'attività imprenditoriale, annunciando fin d'ora il voto contrario in ordine ad un eventuale parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore TURIGLIATTO (*RC-SE*) dopo aver dichiarato preliminarmente di condividere le considerazioni espresse dal senatore Di Siena e dal senatore Tibaldi, ravvisa una notevole sfasatura tra talune indicazioni positive, contenute nel Documento in titolo, e l'impostazione complessiva sottesa allo stesso, ancorata essenzialmente ai parametri economici comunitari: va a tale proposito sottolineato che essi vanno presi in considerazione con una certa flessibilità e per alcuni profili potrebbero anche essere oggetto di una revisione. Andrebbe ad esempio considerata l'incongruità dei parametri attinenti alle modalità di quantificazione del *deficit*, che equiparano inopportuno il disavanzo prodotto alla congiuntura economica e quello derivante da interventi di spesa pubblica.

Relativamente a quest'ultima, è necessario evidenziare che i tagli incidono negativamente sul sistema economico, accentuando gli elementi di tipo recessivo.

L'impostazione del Documento pone l'accento su una visione complessiva che enfatizza – anche a fini propagandistici – il dominio del mercato e le esigenze di liberalizzazione, basandosi su un'accentuazione unilaterale del ruolo del consumatore, che non sembra tenere nel debito conto le esigenze di ampi strati di cittadini, che sono impegnati nelle attività oggetto di liberalizzazione.

Le politiche economiche promosse negli ultimi decenni hanno spesso comportato un iniquo trasferimento di ricchezza verso gli strati sociali più elevati, che occorre ora compensare non solo attraverso le misure di contrasto dell'evasione fiscale – atte a garantire il rispetto della normativa sulla tassazione da parte di tutti – ma anche attraverso politiche di rafforzamento di salari e pensioni, in una prospettiva che si può anche definire risarcitoria, rispetto alle politiche inique promosse in passato nei confronti dei lavoratori.

Sul versante previdenziale, va evidenziato che il DPEF riscontra un'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, che hanno garantito un livello di vita dignitoso a gran parte dei pensionati. Tale circostanza, di per sé veritiera, non tiene tuttavia conto della necessità di assumere tempestivamente le misure necessarie ad evitare che l'entrata a regime del sistema contributivo – una volta esaurita la fase transitoria in cui i trattamenti previdenziali sono parzialmente assoggettati al regime di calcolo retributivo – riduca sensibilmente i livelli delle future pensioni, pregiudicando fortemente il tenore di vita delle generazioni a venire.

La riduzione del cuneo fiscale è una misura di certo positiva, anche se occorre capire come sarà possibile compensare le minori entrate per le casse dello Stato, che si registreranno sul versante fiscale.

Per quel che concerne gli interventi di modifica della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276 dello stesso anno – prosegue il senatore Turigliatto – il DPEF fa riferimento a due tipologie contrattuali, ossia al lavoro a chiamata e allo *staff leasing*, che tuttavia risultano scarsamente utilizzate nella pratica quotidiana, mentre occorrerebbe prospettare un intervento di riforma più ampio, che superi l'erronea impostazione di fondo sottesa alla predetta normativa.

Risulta invece condivisibile l'intendimento, espresso nell'ambito del DPEF, di incidere sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso l'obbligo di munire i dipendenti di apposite tessere di identificazione.

Gli interventi sul pubblico impiego, sanità, enti locali e pensioni non sono del tutto congrui, presentando risvolti particolarmente complessi – e in taluni casi iniqui – in grado di incidere pesantemente sul piano sociale.

Secondo il senatore PICCONE (*FI*), gli ultimi eventi hanno messo in luce la grave debolezza politica del Governo, che, nel giro di pochi giorni, ha dovuto fare marcia indietro sia sulla cosiddetta liberalizzazione del settore dei taxi – cedendo alle pressioni della categoria, dopo avere improvvidamente evitato di consultarla in via preliminare – sia sulla disciplina dell'IVA, misure contenute entrambe nel decreto legge n. 223, in corso di conversione al Senato.

Per quel che concerne i profili lavoristici contenuti nel DPEF, occorre considerare che l'ampio ricorso da parte delle aziende al lavoro atipico costituisce il riflesso di un'insopprimibile esigenza di flessibilità manifestata dal sistema imprenditoriale, a fronte della quale l'irrigidimento del mercato del lavoro, prospettato dal Documento stesso, comporterà inevitabilmente una flessione dei livelli di occupazione. Essa sarà ulteriormente accentuata dalla scelta di adottare come criterio di selettività per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, l'incentivazione della trasformazione dei rapporti di lavoro flessibili in rapporti a tempo indeterminato.

Gli interventi prefigurati in ambito fiscale risultano poi del tutto incongrui, essendo state accantonate talune misure positive attuate durante la scorsa legislatura, quale quella attinente al condono fiscale, che ha fatto emergere una fiscalità sommersa, aumentando il gettito per le casse dello Stato.

In realtà, la politica fiscale prospettata dall'attuale Esecutivo è orientata essenzialmente a penalizzare le imprese e i ceti medi produttivi, con conseguente pregiudizio per la crescita economica del Paese.

Il senatore MERCATALI (*Ulivo*) dichiara di condividere le indicazioni programmatiche contenute nel Documento in esame volte a conseguire una maggiore equità sociale mediante, ad esempio, misure fiscali a favore delle famiglie a basso reddito, mentre ritiene necessario chiarire se la riduzione del cuneo fiscale, in sé condivisibile, debba essere limitata esclusivamente ai casi di trasformazione del lavoro precario in rapporti a tempo indeterminato, o se, viceversa, sia destinata a incentivare qualsivoglia assunzione a tempo indeterminato, a prescindere dalla sussistenza o meno di rapporti precari pregressi.

Il presidente TREU precisa che l'incentivo in questione è rivolto a tutti i casi di assunzione a tempo indeterminato, anche perché diversamente ogni datore di lavoro instaurerebbe forme lavorative flessibili per poi stabilizzarle, al fine esclusivo di usufruire della misura di favore di cui trattasi.

Il senatore MERCATALI (*Ulivo*) sottolinea che l'incentivazione del ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato risulta positiva e difficilmente potrà comportare un irrigidimento del mercato del lavoro, anche perché la percentuale di imprese con organico al di sotto dei quindici dipendenti – che possono usufruire di una più accentuata flessibilità in uscita – è molto elevata.

È importante invece che la riduzione del cuneo fiscale possa essere rivolta anche all'incentivazione delle attività di formazione e di ricerca promosse dalle imprese.

Il reperimento delle risorse finanziarie destinate a tutte le misure contemplate nel documento in titolo potrà essere garantito attraverso misure di revisione degli estimi catastali nonché attraverso interventi nel settore sanitario, per il quale sussistono margini di miglioramento dell'efficienza attraverso investimenti in tecnologia e ricerca nonché margini per una introduzione di forme di partecipazione alle spese di ricovero ospedaliero a carico degli utenti con fasce di reddito più elevate.

Il senatore NOVI (*FI*) sottolinea preliminarmente che le previsioni economiche catastrofiste diffuse dall'ufficio studi della Banca d'Italia durante la campagna elettorale si sono rivelate del tutto infondate, atteso che è in atto una congiuntura favorevole di crescita, iniziata nel 2006.

L'incremento del gettito fiscale conseguente a tale fase di sviluppo, che ha indotto il Ministro dell'economia a prospettare nel decreto-legge n. 223 un intervento sui conti pubblici ridotto e marginale, trae origine dalle proficue politiche strutturali promosse dal Governo Berlusconi in ambito fiscale e societario, come pure nel settore dell'istruzione e in quello giudiziario.

In particolare le politiche di condono fiscale promosse dall'Esecutivo allora in carica hanno sortito effetti positivi, incrementando notevolmente le entrate fiscali e favorendo l'emersione delle economie sommerse.

Anche le politiche redistributive promosse nella passata Legislatura furono congrue ed efficaci e comportarono tra l'altro un aumento dei trattamenti pensionistici minimi, realizzato peraltro in una fase economica caratterizzata da una congiuntura internazionale sfavorevole a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria in esame, nonostante la congiuntura economica favorevole, si limita a mere enunciazioni di principio sul piano delle politiche volte a promuovere l'equità, senza individuare alcun efficace intervento concreto.

Mentre la riforma del mercato del lavoro promossa dall'Esecutivo di centro-destra ha prodotto effetti positivi, garantendo tra l'altro maggiori tutele ai lavoratori inquadrabili nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative, gli interventi prospettati nell'ambito del Documento in esame risultano del tutto incongrui, sia in relazione al settore lavoristico sia rispetto all'obiettivo della promozione dello sviluppo economico, che viene in realtà ostacolato dall'attuale Esecutivo.

La carenza di indicazioni e proposte – prosegue il senatore Novi – è ancor più vistosa nel capo dell'istruzione, malgrado le plateali carenze della scuola pubblica. Non vengono previste poi adeguate misure di detrazione fiscale a favore dei redditi medio-bassi, mentre si annunciano interventi di riduzione del cuneo fiscale selettivi, finalizzati però a favorire esclusivamente le grandi imprese, le uniche in grado di espletare attività di ricerca.

Il senatore LIVI BACCI (*Ulivo*), nel valutare positivamente l'indicazione contenuta nel DPEF relativamente alla predisposizione di un piano d'azione per l'occupazione giovanile, sottolinea come i tassi di attività riscontrabili per tale fascia di età siano notevolmente bassi, e come l'età media di ingresso nel mondo del lavoro risulti di converso eccessivamente elevata. Gli interventi promossi dal precedente Esecutivo nel settore delle Università hanno poi comportato un aumento ulteriore dei tempi per l'inizio della prima attività lavorativa da parte delle giovani generazioni.

Le politiche volte a promuovere un'edilizia convenzionata per i giovani dovrebbero riguardare esclusivamente le locazioni degli immobili, dato che un incentivo all'acquisto degli stessi potrebbe comportare effetti negativi, ostacolando la mobilità delle giovani generazioni, necessaria invece alla luce dell'attuale configurazione dinamica del mercato del lavoro.

Nel Documento all'esame le misure di contrasto all'emersione del lavoro sommerso andrebbero poi individuate con maggiore precisione, anche in considerazione della stretta connessione che lega tale fenomeno all'immigrazione clandestina.

Le misure di *welfare* familiare prefigurate nell'ambito del Documento dovranno inoltre essere inquadrare non solo e non tanto in una prospettiva di sostegno del reddito familiare, quanto nell'ottica di consentire il costituirsi di una vera e propria dotazione a favore dei giovani, finalizzate a sostenere e a valorizzare tale fascia generazionale.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) osserva preliminarmente che non mancano, nella maggioranza di centro-sinistra, posizioni differenziate su un Documento di programmazione economico-finanziaria che, per ammissione del Ministro dell'economia, è destinato a ridurre la capacità di crescita del Paese, poiché mira non alla stabilizzazione, bensì alla riduzione del *deficit*. In tale quadro, la questione centrale posta dal dibattito sul DPEF è quella riguardante il lavoro e la sua valorizzazione. Occorre infatti considerare che attualmente, circa il 56 per cento dei nuovi occupati, e complessivamente circa quattro milioni di lavoratori, versano in una condizione di precarietà, tale da rendere molto incerti sia gli sviluppi lavorativi futuri, sia le prospettive pensionistiche, prospettive aggravate dal fatto che questi soggetti non dispongono di risorse adeguate a coprire i costi della previdenza integrativa. Peraltro, sarebbe opportuno procedere ad una verifica sistematica dell'attività dei fondi pensione e della affidabilità e serietà delle linee di investimento da questi perseguite.

Dopo aver segnalato l'esigenza di approfondire le problematiche relative all'emigrazione interna dei molti giovani, circa 80 mila, che si muovono dal Sud al Nord alla ricerca di lavoro, il senatore Zuccherini rileva che la flessione della produttività, da più parti rilevata, riguarda il sistema produttivo nel suo complesso, ma non certo la produttività del lavoro per unità di prodotto, che, in Italia, si situa a livelli molto elevati, anche nel raffronto con altri Paesi dell'Unione europea. Quindi, la questione essenziale non attiene tanto alla riduzione del costo del lavoro – come di recente ha ammesso anche l'amministratore delegato della FIAT – quanto, più in generale, alla sua valorizzazione, e, in rapporto a tale tema, alla necessità di ripensare l'apparato produttivo del Paese.

Il presidente TREU, nell'esprimere il proprio compiacimento per l'ampiezza del dibattito e per i numerosi spunti di notevole interesse, che saranno senz'altro ripresi anche nell'ambito del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, rileva, in primo luogo, che il Documento all'esame ha esplicitato l'obiettivo di incentivare l'occupazione stabile. In un'economia basata sui servizi, che si caratterizza, tra l'altro, per l'elevata incidenza del costo del lavoro, la riduzione del cuneo fiscale costituisce un forte incentivo per l'incremento del tasso di occupazione, poiché rende meno costosi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, il cuneo fiscale non è l'unico provvedimento in favore dell'occupazione: la selettività, per questo strumento, è riferita alla promozione dell'impiego a tempo indeterminato, mentre altre misure specifiche possono essere adottate in favore delle imprese che investono in ricerca e innovazione. Nella predisposizione delle misure sulla riduzione del costo del lavoro, occorrerà altresì tenere presenti le segnalazioni di quanti, anche nell'ambito del Governo, hanno segnalato l'esigenza di assicurare una distribuzione territorialmente equilibrata dei benefici che potranno derivare da esse, in modo che non risultino premiali per le aree di maggiore concentrazione produttiva, soprattutto nel Nord, e, di converso, penalizzanti per il Mezzogiorno.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Di Siena, il Presidente rileva poi che la sostenibilità di un modello di *welfare* basato sulla cittadinanza e a carattere universalistico presuppone alti tassi di occupazione – quali ad esempio quelli riscontrabili nel sistema scandinavo – e anche un diversa fiscalità.

Occorre poi valorizzare un profilo presente nel Documento all'esame, relativo, in generale, all'esigenza di correggere le più vistose distorsioni nella distribuzione del reddito, sostenendo i ceti meno abbienti, e, più nello specifico, di migliorare le prospettive pensionistiche per i lavoratori a basso reddito e per i lavoratori precari, nonché per i percettori di pensioni integrate al minimo.

Come è stato osservato da molti autorevoli osservatori, il DPEF si propone l'obiettivo estremamente ambizioso di coniugare rigore ed equità, delineando uno scenario programmatico che prevede, per il solo 2007, una limitata flessione della ripresa economica rispetto al quadro tendenziale –

con il PIL che passa dall'1,5 per cento all'1,2 per cento – nonostante la rilevanza della correzione dei conti pubblici. Si tratta, nel complesso, di una previsione realistica, che, peraltro, indica per il periodo successivo al prossimo esercizio finanziario un processo di crescita più stabile, anche per effetto di misure di rilancio della domanda interna basate sul sostegno dei redditi medio-bassi.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

11^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
TREU*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TREU ricorda che nella seduta antimeridiana si è concluso il dibattito sul documento in esame.

Il relatore alla Commissione BOBBA (*Ulivo*) replica quindi agli intervenuti, illustrando dettagliatamente lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, da lui predisposto, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il senatore SACCONI (*FI*) illustra uno schema di parere contrario con osservazioni, a sua firma nonché a firma dei senatori Poli e Viespoli (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna) sottolineando preliminarmente che nonostante l'enfasi posta dall'Esecutivo sulle liberalizzazioni contenute nel decreto-legge n. 223, il Governo stesso

ha effettuato una vistosa marcia indietro su numerosi punti qualificanti di tale provvedimento.

Dopo essersi soffermato in maniera dettagliata sui contenuti dello schema di parere di cui è primo firmatario, il senatore Sacconi ribadisce quanto già espresso in precedenti sedute circa il deplorabile effetto distortivo nell'espressione della volontà politica della Commissione derivante dalla reiterata prassi di sostituzione del senatore Pininfarina da parte del Gruppo di appartenenza.

Il senatore ADRAGNA (*Ulivo*) propone al relatore di integrare lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni aggiungendo alla fine dell'osservazione contenuta nel punto *a*) la seguente dizione: «, con particolare riguardo all'esigenza di differenziare la fiscalità in favore dei territori meridionali».

Il relatore alla Commissione BOBBA (*Ulivo*) riformula lo schema di parere precedentemente illustrato, inserendo nell'ambito dello stesso l'integrazione testé prospettata dal senatore Adragna.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TURIGLIATTO (*RC-SE*) preannuncia a nome del Gruppo di appartenenza il voto favorevole sul parere predisposto dal relatore, ribadendo tuttavia un giudizio critico sul Documento in titolo.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) pur esprimendo apprezzamento per lo schema di parere elaborato dal relatore, a favore del quale voterà, fa tuttavia presente che si impegnerà in tutte le sedi istituzionali per introdurre profonde modifiche al Documento di programmazione economico-finanziaria in esame.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente TREU, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, predisposto dal relatore Bobba, nel testo da ultimo integrato.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere a firma dei senatori Sacconi, Poli e Vie-spoli.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011
(Doc. LVII, n. 1)**

La 11^a Commissione permanente,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, per le parti di competenza;

preso atto dell'ampiezza della manovra finanziaria complessiva per il 2007 – pari a 35 miliardi di euro, al lordo di circa 15 miliardi di euro di nuove spese – finalizzata a ricondurre il rapporto tra l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ed il PIL al di sotto del 3 per cento, secondo le indicazioni dell'Unione europea, e, al tempo stesso, a delineare una politica economica in sintonia con le linee guide previste dalla strategia di Lisbona, e basata sull'azione simultanea sui tre fronti del risanamento dei conti pubblici, della promozione dello sviluppo e dell'equità sociale;

preso atto che il tasso di disoccupazione è pari al 7,5 per cento (con l'obiettivo di scendere, fino ad un valore di 6,7 punti, previsto per il 2011), e che il Documento ha posto in rilievo l'esigenza di individuare interventi particolari per rispondere alle esigenze dei giovani, delle donne e dei lavoratori più anziani, il cui tasso di attività si colloca su livelli di molto inferiori a quelli europei, attraverso la predisposizione di piani di azione per le pari opportunità, per l'occupazione giovanile e per la famiglia;

ritenuto che gli interventi di liberalizzazione contemplati dal Documento in titolo, congiuntamente a quelli già introdotti con il decreto-legge n. 223 del 2006, possono contribuire alla rimozione delle barriere all'ingresso nel mercato del lavoro, per molti giovani, soprattutto nei servizi e nelle professioni, e concorrere in tal modo all'incremento dell'occupazione;

ritenuto altresì che la manovra di finanza pubblica deve includere, tra i suoi obiettivi qualificanti, la correzione delle distorsioni più vistose nella distribuzione del reddito, favorendo la domanda dei ceti meno abbienti, sostenendo in particolare le famiglie monoreddito e quelle numerose, nonché colpendo le posizioni di rendita;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

a) poiché nel Documento si sottolinea che la riduzione del carico fiscale e dei contributi impropri sul costo del lavoro, nel perseguire il duplice obiettivo di un incremento dei salari reali e delle retribuzioni e di una riduzione del costo del lavoro, si deve accompagnare ad altri interventi finalizzati al tasso di crescita della produttività, si invita il Governo a valutare l'opportunità che il criterio di selettività finalizzato a incentivare le imprese e a stabilizzare i rapporti di lavoro, sia affiancato nelle sedi appropriate da altri sostegni agli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo del capitale umano, con particolare riguardo all'esigenza di differenziare la fiscalità in favore dei territori meridionali;

b) con riferimento alla revisione della legislazione del mercato del lavoro, occorre intervenire in particolare sugli istituti che possono più facilmente dare luogo a forme precarie di occupazione e prive di tutele adeguate, in modo tale da ridurre il differenziale in termini di costo del lavoro rispetto al lavoro subordinato a tempo indeterminato, differenziale che costituisce causa non secondaria del ricorso a queste medesime forme di lavoro atipico;

c) nel prendere atto delle condivisibili indicazioni contenute nel DPEF per quanto riguarda le linee generali di una revisione del decreto legislativo n. 276 del 2003, volta essenzialmente a ridurre l'area precarietà (coerente anche con l'obiettivo di innalzare la contribuzione a fini pensionistici degli iscritti alla gestione INPS di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995, nonché di favorire lo sviluppo del lavoro a tempo indeterminato come forma contrattuale prevalente), si segnala l'esigenza di approntare quanto prima una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, nel senso della razionalizzazione, dell'estensione delle tutele ai lavoratori che ne sono oggi privi, e della connessione con politiche attive del lavoro e con offerte formative utili al reinserimento sul mercato del lavoro;

d) con riferimento ai recenti gravissimi incidenti sul lavoro, alcuni dei quali mortali, si sottolinea l'esigenza di assumere come impegno prioritario l'adozione di un testo unico delle norme sulla sicurezza del lavoro, ai fini di una razionalizzazione, un migliore coordinamento e una più agevole applicabilità delle relative norme, nonché come strumento essenziale per l'attuazione di interventi mirati alla prevenzione degli infortuni e al contrasto al lavoro nero ed alle elusioni, contrasto che deve essere condotto sia attraverso il rafforzamento dell'attività ispettiva, sia attraverso misure di regolazione che incentivino l'emersione;

e) nell'ambito degli interventi relativi alla previdenza pubblica, si sottolinea in particolare il positivo impegno per il superamento della discontinuità (il cosiddetto scalone, che avrebbe provocato gravi disuguaglianze tra i lavoratori in procinto di andare in pensione) della riforma del 2004, nonché quello volto ad attuare la verifica dei coefficienti di trasformazione, relativi al sistema di calcolo contributivo del trattamento

pensionistico (o di una quota del trattamento medesimo) in modo tale da non comportare una diminuzione del montante contributivo individuale. Si ricorda, infatti, che la verifica è prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con cadenza decennale e che la prima verifica non è stata ancora attuata, mentre tale procedura costituisce un meccanismo indispensabile per l'equilibrio del nuovo sistema previdenziale. Una particolare attenzione dovrà essere inoltre rivolta alle fasce più deboli, al fine di creare un sistema più equo e di rafforzare la solidarietà intergenerazionale, intervenendo sia sui trattamenti minimi, sia per assicurare livelli pensionistici adeguati agli attuali lavoratori precari;

f) occorre inoltre un impegno specifico volto a far decollare il sistema della previdenza complementare, apportando le opportune integrazioni al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e valutando anche la possibilità di anticiparne l'entrata in vigore) ed estendendolo al settore pubblico, dove l'avvio di tale tipologia di pensioni si limita al comparto della scuola;

g) per quanto attiene alle politiche sociali, la Commissione sottolinea la necessità che le pur necessarie misure di risanamento della finanza pubblica siano compatibili con l'esigenza di assicurare il mantenimento e, laddove possibile, il graduale miglioramento dei livelli essenziali delle prestazioni, anche di concerto con le regioni e le autonomie locali. Appaiono indispensabili, a tal fine, il pieno coinvolgimento del terzo settore, delle regioni e delle autonomie locali, nel presupposto di una piena responsabilizzazione degli enti territoriali sul versante della spesa, e l'impegno per un uso razionale delle risorse disponibili, che si proponga, tra l'altro, di contenere gli squilibri territoriali più marcati. In tale contesto, un primo rilevante intervento può essere costituito dall'istituzione di un Fondo per la non autosufficienza, che, oltre ad offrire un sostegno alle famiglie su un versante fondamentale del disagio sociale, può concorrere ad una razionalizzazione della spesa sanitaria, con la riduzione degli oneri impropri che gravano su di essa in particolare per quanto attiene alla ospedalizzazione delle persone anziane.

Si esprime inoltre l'auspicio che venga avviata quanto prima una verifica sistematica dei risultati conseguiti con la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, affinché il Governo disponga degli elementi idonei a valutare la possibilità di predisporre uno strumento unitario di contrasto alla povertà (che peraltro esiste nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea), agendo con la dovuta gradualità e compatibilmente con le risorse disponibili.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI
SACCONI, POLI E VIESPOLI SUL DOCUMENTO
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
PER GLI ANNI 2007-2011 (Doc. LVII, n. 1)**

La Commissione lavoro del Senato esprime un parere negativo alla parte del documento di programmazione economico-finanziaria di propria competenza con le seguenti osservazioni:

– la profonda revisione della legge Biagi ipotizzata costituisce il regresso verso un mercato del lavoro meno inclusivo e in contrasto con le esigenze di promozione di una moderna economia dei servizi;

– il maggiore «costo» delle collaborazioni coordinate e continuative si pone in antitesi con la definizione di lavoro indipendente e può determinare la sommersione di molti rapporti di lavoro;

– la riduzione del «cuneo» fiscale e contributivo deve essere orientata alle componenti variabili e premiali della retribuzione, connessa agli incrementi di produttività e ai risultati di impresa in modo da sostenere un modello cooperativo di relazioni industriali;

– l'ipotesi di un intervento volto a spalmare su un arco temporale pluriennale l'innalzamento dell'età di pensione è destinato a produrre oneri elevati in quel medio periodo che la Commissione Europea considera ai fini della sostenibilità dell'equilibrio di finanza pubblica;

– la proposta del reddito minimo di inserimento, nonostante la fallimentare sperimentazione, corrisponde ad una logica assistenziale destinata ad «intrappolare» i soggetti più deboli ai margini del mercato del lavoro;

– gli impegni per la famiglia sono generici e dispersivi mentre dovrebbero concentrarsi sui servizi di cura ai minori e agli anziani, promuovendo i rapporti di lavoro a orario modulato in modo da consentire la conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 luglio 2006

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gaglione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio scorso.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo.

Ha quindi la parola il senatore TOMASSINI (*FI*), il quale illustra a sua volta la proposta di parere contrario sottoscritta dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

La seduta sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice BAIÒ DOSSI (*Ulivo*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale ha inteso accogliere numerosi rilievi emersi nel corso del dibattito

svoltosi in Commissione. Ritiene necessario sottolineare come resti valorizzata la funzione della farmacia quale presidio sanitario di importante rilievo sociale, pur prevedendo forme di commercializzazione alternative destinate a rivelarsi vantaggiose per i cittadini. Rileva peraltro come le osservazioni contenute nella proposta di parere illustrata dal relatore siano finalizzate a porre una serie di garanzie a tutela della salute pubblica, rispondendo così al ruolo che la Commissione è per sua natura chiamata a svolgere. Ritiene inoltre infondati i timori espressi nella proposta di parere illustrata dal senatore Tomassini.

Il senatore MASSIDDA (*DC-Ind-MA*) considera insussistenti i presupposti di costituzionalità del decreto legge n. 223/2006 che, quanto ai contenuti, consiste in una falsa liberalizzazione. Dopo aver rilevato la pericolosità per la salute dei cittadini insita nella liberalizzazione dei farmaci di automedicazione OTC e SOP, rispetto ai quali non si è tuttora diffusa un'adeguata cultura nella popolazione italiana, esprime dubbi circa l'effettivo accoglimento delle pur complessivamente condivisibili osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, nonché sulla portata dei benefici occupazionali che il decreto legge in esame può comportare, mentre non può essere ignorato il fatto che tale provvedimento sacrifica la qualificazione professionale, anteponevole l'esigenza di privilegiare determinati interessi economici. Conclude dichiarando voto contrario.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), nel prendere la parola per dichiarazione di voto contrario, ritiene che la materia del commercio dei farmaci dovrebbe essere più opportunamente oggetto di un organico ripensamento, anziché essere affrontata con provvedimenti non sufficientemente meditati quali quello in esame. Analoga attenzione andrebbe inoltre posta nell'affrontare il tema della regolamentazione del commercio dei dispositivi medici. Oltre ad esprimere apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal relatore, considera necessario mantenere ferma la funzione di presidio delle farmacie rispetto alle categorie di farmaci potenzialmente più rischiose.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) si associa ai rilievi critici già espressi dai rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione già intervenuti, in particolare rispetto alla carenza dei presupposti di costituzionalità del decreto legge in titolo. Considera il provvedimento in esame lesivo della tradizionale funzione di presidio a tutela della salute pubblica svolta dalle farmacie, quando sarebbe oltretutto più appropriato affrontare la materia nel quadro di un complessivo riassetto del settore sanitario. Insussistente è a suo dire la pretesa di risolvere il problema della disoccupazione dei farmacisti, tenuto conto che tuttora vi è un'elevata carenza di tali professionisti nell'Italia settentrionale. Dopo avere espresso alcune considerazioni critiche circa il mancato rispetto delle prerogative di regioni ed enti locali che caratterizza il provvedimento in titolo, preannuncia l'espressione di un voto contrario.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere presentato dal relatore. L'ulteriore proposta di parere presentata risulta pertanto preclusa.

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio scorso.

La relatrice BINETTI (*Ulivo*) illustra la propria proposta di parere favorevole sul documento in titolo.

Il senatore GHIGO (*FI*) illustra la proposta di parere contrario di cui è primo firmatario.

La proposta di parere presentata dalla relatrice è quindi posta in votazione.

Il senatore MASSIDDA (*DC-Ind-MA*) giudica irrealizzabili, in quanto insostenibili dal punto di vista finanziario, i propositi contenuti nel documento in esame che, pertanto, sono destinati a rimanere mere dichiarazioni di principio. Ciò vale in particolar modo per il finanziamento del fondo per la non autosufficienza, anzi tenendo conto di un contesto nel quale in diverse regioni vi è difficoltà a garantire il finanziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Dopo aver sottolineato l'esigenza di un'attenta verifica dei futuri comportamenti concreti del Governo, dichiara la propria intenzione di esprimere un voto contrario.

La senatrice SERAFINI (*Ulivo*) interviene ponendo innanzitutto in evidenza l'esigenza, già riconosciuta dallo stesso Governo, di governare la sanità accordando la massima considerazione alle realtà territoriali. Prosegue ricordando l'impegno del Governo a coniugare lo sviluppo con il risanamento della finanza pubblica e con l'equità sociale. Sotto questo profilo, osserva come la realizzazione di oculate politiche sanitarie sia di per sé un elemento funzionale allo stesso sviluppo. Peraltro, occorre considerare che non è attualmente ipotizzabile una riduzione della spesa sociale e sanitaria, in Italia ancora inferiore alla media europea. La spesa sanitaria rappresenta un investimento nel capitale umano tanto più da valorizzare in una situazione caratterizzata da un notevole livello di disagio sociale. Rileva inoltre come la presente fase storica sia caratterizzata da imponenti mutamenti sociali dovuti ai progressi della ricerca e al progressivo prolungamento dell'aspettativa di vita. Quest'ultimo elemento impone in particolare un'approfondita riflessione, necessariamente finalizzata all'approntamento di adeguati investimenti mirati a valorizzare la parte di

popolazione compresa nelle fasce di età più elevate. Dichiara infine l'espressione di un voto favorevole.

Posta ai voti, la proposta di parere presentata dalla relatrice è approvata, risultando così preclusa la votazione della proposta di parere illustrata dal senatore Ghigo.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 1) TOMASSINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Doc. XXII, n. 5) CURSI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Bianconi ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 8.1.

Anche su sollecitazione della senatrice VALPIANA (RC-SE), la relatrice BIANCONI (FI) procede quindi ad illustrare l'emendamento 8.1 (nuovo testo).

Sull'emendamento 8.1 (nuovo testo) si esprime favorevolmente il rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione, l'emendamento 8.1 (nuovo testo) risulta approvato.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del Doc. XXII, n. 1 e a proporre l'assorbimento del Doc. XXII, n. 5, autorizzandola altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINO comunica che la seduta già convocata alle ore 15 di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

La 12^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, relativamente all'articolo 5 del Titolo I, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

a) si ritiene utile prevedere una revisione e un aggiornamento, da parte del Ministero della Salute, dell'ambito delle categorie di farmaci OTC e SOP – al fine di correggere alcune incongruenze nelle relative classificazioni – entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto;

b) ai fini della tutela del cittadino, e per ridurre potenziali danni da farmaci, si ritiene che nei punti vendita la presenza del farmacista debba essere obbligatoria e continuativa, così da valorizzare la sua professionalità.

Si ritiene inoltre che per «apposito reparto» si debba intendere la presenza di spazi adeguati dal punto di vista logistico, igienico e di rispetto della riservatezza e che tale reparto debba essere dotato di cassa autonoma per avere un reale controllo dei farmaci acquistati;

c) per evitare disparità nell'accesso ai farmaci senza obbligo di ricetta, a prezzi competitivi, tra cittadini di aree urbane o suburbane e cittadini che vivono in territori più decentrati o isolati, si ritiene opportuno che le farmacie classificate come «rurali», godano della riduzione dell'IVA al 4 per cento e che tali riduzioni si riflettano obbligatoriamente sul prezzo di vendita del farmaco;

d) in riferimento alla disciplina della ereditarietà delle farmacie, si ritiene che sia congruo prevedere un periodo di tempo di tre anni, rispetto a quello di un anno che troverebbe applicazione con l'attuale decreto-legge.

Si ritiene altresì opportuno, in analogia a quanto avviene in altri Stati, quali Germania o Francia, limitare il numero di farmacie di cui un farmacista possa essere titolare o socio al numero di tre;

e) si raccomanda, infine, per analogia ai criteri di liberalizzazione della distribuzione, l'inserimento di una norma integrativa, che preveda l'abrogazione del punto 5 dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, liberalizzando così la distribuzione di presidi sanitari e piccolo materiale protesico che potrà essere venduto in modo paritetico sia dalle farmacie che da tutti gli esercizi di materiale sanitario.

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI SENATORI
TOMASSINI, GRAMAZIO, MONACELLI, GABANA e
MASSIDA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La 12^a Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che:

nel complesso non vi sono i requisiti di necessità e di urgenza che giustificano il decreto-legge in relazione agli obiettivi che si prefigge, soprattutto per le numerose scadenze dilazionate in esso contenute; vi sono gravi elementi di anticostituzionalità ed illegittimità per la soppressione di prerogative proprie degli enti locali e delle regioni; si determinano nella prima parte modesti provvedimenti dichiarati di liberalizzazione complicati da numerosi elementi di nuova burocrazia, successivamente contraddetti nella seconda parte da disposizioni inquisitorie ed intimidatorie con pesanti nuove imposizioni fiscali che congelano la ripresa economica per cittadini e società;

introduce molte disposizioni di carattere retroattivo che violano palesemente i patti già stabiliti tra cittadini e governo con carattere punitivo e discriminatorio solo per alcune categorie, scoraggiando l'iniziativa privata e tendendo ad obbligare tutti alla dipendenza pubblica od a quella delle grandi *lobby*;

osserva per la parte di competenza che:

non vengono raggiunti nel provvedimento gli obiettivi di risparmio e di vantaggio per i consumatori, ma si crea un pericoloso sistema confusionale e contraddittorio tra farmaci da automedicazione e farmaci non esportabili e non pubblicizzabili. Si svilupperà quindi il consumo improprio di farmaci con relativi danni iatrogeni. Vi sarà un aumento indotto del consumo dei farmaci a carico del SSN, come è avvenuto nei paesi ove si è eseguito questo indirizzo. Non vi sarà un reale miglioramento distributivo ma anzi un peggioramento per quanto riguarda le zone rurali e disagiate, gli orari di apertura e le distanze;

per quanto riguarda la disposizione per i grossisti, è facile intravedere nell'abrogazione della norma relativa la possibilità di orientare il mercato, divenendo distributori solo di alcuni prodotti e marche;

per quanto attiene alla titolarità della farmacia, con la norma prevista si instaura un possibile sistema di intestazioni fittizie e soprattutto di monopolio che nulla ha a che vedere con la liberalizzazione, con una conseguente diminuzione della qualità, dell'appropriatezza e della professionalità delle farmacie;

per quanto concerne la trasmissione ereditaria delle farmacie, se da un lato è accettabile fissare con maggiore precisione il termine in cui il bene va alienato, dall'altro non è sostenibile che tale termine vado circoscritto ad un anno;

ritenuto che la attuale distribuzione farmaceutica, unanimemente riconosciuta come modello da imitare, possa essere migliorata e non sconvolta nell'ambito di un provvedimento legislativo che affronti tutti gli aspetti del sistema;

esprime, per quanto di competenza, un parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011
(DOC. LVII, N. 1)**

La 12^a Commissione, esaminato il Documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, valutato che:

a) il documento si presta ad un apprezzamento complessivo delle proposte, delle quali si riconoscono la concretezza e la profondità, non ignorando che restano aperte alcune criticità, da risolvere successivamente per rispondere più compiutamente ai bisogni di salute della popolazione;

b) il documento segnala con chiarezza come la salute sia un bene individuale e un interesse generale e quindi i relativi costi sono in realtà volti a garantire il miglior capitale umano possibile al Paese. Cittadini in buona salute non solo lavorano meglio, ma lavorano più volentieri, con maggiore creatività e disponibilità: qualità oggettiva e qualità soggettiva convergono con piena soddisfazione di tutti. Se la salute è un bene di tutti va tutelata con la massima cura, attraverso un intenso e capillare lavoro di prevenzione. Parte integrante di questa prevenzione è l'educazione alla salute dei cittadini, che include anche una sufficiente conoscenza delle dinamiche organizzative e gestionali del SSN, per usufruire adeguatamente e per non creare né consentire sprechi ed inefficienze;

c) il documento mostra lo sforzo di voler realizzare un ampio coinvolgimento di tutte le parti del SSN: ognuna è chiamata a svolgere il suo compito nel pieno riconoscimento della sua dignità, ma anche in una matura e consapevole chiamata al senso di responsabilità. Sono sollecitate in tal senso prima di tutto le regioni, a cui si chiede di garantire soddisfazione dei bisogni di salute, qualità delle cure ed economicità del sistema, poi le ASL alle quali è demandata la garanzia dei LEA; quindi i medici di base, per i quali si ripropongono istanze di innovazione tecnologica strettamente integrate in nuovi modelli di tipo collaborativo. Anche i cittadini sono sollecitati a partecipare a questo processo di risanamento e sviluppo con un loro contributo che inizia con la partecipazione personale nelle scelte e nei processi decisionali. A tutti si chiedono sacrifici, di tipo e di entità diversa, ma tutti sono sollecitati a reclamare il più alto livello di qualità nelle cure. Si ritiene comunque che la partecipazione alla spesa dei cittadini debba rientrare nella più ampia accezione della fiscalità generale;

d) il documento ha un'ottica ottimistica, che non ignora però né problemi né criticità e in modo sia pure generale, ma non per questo generico, segnala alcune linee concrete per risolverle o almeno per impostarle coerentemente. Il patto con le regioni, il sistema unificato di rendicontazione, l'azione di sostegno concreto alle regioni, ma anche l'affiancamento alle aziende in difficoltà, sono tentativi precisi per armonizzare autonomia e sostegno, in un processo di educazione continua che alla fine rende il sistema più virtuoso e le persone più soddisfatte. I dati economici sono sempre letti in una chiave di servizio concreto ai pazienti come ad esempio la garanzia dei LEA, ma anche il servizio alle strutture, perché imparino a gestirsi meglio. La formazione, in modi diversi, affiora spesso nel DPEF come modo per contenere i costi e amministrare meglio risorse e processi, ma anche la formazione, la consulenza, il supporto hanno un costo, da preventivare e da monitorare;

e) il documento prevede un coinvolgimento pieno dei medici di base e una opportuna riduzione del carico burocratico del loro lavoro, con un'innovativa apertura sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e dei modelli organizzativi. In questo modo, si risponde ad esigenze poste da tempo con urgenza e con insistenza da pazienti, soprattutto da pazienti complessi, anziani, cronici, terminali o comunque non autosufficienti;

f) il documento dà risposta anche alle richieste delle famiglie di questi pazienti, soprattutto di quelle in cui sono presenti soggetti non auto-sufficienti, le quali si sentono troppo spesso sole e reclamano una tipologia di cure a carattere più spiccatamente socio-sanitario, con una adeguata assistenza domiciliare integrata. A loro il DPEF promette un fondo per la non autosufficienza, che si pone come una garanzia concreta per una maggiore umanizzazione della medicina;

g) infine questo DPEF sembra integrare obiettivi di assistenza avanzata, con obiettivi di corretta gestione ed amministrazione, senza perdere di vista la necessità di investire in ricerca e sviluppo. Lo fa con una programmazione seria, ma anche con un impegno a verificare *in itinere* i risultati che si raggiungono, per correggere le eventuali non conformità. Ottimismo e realismo lasciano sperare che il SSN, ben amministrato da tutte le parti in gioco, possa contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico dell'intero documento di programmazione: ricondurre al 3 per cento o meglio al 2,8 per cento il rapporto indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni-pil, senza pregiudicare la qualità dell'assistenza e migliorando in qualche misura gli investimenti in ricerca e sviluppo e ciò risulta in piena coerenza con le tre parole chiave poste ad intestazione del DPEF: sviluppo, risanamento ed equità. Si tratta di obiettivi che vanno perseguiti contestualmente. Per questo si auspica che la stabilizzazione della spesa avvenga in modo progressivo nell'arco del triennio, senza rinunciare all'obiettivo programmatico di un adeguamento della stessa ai parametri europei, in modo da consentire un allargamento progressivo dei LEA;

h) certamente il SSN è un servizio la cui domanda è incontrollabile, sia in funzione di eventi esterni che possono creare nuovi e imprevi-

sti bisogni da soddisfare, sia in funzione di eventi interni che rendono sempre più sofisticato il sistema di garanzie che il cittadino pretende di ottenere. Si innesca così una spirale di insoddisfazione che cresce contestualmente con lo sforzo di soddisfare le sue richieste. E' il paradosso della qualità percepita, che è sempre meno soddisfatta mano a mano che soddisfano alcuni bisogni e si individuano nuove possibili esigenze, spostandosi così in avanti la soglia della medesima qualità percepita.

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI SENATORI
GHIGO, GRAMAZIO, MONACELLI, GABANA e MASSIDA
SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA
PUBBLICA PER GLI ANNI 2007-2011 (DOC. LVII, N. 1)**

La 12^a Commissione, esaminato il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011, premesso che il documento in titolo:

a) promette di ricondurre il rapporto indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni-pil al 3 per cento entro il 2007, con tagli su pensioni, sanità, pubblica amministrazione, enti locali, mediante una manovra di 20 miliardi di euro di risparmi cui si aggiungono 15 miliardi di investimenti e tale piano attualmente sembra di difficile, o meglio di impossibile realizzazione, come segnalato anche dalla relazione della Corte dei Conti;

b) prospetta una strategia di risparmio che determina il problema di rifinanziare il Fondo Sanitario Nazionale e di stabilire come si appianeranno i disavanzi delle Regioni, per i seguenti timori sollevati da più parti:

della riduzione dei livelli di produzione sanitaria, il che equivale a fornire meno servizi ai cittadini;

dell'aumento delle compartecipazioni ai servizi sanitari, ovvero l'introduzione di nuovi *ticket*;

dell'aumento delle tasse per compensare i maggiori esborsi verso le regioni;

dell'obbligo per le regioni di inserire nuove tasse a dispregio di qualsiasi principio di equità e in contrasto con la riforma del titolo V della Costituzione ed in particolare con l'articolo 119 della Costituzione;

considerato che il Governo promette cose impossibili, se non attraverso l'introduzione di tasse o riduzione dei servizi resi ai cittadini, e avuto riguardo alle ricadute dell'intero Documento,

la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

EMENDAMENTO AL DOC. XXII, N. 1**Art. 8.****8.1 (nuovo testo)**

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 luglio 2006

8^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RONCHI

indi del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Dettori.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011.

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) riferisce sul documento in titolo, che qualifica la tutela dell'ambiente come componente essenziale di una strategia volta a rafforzare la competitività del nostro paese. Si tratta di una significativa innovazione che integra finalmente, e formalmente, il tema ambiente all'economia in tutti i suoi settori e annuncia indicatori verdi anche per il bilancio dello Stato e di tutti gli enti territoriali. In tale ambito si segnala che il documento stabilisce che la sostenibilità ambientale dello sviluppo garantisce che i benefici della crescita economica possano essere fruiti anche dalle generazioni future e che la tutela dell'ambiente, come stabilito dall'Unione europea, deve essere integrata nelle politiche di settore. Per monitorare con continuità i progressi in questo campo il DPEF prevede a fianco dei tradizionali indicatori macroeconomici, ulteriori indicatori ambientali nonché la possibilità di adottare anche un sistema di contabilità ambientale, nell'ambito del bilancio dello Stato e degli Enti territoriali, oltre dunque i limiti della sola sostenibilità economica.

Per la prima volta si prevede dunque in modo formale un passaggio politico e culturale di grande spessore che dovrà trovare, nell'accordo con gli enti territoriali, le forme più efficaci e condivise di attuazione.

Per quanto concerne gli altri punti di interesse per la Commissione ambiente:, l'azione del DPEF si articola lungo specifiche direttrici: a) l'applicazione della Valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, a piani e programmi (elaborati e/o adottati a livello nazionale, regionale o locale) che possono avere effetti significativi sull'ambiente, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea. Specificatamente la direttiva indica i settori agricolo, forestale, pesca, industriale, trasporti, rifiuti, acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale e destinazione dei suoli. Deve quindi essere valutato positivamente il ritorno alla procedura ordinaria di Valutazione di impatto ambientale per la TAV, che consentirà una più ampia concertazione, anche in conferenza di servizi, e informazione del pubblico.

In tale ambito, va ricordato che la VAS oltre agli aspetti ambientali (comprendendo in questi biodiversità, quindi flora fauna, suolo, acqua, aria e fattori climatici), si applica anche ad altri aspetti : la salute umana, la popolazione, il patrimonio culturale, architettonico, archeologico, il paesaggio, nonché l'interrelazione tra questi fattori. Si supera in tal modo la logica del singolo progetto o intervento. Il Governo si è impegnato, in sede di decreto legge n. 173 del 2006, ad armonizzare la VAS prevista nel cosiddetto codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) con la normativa comunitaria, eliminando gli elementi di contrasto riscontrati.

Risulta inoltre che il CIPE abbia approvato un Allegato infrastrutture al DPEF 2007-2011. Il merito di tale allegato, che al momento sarà sottoposto al parere della competente Commissione lavori pubblici. Qui si intende segnalare che, seppur non facendo riferimento al superamento della legge n. 443 del 2001 (legge Lunardi), il documento provvede a rimodulare le strategie di attuazione della delibera CIPE del 2001 contenente l'elenco delle opere strategiche. Si deve notare che i parametri ambientali non sono posti come elemento cardine della valutazione del Programma e delle priorità (salvo il riferimento a Kyoto e alla mobilità sostenibile nel capitolo terzo) sebbene venga valorizzato l'elemento fondamentale della condivisione delle opere e del loro impatto con le comunità e le istituzioni locali .Si ha quindi un superamento dell'elenco previsto dalla delibera CIPE n. 121 del dicembre 2001 (ad esempio il Ponte di Messina è escluso dalle priorità) ma non c'è ancora un impegno definitivo per il superamento della legge obiettivo che tale delibera, con le procedure e i criteri localizzativi e di valutazione dell'impatto ambiente connessi, ha prodotto sinora. È chiaro che questo deve essere un passo successivo, da agganciare alla riscrittura in corso del Codice degli Appalti pubblici e delle procedure di VIA e VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il DPEF, inoltre, sottolinea come il problema della difesa del suolo vada affrontato anche sul piano del coordinamento istituzionale e su quello della condivisione delle strategie individuate. È perciò indispensa-

bile coinvolgere in termini di partecipazione finanziaria su progetti comuni e condivisi Regioni, Enti locali e soggetti privati. Rispetto a tale aspetto si osserva che occorre ribadire l'impegno ad una decisa inversione di rotta, ripristinando fondi adeguati non solo a fronteggiare le emergenze idrogeologiche, ma anche a pianificare e rendere sistematico il buon governo del territorio.

In relazione alla gestione dell'acqua, il DPEF riafferma la urgenza di una corretta e piena applicazione della direttiva 2000/60 che chiede una visione integrale dei bacini idrografici e della risorsa idrica e lega le problematiche di difesa del suolo con obiettivi di tutela della qualità delle acque. Le azioni e gli interventi in difesa del suolo e per una corretta gestione delle acque dovranno essere funzionali a combattere il processo di desertificazione in atto nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania; gli interventi dovranno essere coerenti a quanto previsto nella Convenzione internazionale sulla desertificazione, sottoscritta dal nostro Paese, e pertanto inseriti anche in una strategia internazionale che rafforzi il ruolo dell'Italia. In tale ambito si osserva la necessità e l'urgenza di definire, con lo strumento della revisione del codice ambientale, interventi che mettano in grado le Autorità di bacino di operare nella necessaria continuità organizzativa e normativa, garantendo anche, nella legislazione sui servizi pubblici locali, la tutela del bene acqua.

Il DPEF ribadisce l'impegno contratto dall'Italia per la tutela della natura con la sottoscrizione della Convenzione internazionale sulla biodiversità, ricordando anche che il Paese, nel quadro comunitario, ha condiviso il 2010 come termine temporale entro cui arrestare la perdita di specie animali e vegetali. Le azioni di conservazione devono andare oltre le aree protette e devono avere una visione d'insieme del territorio. Si osserva che in questo ambito deve comunque essere garantito un forte impegno per assicurare alle aree protette un quadro normativo, gestionale e finanziario che le ponga in grado non solo di assolvere ai compiti di salvaguardia che ad esse spettano istituzionalmente, ma anche di porsi come soggetti centrali di una vera e propria rete ecologica in stretto rapporto con il territorio, le popolazioni e le realtà socio economiche in cui gli enti operano.

In tema di bonifiche il DPEF pone come elemento primario l'effettivo ripristino ambientale dei luoghi. Ricordato che i siti di interesse nazionale che devono essere sottoposti a bonifica sono oggi ben 54, si osserva che appare necessario che il documento affermi la necessità di rivedere la normativa entrata in vigore il 29 aprile scorso al fine di rendere effettivi i principi comunitari di responsabilità, prevenzione e ripristino, che sono stati sacrificati, nei caotici sviluppi della recente legislazione di settore (a partire dal collegato ambientale del 2002 fino agli effetti della legge delega del 2004) ad una visione economicistica che privilegia lo sfruttamento economico dell'area inquinata alla effettiva bonifica ambientale. Infine, in tema di gestione dei rifiuti, il DPEF afferma che occorre rafforzare gli interventi tesi ad incrementare la raccolta differenziata e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti stessi. L'impegno

del Governo è quello di superare l'attuale fase di commissariamento nazionale che grava su ben cinque regioni con l'obiettivo di ricondurre la gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito ordinario della normalità. Il Governo è impegnato a contrastare con decisione le ecomafie che rappresentano non solo una grave ipoteca criminale sull'ambiente ma anche un aggravio dei costi economici e finanziari nell'intero settore. In tale ambito si raccomanda di intervenire con urgenza per garantire il corretto recepimento della disciplina comunitaria (l'Italia è stata deferita alla Corte di giustizia per la definizione di rifiuto e per la mancata applicazione della normativa di settore ad una notevole quantità di materiali potenzialmente inquinati, dai rottami ferrosi alle terre e rocce da scavo passando per il CDR e i rifiuti metallurgici) e per adeguare il codice penale all'emergenza dei reati ambientali.

Un'attenzione particolare è infine dedicata dal DPEF al mare. Come è noto, con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 181 del 2006, l'Italia ha finalmente un Ministero del mare. Poiché la posizione geografica dell'Italia richiede una forte azione di tutela e gestione del mare, il DPEF incentra gli obiettivi dell'azione di Governo sulla piena applicazione della Convenzione internazionale di Barcellona, lo sviluppo di accordi tesi a diminuire gli impatti ambientali (dal traffico di sostanze pericolose ad alcune modalità di pesca), una maggiore attenzione alla salvaguardia e alla gestione integrata della fascia costiera (per contrastare le gravi forme di erosione rilevate), la diminuzione dell'apporto inquinante di origine terrestre, una più efficace gestione delle aree marittime protette, sono aspetti integranti di una di una politica volta sia alla tutela ambientale sia alla preservazione di una risorsa cruciale per la nostra economia. Nel DPEF è richiamata anche la necessità dell'attuazione degli impegni presi dall'Italia sul protocollo sui gas serra. Con la ratifica del Protocollo di Kyoto, l'Italia si è impegnata a partecipare ad un programma globale di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti responsabili del c.d. effetto serra e che comporta, per il nostro Paese, la riduzione delle emissioni ad un livello medio, nel periodo 2008-2012, del 6,5 per cento inferiore rispetto al livello di emissione del 1990. Ad oggi, invece, l'Italia ha accresciuto di circa il 12 per cento il livello delle emissioni come rileva, ai sensi della legge 316 del 2004 l'aggiornamento sugli adempimenti del Protocollo di Kyoto. Il documento ricorda che stime recenti emerse nel corso del 2005 indicano maggiori emissioni di gas serra sul territorio nazionale rispetto a quanto previsto, e rideterminano in modo più stringente l'obiettivo di emissione, portandolo a 475 milioni di tonnellate di CO₂, con un conseguente accresciuto scostamento dall'obiettivo (stimato in circa 70 milioni di tonnellate di CO₂).

Alcune perplessità emergono da un passaggio del documento in cui si afferma che il rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto e dalla direttiva *emission trading* implicherà con ogni probabilità oneri significativi, ma ancora da quantificare con precisione, sia per le imprese, sia per la finanza pubblica. In verità sarà il mancato rispetto di quegli obiettivi a determinare, sia nel breve che, soprattutto, nel medio termine,

gravissimi costi, che l'Italia sta già iniziando a pagare per il mancato investimento in tecnologie e fonti energetiche pulite. È dunque condivisibile il documento laddove richiama il fatto che i parametri del Protocollo e i nuovi obiettivi di riduzione di gas serra richiedono un ripensamento sulle forme di produzione, consumo e risparmio energetico oltre che sulle modalità di trasporto.

Il Governo intende studiare forme di fiscalità ambientale per dare priorità ai progetti cofinanziati dalla Comunità europea che hanno l'obiettivo della riduzione delle emissioni inquinanti. In tale contesto, il DPEF intende riprendere il processo di aggiornamento e revisione del «Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra».

Si osserva che il documento può essere, in tale ambito, più incisivo nel riaffermare le strategie e le azioni che consentono di ridurre le quantità di emissione e rispettare quindi gli impegni internazionali assunti. Si citano la piccola cogenerazione distribuita, l'incremento negli usi finali civili, la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, i biocarburanti e la definizione e i piani di mobilità, urbana ma nel settore delle rinnovabili, a partire dal fotovoltaico, sono necessari impegni precisi nell'ambito di una pianificazione energetica nazionale che coinvolga le regioni e si misuri anche in sede europea e internazionale, dal momento che la politica energetica non può ridursi al potenziamento delle reti e alla realizzazione di nuove infrastrutture. Si raccomanda in particolare che la localizzazione sul territorio delle infrastrutture torni nell'ambito della legislazione ordinaria che assicuri la partecipazione e l'informazione dei cittadini, l'intesa delle istituzioni locali e l'attuazione di tutte le procedure necessarie alla tutela ambientale. In tal senso è necessario che lo strumento della compensazione ambientale preveda tra gli interlocutori il Ministero dell'ambiente.

Per quanto concerne la semplificazione normativa e regolamentare in materia edilizia, energetica e urbanistica richiamata dal DPEF, si osserva che in tali settori si è registrata una profonda deregolazione. La priorità, in tali ambiti, deve essere riservata al recupero del territorio, alla tutela ambientale, al risparmio e all'efficienza energetica.

In vista dell'impegno affinché gli obiettivi del documento si concretizzino nella legge finanziaria ed alla luce della innovazione che vede l'inserimento della tutela dell'ambiente nell'ambito di una strategia volta a rafforzare la competitività del Paese, si propone di esprimere parere favorevole con le osservazioni e le raccomandazioni esposte.

Si apre la discussione.

Il senatore MUGNAI (AN) ringrazia innanzitutto la senatrice che ha illustrato un documento di programmazione economico-finanziaria in realtà piuttosto scarno e ricco di grandi ovvietà. Per quanto concerne le parti di più stretta competenza della Commissione, al di là delle indicazioni del tutto generiche, emergono nel DPEF una serie di contraddizioni: non si comprende, infatti, come da un lato si punti al rilancio della com-

petitività del Paese, quando proprio nel settore ambientale, l'attuale maggioranza sostiene la necessità di una profonda revisione della riforma della normativa ambientale, condotta nella scorsa legislatura dal Governo di centro-destra e sostenuta dallo stesso mondo imprenditoriale. Analoghe preoccupazioni possono poi estendersi anche alla preoccupante volontà di ritornare al passato anche in relazione agli obiettivi da affidare al sistema delle aree protette che, in modo meritevole, negli ultimi anni sono state concepite come opportunità di sviluppo economico.

Del resto, queste posizioni inconciliabili si sono appurate anche in occasione delle recenti audizioni di alcuni Ministri del governo Prodi: ad esempio, il ministro Bersani ha espresso un divieto nei confronti dei criteri di compensazione, mentre il ministro Di Pietro ha sostenuto l'importanza di recuperare il piano di realizzazione delle grandi opere nel periodo 2001-2006. Le indicazioni di questi due ministri, però, risultano inconciliabili rispetto a quanto affermato dal Ministro dell'ambiente, il quale ha ribadito la esigenza di osservare la valutazione ambientale strategica, esigenza che però non potrà essere mantenuta senza un piano delle grandi opere.

In ragione delle contraddizioni e lacune segnalate, preannuncia quindi un voto contrario dei senatori del Gruppo Alleanza nazionale.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*), dopo aver espresso apprezzamento e condivisione per la relazione svolta dalla senatrice De Petris, fa presente al senatore Mugnai che soltanto una parte del mondo industriale ed imprenditoriale si è in qualche modo opposta alla sospensione del cosiddetto codice unico ambientale, il che fa supporre che su questo specifico tema vi siano in realtà posizioni diversificate. Inoltre, non sembra corrispondere alla realtà dei fatti la presenza delle contraddizioni segnalate dal senatore Mugnai in merito alle audizioni di alcuni Ministri. Per quanto concerne il merito del DPEF, sarebbe utile aprire una riflessione sul tema delle agrienergie, precisando in cosa esse consistano ed introducendo eventualmente degli incentivi. Lo stesso ricorso alle biomasse appare condivisibile purchè esso comporti un saldo ambientale non negativo.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*), nell'associarsi agli apprezzamenti rivolti alla senatrice De Petris, rileva che l'esame del DPEF possa rappresentare una preziosa occasione per rilanciare il tema delle fonti energetiche rinnovabili, senza operare, fra le stesse, una discriminazione. Per quanto riguarda le cosiddette fonti energetiche assimilate, sarebbe necessario introdurre tariffe incentivanti senza la predeterminazione di quote di produzione che bloccherebbero lo sviluppo di tali energie alternative. Infine, ritiene indispensabile il superamento delle gestioni commissariali purchè siano rimosse le situazioni emergenziali che ne sono alla base.

Secondo il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*), sarebbe utile comprendere su quali parametri il DPEF sostiene in modo semplicistico la necessità di superare i regimi commissariali presenti in alcune regioni dell'I-

talia meridionale, senza preoccuparsi di verificare se sono state rimosse le situazioni di emergenza, ad esempio nel settore della gestione dei rifiuti. Più in generale, condividendo l'intervento del senatore Mugnai, si denuncia una scarsa attenzione nei confronti delle problematiche ambientali e, soprattutto, delle questioni relative alla crisi energetica, che dovrebbero spingere ad un particolare sviluppo delle fonti alternative. Si tratta di un obiettivo tanto più necessario se si considera il rischio di *black-out* della produzione di energia che, da ultimo, si è concretizzato nella giornata di ieri in Sicilia.

Il senatore SCOTTI (*FI*), nell'associarsi alle considerazioni già svolte dai senatori Mugnai ed Antonio Battaglia, osserva che il DPEF è pervaso da un «verdismo» velleitario ed ecologista, basato soltanto sul superamento di alcune rilevanti riforme varate dal precedente Governo del centro-sinistra, come la cosiddetta legge obiettivo. Inoltre, nel campo della politica energetica, vi sono forti rischi di immobilismo e lo sbandierato ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ed alla riduzione dell'impiego delle fonti fossili non determinerà significativi effetti nel breve periodo. L'efficienza energetica, peraltro, pone l'Italia ad un livello già di avanguardia; tale dato quindi, dovrebbe indurre ad una maggiore attenzione nei confronti dell'energia nucleare.

Altri aspetti contenuti nel DPEF suscitano perplessità come, ad esempio, il richiamo a sistemi di contabilità ambientale che sembrano in contrasto con gli obiettivi di semplificazione normativa. Per quanto riguarda il superamento delle gestioni commissariali nel settore dei rifiuti, si dovrebbe considerare l'enorme spreco di risorse che si sono spese per effettuare trasferimenti di rifiuti fuori dall'Italia. Il superamento dei regimi commissariali è quindi in sé condivisibile, ma risulta irraggiungibile in quelle regioni, governate dal centro-sinistra, dove la realizzazione di un termovalorizzatore suscita forti proteste.

Il presidente SODANO, dopo aver ricordato al senatore Scotti che le gestioni commissariali sono presenti in numerose regioni dell'Italia meridionale, auspica che sia superata, con l'appoggio trasversale delle varie forze politiche, la stagione dei commissariamenti.

Il senatore LIBÈ (*UDC*), preannunciando il proprio voto contrario, condivide le analisi fornite dai senatori Mugnai e Scotti circa la vaghezza e l'imprecisione del DPEF sottoposto all'esame della Commissione, nella consapevolezza che documenti di tale tenore siano del tutto inutili. Nel merito, sul tema della questione energetica affiorano forti divisioni all'interno della maggioranza dove, ad esempio, da un lato si registra una contrarietà ideologica nei confronti dell'energia nucleare e, dall'altro, da parte del ministro Bersani, ascoltato di recente dalla Commissione, si riscontra un'apertura nei confronti di questo tipo di energia, sebbene con alcune obiezioni sulla sua sostenibilità economica.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*), dopo aver sottolineato la necessità di riflettere sulla utilità dell'esame del DPEF, presentato a ridosso della manovra di finanza pubblica, ritiene ovvio che nel documento in esame vi sia un forte impegno verso la conclusione dei regimi commissariali che hanno brillato per inefficienza, nella loro durata ormai ultra decennale. Lo stesso superamento della legge obiettivo, così criticata dal senatore Scotti, è imposto dal fallimento di questa normativa, mentre appare poco convincente il richiamo all'energia nucleare quando in Italia vi è grandissima difficoltà a localizzare un semplice termovalorizzatore. Le linee di intervento più rilevanti dovrebbero concentrarsi sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, promozione obbligata visto il costo assunto dalle energie fossili che, peraltro, provengono da regioni del mondo fortemente instabili dal punto di vista politico.

Il presidente SODANO dichiara chiusa la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), intervenendo in sede di replica, fa presente ai senatori che hanno lamentato la vaghezza delle indicazioni contenute in tale documento, che esso ha valore per lo più programmatico, annunciando misure ed interventi che saranno poi concretizzati nella successiva manovra di finanza pubblica. Semmai, bisognerebbe riconoscere che questo DPEF, rispetto ai precedenti, è molto più coraggioso e generico. Inoltre, appare inconcludente uno scontro circa la necessità di integrare le politiche ambientali nelle principali scelte economiche, dal momento che il fattore ambientale concorre ad innalzare il livello di competitività del Paese. In tale ottica, ad esempio, è nell'interesse generale sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e garantire un più ampio risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'energia nucleare, da parte del ministro Bersani vi è stato soltanto un segnale verso il settore della ricerca; in ogni caso, lo stesso centro-destra – che ha più volte sollevato in modo strumentale ed ideologico questo tema – dovrebbe riconoscere che il ritorno all'energia nucleare è irrealistico e poco conveniente da un punto di vista economico.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni.

Il sottosegretario DETTORI, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dalla relatrice e per gli interventi emersi nel corso della discussione, segnala che tra le regioni afflitte dal fenomeno della desertificazione dovrebbe includersi anche la Sardegna.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice De Petris a redigere un parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni.

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore, senatore BRUNO (*Ulivo*) si sofferma sulle parti di competenza del decreto-legge in titolo, ad iniziare dall'articolo 12 che, al comma 2, salvaguarda i poteri degli enti locali di disciplina del traffico locale, individuando tra i diritti fondamentali da proteggere anche quello alla salubrità ambientale.

L'articolo 13 reca norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. Pur condividendo lo spirito di tale disposizione, osserva che sarebbe necessaria una più attenta riflessione sui possibili effetti della stessa, soprattutto per le ripercussioni negative che potrebbero colpire i piccoli comuni nella gestione di rilevanti servizi pubblici.

L'articolo 15 interviene sulla gestione del servizio idrico integrato, posticipando di un anno i termini previsti dalla normativa vigente in materia di cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica. Trattasi di un differimento del termine necessario, sebbene segnali l'esistenza di una difficoltà in questo settore. L'articolo 36, poi, introduce disposizioni volte al recupero della base imponibile; tuttavia, tale disposizione, pur apprezzabile, potrebbe gravare indiscriminatamente sulle fasce sociali più deboli.

Vi è inoltre un altro gruppo di norme del decreto-legge che interessa le competenze della Commissione. L'articolo 22, infatti, prevede una riduzione del dieci per cento degli stanziamenti per l'anno 2006 relativo a spese per consumi di enti ed organismi pubblici non territoriali. Nel corso del recente esame dello schema di riparto dei fondi provenienti dal Ministero dell'ambiente ad enti ed organismi si è constatato che il sistema delle aree protette subisce un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili rispetto agli anni precedenti. Pertanto, l'articolo 22 in questione potrebbe comportare un ulteriore peggioramento delle condizioni dei parchi italiani; a tale riguardo, come già indicato tra le osservazioni a corredo del parere favorevole reso dalla Commissione sul menzionato schema di riparto, occorrerebbe segnalare al Governo l'esigenza che dalla riduzione dello stanziamento prevista nell'articolo 22 siano escluse le aree protette. Inoltre, anche gli articoli 27 e 29, nel recare misure di contenimento della spesa pubblica, rischiano di ripercuotersi sulle missioni di animazione culturale assolve dalle aree protette, oltre che creare oggettive difficoltà nel funzionamento e nell'organizzazione di tali enti.

Alla luce di tali considerazioni, propone l'espressione di un parere favorevole, richiamando, tra le osservazioni, la necessità di una nuova versione dell'articolo 22, così come in precedenza segnalato, nonché l'esigenza che i tagli di spesa di cui agli articoli 27 e 29 che gravano sulle

aree protette, siano recuperati attraverso misure previste in successivi provvedimenti.

Il presidente SODANO dichiara aperta la discussione.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, richiama la necessità che l'articolo 15 del decreto-legge in esame sia correlato ad una eventuale modifica dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione del servizio pubblico integrato.

Il senatore BELLINI (*Ulivo*), dopo aver espresso un giudizio favorevole sulla relazione del senatore Bruno, si sofferma sull'articolo 15 del decreto-legge in titolo che in pratica consente un più ampio spazio temporale per il cosiddetto affidamento *in house* dei servizi pubblici locali. Tuttavia, come già ricordato dal senatore Confalonieri, si rende indispensabile coordinare questa disposizione con quella presente nel cosiddetto codice unico ambientale affinché il settore idrico benefici di una effettiva corsia preferenziale.

Il senatore MOLINARI (*Aut*) condivide la preoccupazione manifestata dal relatore circa i possibili effetti negativi sui piccoli comuni determinati dall'articolo 13 del decreto-legge in titolo. Appare infatti eccessiva la limitazione dei poteri degli enti locali nell'organizzazione dei servizi presenti sul loro territorio.

Il presidente SODANO dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore BRUNO (*Ulivo*) dichiara di non aver nulla da aggiungere rispetto alla relazione introduttiva.

Il sottosegretario DETTORI fa presente che il Governo terrà nel debito conto le osservazioni che la Commissione avanzerà soprattutto con riguardo all'articolo 22, con l'obiettivo di escludere il sistema delle aree protette dalla prevista riduzione degli stanziamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce un mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni e condizioni.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 luglio 2006

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(Doc. XXII, n. 7) CARUSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (*Ulivo*) illustra la proposta di inchiesta parlamentare in titolo, che non suscita rilievi di carattere costituzionale: non è infatti presente la disposizione – contenuta invece in altre proposte di inchiesta parlamentare, e segnatamente nei disegni di legge nn. 762 e 768 – che prevede la possibilità di adottare provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti. Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al documento in titolo, i quali non presentano a suo avviso profili problematici di costituzionalità. In conclusione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, sia sul testo sia sugli emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 luglio 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: parere di nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 luglio 2006

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.

La seduta inizia alle ore 15.

(768) Deputato REALACCI. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in ordine ai profili di carattere finanziario, atteso che il testo ricalca quanto previsto dalla normativa istitutiva della analoga Commissione nella XIV legislatura (legge n. 399 del 2001). Infine, fa presente che il comma 6 dell'articolo 7, nel prevedere che le spese per il funzionamento della Commissione siano poste in parti uguali a carico dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, introduce, rispetto alla richiamata normativa, espliciti tetti di spesa pari a 75.000 euro per l'anno 2006 e 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato. In proposito si ricorda che la Commissione bilancio ha già reso parere di nulla osta su una norma di analogo tenore, in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 762 (concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e similare). Propone pertanto di formulare un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore.

(762) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato, Lumia, Forgiione ed altri, Napoli Angela, Lucchese ed altri

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 7.1 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede la possibilità, da parte dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta, di avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, previa autorizzazione, ove necessario, delle amministrazioni competenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in merito, tenuto conto del parere non ostativo già reso dalla Commissione bilancio sull'analogo norma del testo (articolo 7, comma 3), nel presupposto che le modalità con le quali si esplicherà l'eventuale avvalimento di personale di altre pubbliche amministrazioni siano tali da escludere nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni invianti. Propone pertanto di formulare un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore.

(Doc. XXII, n. 1) TOMASSINI. – Proposta di inchiesta parlamentare sull'«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale»

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni in ordine ai profili di carattere finanziario, atteso che il testo ricalca nell'impianto generale quanto previsto dalla Deliberazione del Senato dell'8 maggio 2002, istitutiva dell'analogo Commissione nella XIV legislatura (allora «Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel Comune di San Gregorio Magno»), poi prorogata con Deliberazione 15 febbraio 2005.

In ordine agli emendamenti, fa presente che l'emendamento 8.1 prevede, rispetto al testo e alla richiamata Deliberazione del 2002, espliciti tetti di spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2006 e 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi, derogabili solo previa autorizzazione secondo il meccanismo ivi indicato. In proposito non vi sono osservazioni da formulare, ricordando tra l'altro che la Commissione bilancio ha già reso parere di nulla osta su una norma di analogo tenore, in occasione dell'esame

dell'atto Senato n. 762 (concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e simile). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti. Propone pertanto di formulare un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 luglio 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente
PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 8,30

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano (*Doc. IV-bis*, n. 1).

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di due Segretari

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario (635).

II Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (741).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII*, n. 1).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito delle comunicazioni del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione sui relativi indirizzi programmatici.

II. Seguito delle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di riforme istituzionali.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario (635).

II. Esame del disegno di legge:

- BURANI PROCACCINI. – Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (217).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Audizione di rappresentanti della stampa.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 9 e 15

ORE 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico (*Doc. XXII, n. 3*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

ORE 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospettive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo di pace, anche con riferimento ad altri soggetti coinvolti in tale processo: audizione del Direttore del SISMI.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 9, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (741).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica (DPEF) per gli anni 2007-2011 ed in allegato la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, predisposta dal Ministero dello sviluppo economico (*Doc. LVII, n. 1*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 27 giugno, dal Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
- II. Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 5 luglio, dal Ministro dell'università e della ricerca sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007 (n. 11).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII, n. 1*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (*Doc. LVII, n. 1*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Ministro per le politiche per la famiglia sui relativi indirizzi programmatici.
- II. Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
 - GASBARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (546).
 - II. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:
 - CARUSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (*Doc. XXII, n. 7*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

- Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:
- Costi e benefici ambientali dei grandi interventi pubblici.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 12).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 19 luglio 2006, ore 14

Comunicazioni del Presidente.
